

sem. Luigi Della Torre

contro

comm. Angelo Giordani

L. D. T. = Via Cernaia 2, Milano
A. G. = Via Galbiana 8, Lugano

Avv. Gustavo Fabbrì
Via del Seminario 13
Tel. 62237

BANCA BELINZAGHI & MILANO

Dr. Carlo Ferruccio Zellerbach

St. Luigi - Della Torre

Via ...

Principe

Milano

~~Langnabel~~

~~Sombp'ne~~

MILANO

260

23
48

450
65

385

190
100

300

Com. *Guoradan*
386

Original made

Passage

Passer

Della Torre

Istituto di credito
di Milano

Avuta offerta di L. 200.000
dal cur. Casio - Banca del Lavoro

Istituto di Credito di Milano

Società anonima con Sede in MILANO (103) Via S. Paolo, 9

Capitale emesso e versato L. 9.000.000

TELEFONO 89-433

C. P. E. DI MILANO N. 5244

STUDIO LEGALE
dell'Avv. AROLDI ANGELINI
ROMA (126)-Via G. Gioacchino Belli, 122
Telefono 33.095

~~Milano~~ Roma, 10/10/1932

L. S. G. l'On. Prof. T. Bonanni
Città -

Escevole,

Come è acuto Le compie il memoriale
de lei richiestomi per illustrare l'operazione
che l'Istituto di Credito di Milano (già Istit.
di Credito per le Cooperative) avrebbe in animo
di proporre alla Cassa Nazionale Agric. Società
in Roma al fine di saldare un suo debito di
L. 500.000.

La convenienza dell'operazione se ripete da
parte dell'Istituto di Credito il quale invece di
venire liquidato ed in pagamento obbligazioni,
ancora più è evidente per la Cassa Nazionale
Agr. Società che viene ad avere la parola subito
(anziché a scadenza) con titoli garantiti
recanti un interesse quasi doppio di quello del
c/c.

Le priore di annoveramento delle delegazioni

non vorrebbe fare rispetto in quanto la Cassa fa e
 ha fatto sempre confronti perpetui di natura ad
 Enti pubblici. Per questo può aver posto l'eccezione
 qui avanzata nel nostro primo incontro col
 Comm. Merlotti, della difficoltà per l'assenza
 di liquido fidei la Cassa non potrebbe essere
esclusa limitandosi la cessione delle delegazioni
 alle sole forme di cui essa è creditrice e
 cioè per la liquidità.

Tanto meno ancora può essere offici l'istituzione
 dell'impedimento statutario di acquistare
 delegazioni giurarie, quando proprio un recentissimo
 provvedimento ministeriale cui ho accennato
 nel memorabile steps (Compilazione dei ministeri
 4-V-32/ consente ~~autorizza~~ espressamente il trasferimento
delle delegazioni mediante girata anche fuori
dell'ambito degli Istituti finanze autorizzati a
riceverle.

Mi pare che la costanza dell'operazione sia
reciproca. Ad ogni modo poiché ella non ha disteso
 lo di occupazione presso la Cassa, non avere la
 parte di conferire ancora in argomento col Comm.
 Merlotti e spogliando ritornando la nostra proposta.
 Lunedì fino a Milano e ne parlavo al Senatore

Nella parte di cui mi ritorna a fine settimana o per il 10 giugno
 parte per la ristituzione per merito - Principale tramite
 con più tempo per Merlotti

MUTUI già STIPULATI con DELEGAZIONI

Ammontare
Capitale residuo

COMUNE di CAMPOSANTO (Modena)

Sovrimposta

Mutuo di L. 52.500.= ammortizzabile in anni 5 dal 1° luglio 1931 = all'interesse del 7,50% e mediante pagamento dell'annualità costante di L. 12.976,14 in due rate semestrali di L. 6.488,07 scadenti il 22 Dicembre e 22 luglio d'ogni anno.....L. 48.000.=

COMUNE di BERGATO (Parma)

Bestiame e
sovrimposta
meccidiana

Mutuo di L. 262.000.= ammortizzabile in anni 20 dal 1° Gennaio 1931 all'interesse del 6,75% e mediante il pagamento dell'annualità costante di L. 24.252,48 in due rate semestrali di L. 12.126,24 scadenti il 30 Giugno e 31 Dicembre d'ogni anno " 255.000.=

COMUNE di TERENCEO (Parma)

Sovrimposta

Mutuo di L. 153.400.= ammortizzabile in anni 25 a partire dal 1° Marzo 1929 all'interesse del 7,75% e mediante pagamento dell'annualità costante di L. 14.064,67 in 6 rate bimestrali scadenti il 10 Aprile, 10 Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre e Febbraio di L. 2.270,78 fruttifere del 7,75% (e così in un anno L. 140.) " 148.000.=

COMUNE di COLLECCHIO (Parma)

Sovrimp.

Mutuo di L. 96.000.= ammortizzabile in 12 anni a partire dal 1° Gennaio 1932 e mediante il pagamento della quota costante di capitale di L. 8.000.= annue oltre gli interessi variabili 6,50%..... " 96.000.=

TOTALE AMMONTARE DELEGAZIONI DISPONIBILI....L. 547.000.=

=====

MUTUI già STIPULATI con DELEGAZIONI

Ammontare
Capitale residuo

COMUNE di CAMPOSANTO (Modena)

Mutuo di L. 52.500.= ammortizzabile in anni 5 dal 1° Luglio 1931 = all'interesse del 7.50% e mediante pagamento dell'annualità costante di L. 12.976.14 in due rate semestrali di L. 6.488.07 scadenti il 22 Dicembre e 22 Luglio d'ogni anno.....L. 48.000.= *5 anni*
7.50%

COMUNE di BERCETO (Parma)

Mutuo di L. 262.000.= ammortizzabile in anni 20 dal 1° Gennaio 1931 all'interesse del 6.75% e mediante il pagamento dell'annualità costante di L. 24.252.48 in due rate semestrali di L. 12.126.24 scadenti il 30 Giugno e 31 Dicembre d'ogni anno....." 255.000.= *20 anni*
6.75

COMUNE di TERENCEO (Parma)

Mutuo di L. 153.400.= ammortizzabile in anni 25 a partire dal 1° Marzo 1929 all'interesse del 7.75% e mediante pagamento dell'annualità costante di L. 14.064.67 in 6 rate bimestrali scadenti il 10 Aprile, 10 Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre e Febbraio di L. 2.270.78 fruttifere del 7.75% e così in un anno L. 440.=....." 148.000.= *25 anni*
7.75

COMUNE di COLLECCHIO (Parma)

Mutuo di L. 96.000.= ammortizzabile in 12 anni a partire dal 1° Gennaio 1932 e mediante il pagamento della quota costante di capitale di L. 8.000.= annue oltre gli interessi variabili 6.50%....." 96.000.= *12 anni*
6.50

TOTALE AMMONTARE DELEGAZIONI DISPONIBILI.....L. 547.000.=
=====

(Bollo L. 28.-)

COMUNE di CAMPOSANTO

Provincia di Modena

DELEGAZIONE di PAGAMENTO a favore dell'ISTITUTO di CREDITO di MILANO

In esecuzione della deliberazione Podestarile 6/9/1930 approvata dalla G.P.A. in seduta 4/12/1930 N. 17347 div. 4, modificata con delibera 18/7/1931 approvata dalla G.P.A. in seduta 13/8/1931 N. 18100/4 e 7/11/1931 approvata dalla G.P.A. in seduta 26/11/1931 N. 28681/4, l'Esattore del Comune di Camposanto pagherà entro 12 giorni dalla scadenza della rata delle imposte dirette 10 Giugno millenovecentotrentadue (1932) all'Istituto di Credito di Milano la somma di:

Lire SEIMILAQUATTROCENTOOTTANTOTTO e 7/100 (L. 6.488.07) ammontare della 2° rata semestrale in ammortamento del Prestito di L. 52.500.= della quale sarà discaricato sul ritiro della presente con contemporanea restituzione delle ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

Camposanto 13 Dicembre 1931 Anno X E.F.

Il PODESTA'

F.to Angelo Paltrinieri

Visto per l'accettazione

Camposanto li 17/2/1932 - X

L'ESATTORE

F.to

VISTO; Per gli effetti della
vigente Legge Comunale e Prov.le

p. IL PREFETTO

F.to

(Bollo L. 52.-)

COMUNE di BERCETO

Delegazione di pagamento sui proventi della Tassa Bestiame del Comune di Berceto a favore dell'ISTITUTO di CREDITO di MILANO, per l'estinzione del mutuo di L. 262.000.- e relativi interessi.

Il PODESTA'

a seguito della propria deliberazione in data 16 Maggio 1931 - IX, approvata dalla G.P.A. addì 14 Agosto 1931, al N. 15145, con cui è stabilita la contrattazione dell'Istituto di Credito di Milano di un prestito di lire duecentosessantaduemila (L.262.000.-) all'interesse del 6.75% all'anno, da restituirsi in quaranta semestralità:

ORDINA

all'Esattore del Comune di Berceto di pagare il giorno 30 Giugno 1932 al prenominate Istituto di Credito di Milano, negli Uffici dello stesso, in Milano la terza rata di estinzione del mutuo, nella somma di L. 12.126.24 (DODICIMILACENTOVENTISEI e 24/100)

All'Esattore del Comune sarà dato discarico della somma pagata dietro esibizione al Comune stesso della presente delegazione quietanzata.
Parma 14 Ottobre 1931 - IX

Il PODESTA'

Controfirmato: L'ESATTORE COMUNALE

F.to Marcheselli

(Bollo L. 50.40)

MUNICIPIO di TARENZO = (Prov. di Parma)

DELEGAZIONE di PAGAMENTO a favore dell'ISTITUTO di CREDITO per le COOPERAT.

In esecuzione alla deliberazione Podestarile N. 198 in data 1 Dicembre 1928 VII, approvata dall'On. B.P.A. in data 25 Gennaio 1929 N. 23437, l'Esattore Comunale di Terenzo, Sig. Del Sante Angelo, pagherà entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata delle imposte dirette, 10 Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre e Dicembre dell'anno 1929 all'Istituto di Credito per le Cooperative e per esso al suo Cassiere la somma di L. 2.270.78 (DUEMILADUECENTOSETTANTA e 78/100) e così entro l'anno predetto la totale somma di L. 13.624.68 (tredicimilaseicentoventiquattro e cent. 68) della quale sarà discaricato sul ritiro della presente colla contemporanea restituzione delle ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

Terenzo addì 26 Febbraio 1929 = VII

IL PODESTA'

F.to Cremonini A.

Visto per l'accettazione

Calestano addì 26/2/1929 = VII

L'ESATTORE

F.to A. Del Sante

R. TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ

Ad istanza dell'Avv. Luigi Bembo, nella sua qualità di curatore della Ditta Fratelli Verni di Cattolica e come tale autorizzato con decreto del giudice delegato al fallimento dell'11 Settembre 1932, residente a Forlì e per elezione domiciliato in Forlì stesso presso il suo procuratore Avv. Comm. Luigi Conti;

Ritenuto che l'istante, in seguito ad autorizzazione del giudice delegato, ma con riserva dell'omologazione del Tribunale, vendeva nel Febbraio scorso alla Soc. Alma Parens con sede in Bologna, rappresentata dai suoi amministratori Comm. Angelo Giordani e Sen. Luigi Della Torre i terreni di proprietà Verni, in parte arenili in parte a coltivazione, posti in Comune di Misano e confinanti dalla parte di Riccione col Rio Alberello e dalla parte di Cattolica col fiume Conca, a monte con la Ferrovia dello Stato e a mare col limite della proprietà Verni, della superficie, designato soltanto come elemento di indicazione e senza garanzia da parte del venditore, di ha 115 circa;

Che il prezzo fu stabilito a corpo in L. 175.000 delle quali L. 300.000 da versarsi contestualmente alla firma del preliminare, L. 300.000 entro il Giugno 1932, altre L. 300.000 alla fine settembre dello stesso anno e le residue L. 275.000 alla fine Dicembre 1932, con decorrenza a favore del fallimento dal 1° Gennaio 1932 degli interessi sul prezzo nella misura del 5%, oltre l'obbligo del rimborso dell'imposta di ricchezza mobile.

Che, successivamente (precisamente il 28 Maggio 1932)

e conforme ai patti del contratto, l'Alma Parens rilevava dall'Amministrazione Fallimentare, in base a stima di periti, il bestiame esistente nei poderi e le scorte morte per un importo complessivo di L. 81900 che dovevano essere pagate, ai termini della consuetudine locale; nei 29 giorni;

Che però l'Alma Parens non ha versato né le L. 300000 della rata di prezzo scaduta al 30 Giugno scorso, né l'importo del bestiame e scorte morte, mentre uno dei suoi Amministratori (il Comm. Giordani) ha dichiarato che non potrà pagare in termine neppure la rata di L. 300.000 che andrà a scadere alla fine del mese corrente, dovendo prima procurarsi la somma attraverso una opposizione di mutuo, e solo a parziale pagamento dell'importo delle scorte ha ceduto all'istante il grano di parte padronale ricavato dai terreni in questione, da cui si realizzerà complessivamente una somma che non supererà certo le lire 32 = 23.000;

Che nei rapporti intervenuti fra l'istante e l'Alma Parens deve ravvisarsi, non un contratto bilaterale, alla cui esistenza fa difetto da parte dell'Amministrazione fallimentare l'omologazione del Tribunale che, non essendo intervenuta, impedisce il sorgere di una efficace obbligazione della curatela, ma una promessa di acquisto da parte della Società, accettata dalla curatela, che ha diritto pertanto di esigerne l'adempimento e, in mancanza, il risarcimento dei danni;

Che a tutela dei diritti del fallimento l'istante intende provvedere giudizialmente, ottenendo frattanto il sequestro giudiziario dei terreni e delle scorte relative;
Ritenuto quant'altro ecc.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al R. Tribunale Civile di Forlì

HO CITATO

come cito con l'atto, presente la Soc. Anonima Alma Parens con sede in Bologna Via Galliera, 32 in persona dei suoi amministratori delegati Sigg. Comm. Angelo Giordani e Sen. Luigi Della Torre a comparire avanti il Tribunale Civile di Forlì alla sua udienza del giorno 23 Settembre 1932 ore 9 antimeridiane per ivi con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante gravame e senza cauzione: 1° dichiararsi la stessa Società Alma Parens inadempiente alla promessa di acquisto dei terreni sopradescritti e al contratto di acquisto del Bestiame e scorte morte e tenuta perciò al risarcimento dei danni tutti derivati e derivandi all'Amministrazione fallimentare in conseguenza del suo inadempimento, danni che, a prescindere per ora da minori titoli, dovranno stabilirsi nel minor prezzo che il fallimento andrà a ricavare in una successiva rivendita dei terreni e delle scorte in confronto al prezzo pattuito con l'Alma Parens. 2°) ordinarsi frattanto ai sensi degli art. 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375 n. 1 cod. civ. e 921 cod. proc. civ. il sequestro giudiziario dei terreni e delle scorte di cui sopra, con la condanna della stessa Alma Parens nelle spese ed onorari.

Il Presidente del Trib. di Forlì = Sulla istanza verbale del procuratore dell'attore = Ritenuta l'urgenza e visti gli art. 876 cod. comm. 147, 148, 154 cod. proc. civ. = Abbrevia il termine a comparire della metà fissando l'udienza del giorno 23 Settembre 1932 ore 9 con che la citazione sia notificata non più tardi del 15 settembre 1932 Forlì 12 Settembre 1932 Anno X°

Il Presidente
f.to Ciaccia

Il Cancelliere
f.to Gori

La presente copia del sujesteso atto è stata da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al R. Tribunale civile di Forlì notificata alla Società Alma Parens Anonima con sede in Bologna Via Galliera n. 32 rimettendola al Signor Comm. Angelo Giordani quale uno dei due amministratori delegati della Società stessa per mezzo del servizio postale ai termini del R. D. Legge 21 Ottobre 1923 n. 2398.

Forlì 13 Settembre 1932 Anno X°

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
f. Cavelli Gilberto

Mod. 337 SRE

SOCIETÀ ROMANA DI ELETTRICITÀ
ANONIMA - SEDE IN ROMA
VIA POLI N. 14



Miss

Per

S. E. a Car. S. Bonomi

Via Libertà 4

Roma

1000 - STA. P. PILLIPUCCI - XI-581

SOCIETÀ ROMANA DI ELETTRICITÀ

ANONIMA - SEDE IN ROMA - VIA POLI 14

CAPITALE L. 250.000.000 VERSATO

C. P. E. ROMA 3247



Roma, 13 luglio '32

Eccellenza,

ho trasmesso alla mia Direzione
il 2° parere dall' E. V. preparato in
merito al funzionamento degli organi
direttivi del Cons. ²⁰ S. N. e dei. Ausilie.

Nell' occasione Le porgo, a nome
della Direzione, i più vivi ringraziamenti,
e La prego di gradire i

mic. pen. sent. okyur

sent

J. Morbin

ISTITUTO DI CREDITO DI MILANO

SOCIETÀ ANONIMA - SEDE CENTRALE IN MILANO

...

DIREZIONE

...

Caro Bonomi,

Ricavo la cara tua del 13 e ti ringrazio

per aver occupato tutto il tempo libero

per lunedì 18 luglio in Via Cavour 2

dalle 9 di mattina sino alle 11

ti richiedo copia della convocazione della

quali le spese di viaggio e di alloggio

MILANO

VIA S. PAOLO 9

TELEFONO 89.433

14/7

1935

per trovare da iniziare subito con l'aprire
al che varei di posto robotieri.

Esamina la cosa e potrai con 'dum
il tuo parere. Con affetto L. Alto

Roma, 21 luglio 1852.

M.
Gom. Angelo Giovanni,
Via Galliera 52 Bologna,

Il senatore Luigi Della
Torre mi ha ragguagliato circa
una convenzione in data 18 novembre
1851 con la quale, nel definire
i termini di un affare, si prescrive
vano gli obblighi reciproci ^{specie}
per quanto riguarda i nuovi ^{esborzi}

L'articolo otto della predetta
convenzione, mentre esonerava
il senatore Della Torre da ~~ogni~~
obbligo di ^{ogni}
~~per~~ versare ulteriori somme
- dopo le già molte versate per
il noto affare - si dà atto che

ella accetta di provvedere
ai fondi necessari per
~~la stessa~~ privilegiare il
cospicuo fabbricajo finanziario
indicato nel citato articolo.

Senonche in piena ^{confronto}
con questa chiara ^{patronimica}
il sen. Luigi Della Torre è
stato invitato a versare
un'altra rata di 100 mila
lire ~~per~~ in acconto prego
~~del~~ ~~del~~ Curatore del
degli arrendi
fabbrimento Terzi. Ciò sta
a dimostrare chiaramente
che la provvista dei fondi
non è avvenuta e che ~~del~~

l'adempiimento delle ~~condizioni~~
patto piossi intoramente e.
^{del tutto} mancato, ~~non in~~

~~non~~
Il sen. Della Torre, che non
è affatto disposto di sborsare
nuove somme, e ~~è~~ è legittimo
marante preoccupato del ~~pericolo~~
che - mancando l'alteriore ^{pericolo}

pagamento al Curatore, ~~ed ogni~~
di decadenza faceciano ^{le clausole}
nel nulla ~~non~~ l'affare, ~~per~~ cadere
sacrificio totale di tutto il ^{con}
denaro fin qui impiegato

Ed è per questo che gli ^{mi}
~~incari~~ dato ~~de~~ ha
di ~~non~~ di interpellarla ⁱⁿ
proposito e di prendere eventualmente

tutte le cure a salvaguardia
dei suoi interessi,

con ~~distinti saluti~~
distinti saluti

devot

Ammin. delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-I

Roma (N. 29)



Assegno L. N. **1167**

Mittente

Destinatario

Destinazione

Rassa L. Espresso L. Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Angelo Giordani
Bologna (26)
Via Galliera 32
Tel. 2085

Bologna 25 Settembre 1932 X°

racc. esp.
=====

Illustre AVV. CAV. IVANOE BONOMI
Cavaliere dell'Annunziata
Piazza della Libertà 4

R O M A
=====

ECCELLENZA, ho ricevuta qualche tempo fa, una sua cortese raccomandata, alla quale non risposi, perché desideravo, per la deferenza dovuta al suo rango, venire a rispondere personalmente a Roma. Senonché essendomi occorso di incontrarmi con il signor dott. Senator LUIGI DELLA TORRE e con il signor AVV. GUSTAVO FABBRI pochi giorni dopo, si rimase di accordo che sarebbe venuto da Lei, per spiegarle la situazione, il signor AVV. GUSTAVO FABBRI. Restava così, in ogni caso, fuori di dubbio che la chiarezza e la lucidità della esposizione ne avrebbe molto guadagnato.

Il signor AVV. FABBRI è venuto da Lei e mi ha detto del colloquio intercorso. Ora io non potendo per qualche giorno, venire a Roma e temendo assente il signor AVV. GUSTAVO FABBRI che ieri non ha risposto ad un mio telegramma, e non potendo nemmeno rivolgermi al signor SENATORE DELLA TORRE che, dopo un colloquio cordialissimo di venti giorni fa a Milano non risponde più né alle mie lettere né ai miei telegrammi, debbo indirizzarle la presente perché è giacente a Bologna una raccomandata, atti giudiziari, per il signor SENATORE DELLA TORRE, lettera che contiene, così come per certo mi consta, un atto di citazione identico a quello che è stato notificato a me e di cui le accludo la copia perché Ella possa immediatamente darne comunicazione al suo cliente e indagarne la fondatezza e consistenza giuridica confortandole con il suo autorevole parere.

La prego anche rammentare al signor SENATORE DELLA TORRE che il 30 SET. corrente scade presso la BELLINZAGHI un effetto di Lire 40.000==nel quale la mia firma trovasi per puro comodo. Abbia dunque l'amabilità di dirmi in tempo utile quale acconto vuol pagare e di qual cifra debbo inviare il rinnovo.

Il signor AVV. GUSTAVO FABBRI avrà certo l'amabilità di venirle a rife=

./.

per telegrammi: Comunque labor Giordani Bologna

1.

il sottoscritto

rire quanto é avvenuto dopo la notifica della citazione e per l'autorevole intervento di lui presso il curatore e per lo intervento dell'On. AVV. ALBERTO CALDA di Bologna (che per la minaccia del signor AVV. GUSTAVO FABBRI di abbandonarci dati i dissidi delineantisi fra il signor SENATORE DELLA TORRE e me, ho dovuto sollecitare, dopo aver avuto il benestare del signor SENATORE DELLA TORRE, perché la società fosse validamente assistita e fossero autorevolmente protetti gli interessi dei suoi componenti). Intanto sappia che la lite é stata rinviata al 7 Ottobre. Io sono stato costretto a costituirmi avendo tale condizione il curatore posta alla concessione del rinvio.

Il signor AVV. ALBERTO CALDA le scriverà, o meglio il signor AVV. GUSTAVO FABBRI le dirà che per una convenzione ieri intercorsa con il BEMBO, con l'intervento dell'on. Avv. CALDA la parte della citazione riguardante il sequestro verrà abbandonata.

Mi congedo dalla E.V.I. restando a piena disposizione per qualsiasi chiarimento e pregando tenermi per il devmo

Edo. Fabiani

= UN AVVISO DELLA POSTA UFF. RACC. =
= UNA COPIA DI UN ATTO DI CITAZ. =

*sorte ~~di~~ morte
per le sorte vive*

*£ 20,000 con aggio
20,000 } 10 con effetto
20 con aggio*

*Statuto Società
Alba Parma*

*pagato dal Della Torre
a scassa*

FABRIANO MILIANI

SPORTELLO 11

Mod. 26

Mod. 26 (Edizione 1929)



AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Amministrazione delle poste e dei telegrafi

Il Sig. Luigi Prangi Valle Con

abitante in (a) _____

è informato essere giunto a questo ufficio postale _____

da _____

un (b) _____

al suo indirizzo col N. 3605, che potrà essere consegnato (o pagato, trattandosi di vaglia) a lui stesso, o ad un suo delegato (c), mediante ricevuta.

Tale oggetto è gravato:



di assegno per L.	_____
di diritti postali per "	_____
di diritti doganali per "	_____
di diritti daziali per "	_____
di tasse postali per "	_____
ed in tutto di L.	_____

(a) Via e numero dell'abitazione.
 (b) Oggetto raccomandato o pacco postale ovvero corrispondenza tassata.
 (c) La delegazione ad un terzo può essere fatta qui a tergo.
 (d) Un oggetto raccomandato o di pacco postale ordinario.

Addi _____ 19__

Dato accetto al destinatario del _____

L'arrivo di (d) _____

proveniente da _____

col N. _____

DELEGAZIONE

Il sottoscritto, destinatario dell'oggetto qui retro indicato
delega colla presente il Sig. _____
a ritirarlo all'ufficio di _____
e a darne ricevuta, esonerando con ciò l'Amministrazione
delle poste da qualsiasi responsabilità.

_____ addì _____ 19 _____

Firma _____

AVVERTENZA

Se la firma del delegante non è conosciuta all'ufficio di po-
sta deve essere autenticata dal Sindaco, o da un Notaio
o da un altro pubblico ufficiale; oppure garantita con
quella ben conosciuta di una terza persona di notoria
solventezza.

On. Sig. Sen. LUIGI DELIA TORRE

M I L A N O
Via Cernaia n. 2

Non sapendo se l'On. Bonomi si trovi ancora in campagna a Volta Mantovana o se si sia già trasferito a Roma, per maggiore rapidità mi rivolgo direttamente a Lei che saprà meglio dove comunicare con lo stesso On. Bonomi.

Come ho riferito a questi, per risolvere la questione dell'Alma ma Parens e per spingere il Comm. Giordani ad una decisione, io ho citato la Società avanti il Tribunale di Forlì per farla dichiarare inadempiente all'obbligo assunto e per ottenere il sequestro giudiziario dei terreni in contestazione. - Il Comm. Giordani, presso il quale essendo la sede della Società sono stati notificati i due atti diretti agli amministratori, ha fatto in modo che quello di Lei non fosse consegnato e quindi non so se l'abbia informata che la citazione aveva avuto corso e che sarebbe stata rinnovata nei Suoi riguardi, come ho fatto in questi giorni sempre alla sede della società in Bologna.

Nell'ultimo incontro che io ho avuto in questi giorni col Giordani egli mi ha detto che sono a buon punto le trattative con Lei per una sistemazione nel senso che o Ella rileverebbe l'intero affare, disinteressandolo con un largo compenso ovvero il rilievo sarebbe fatto da lui liquidando la Sua interessenza.

Ho ragione di dubitare che le affermazioni del Giordani non

rispondano che molto imperfettamente alla verità, tanto più che mi sembra che egli eviti studiosamente di anticipare anche la più piccola somma per le spese della tenuta; ma forse l'unica soluzione pratica e, allo stato delle cose, per Lei vantaggiosa sarebbe quella che Lei assumesse su di se per intero l'affare mettendo fuori il Giordani che, per quanto a me risulta, non credo che potesse vantare verso di Lei alcun serio diritto.

Se, come il Giordani ha accennato con qualche vago discorso, Ella è preoccupata della gestione della tenuta e dello sfruttamento balneare degli aranili che non saprebbe a chi affidare, io stesso potrei indicarle persona competente attiva ed onesta che avendo larghe conoscenze nella zona, potrebbe vantaggiosamente occuparsi di ciò che la interessa. - Del resto ritengo che, dopo completato il pagamento del prezzo al fallimento ed eseguita la costruzione delle due strade per cui vi è impegno col Comune di Misano e col Demanio, non occorra lo sborso di forti capitali. Sembra cosa decisa la costruzione della via litoranea da Ravenna a Cattolica con una spesa di 43 milioni, la quale darebbe pronto e deciso valore a tutti i terreni Verni.

Ciò che a me preme nell'interesse del fallimento è una risoluzione sollecita e per questo mi permetto di rivolgermi a Lei direttamente, pronto anche, se occorre, ad incontrarmi con Lei e con L'On. Bonomi quando volessero fissarmi un convegno per chiarire ed eventualmente definire.

Mi creda con distinti ossequi

Luigi Bonomi

Forlì 27 Settembre 1932

On. Sig. Sen. LUIGI DELLA TORRE

M. I. L. A. N. O.
Via Cernaia n. 2

Non sapendo se l'On. Bonomi si trovi ancora

in campagna a Volta Mantovana o se si sia già trasferito a Roma,

per maggiore rapidità mi rivolgo direttamente a lei che saprà

meglio dove comunicare con lo stesso On. Bonomi

Come ho riferito a questi per risolvere la questione dell'Al

ma Parens e per spingere il Comm. Giordani ad una decisione, io

ho citato la Società avanti il Tribunale di Forlì per farla di-

chiarare inadempiente all'obbligo assunto e per ottenere il se-

questro giudiziario dei terreni in contestazione. - Il Comm. Gior-

dani, presso il quale essendo la sede della Società sono stati

notificati i due atti diretti agli amministratori, ha fatto in

modo che quello di lei non fosse consegnato e quindi non so se

l'abbia informato che la citazione aveva avuto corso e che sa-

rebbe stata rinnovata nei suoi riguardi come ho fatto in questi

giorni sempre alla sede della Società in Bologna.

Nell'ultimo incontro che io ho avuto in questi giorni col

Giordani egli mi ha detto che sono a buon punto le trattative

con lei per una sistemazione nel senso che o Ella rileverebbe

l'intero affare, disintaressandolo con un largo compenso ovvero

il rilievo sarebbe fatto da lui liquidando la Sua interessenza.

Ho ragione di dubitare che le affermazioni del Giordani non

rispondono che molto imperfettamente alla verità, tanto più che

Voxli 27 settembre 1932

mi sembra che egli eviti studiosamente di anticipare anche la più piccola somma per le spese della tenuta; ma forse l'unica soluzione pratica e, allo stato delle cose, per Lei vantaggiosa sarebbe quella che Lei assumesse su di se per intero l'affare mettendo fuori il Giordani che, per quanto a me risulta, non credo che potesse vantare verso di Lei alcun serio diritto.

Se, come il Giordani ha accennato con qualche vago discorso,

Ella è preoccupata della gestione della tenuta e dello sfruttamento balneare degli arenili che non saprebbe a chi affidare, io

stesso potrei indicarle persona competente attiva ed onesta che avendo larghe conoscenze nella zona, potrebbe vantaggiosamente occuparsi di ciò che la interessa. Del resto ritengo che, dopo

completato il pagamento del prezzo al fallimento ed eseguita la costruzione delle due strade per cui si è impegnato col Comune di

Misano e col Demanio, non occorra lo sborso di forti capitali. Sembra cosa decisa la costruzione della via litoranea da Ravenna a Cattolica con una spesa di 43 Milioni, la quale darebbe prento e deciso valore a tutti i terreni verni.

Ciò che a me preme nell'interesse del fallimento è una risoluzione sollecita e per questo mi permetto di rivolgermi a Lei

direttamente, pronto anche, se occorre, ad incontrarmi con lei e con l'On. Bonomi quando volessero fissarmi un convegno, per

chiarire ed eventualmente definire.

Mi creda con distinti ossequi



Varese / Casiraghi
2 Ottobre 1832

Carrifino,

Ricevo la tua del 26 Luglio

1 Ottobre nonché la copia della
estrazione - Il rinviare per 7 Ottobre
può consentire qualche maggior age-
di difesa.

La difesa procurata dal Calda è
per essere sottile all'occhio ma sopra
culturalmente spirituale. Almeno bene
attenti ai trabocchetti.

2. Che il Curatore non è sotto il
aspetto poco convinto in rapporto
a quanto altri incarichi che sostituiscono

quelli del fondam. Invece occupo
una sede le frasi ^{del momento} di fatto; pero
Quena pud che pratica una linea
in scoss successo e allora?

3^o In telegrafii il fondam
pud scorsu gh'rispon telegraf
pocamente in prech' h' mossa
una un spio lo pura' allora
lasero protestare? In telegrafii
che pagano un eccetto de 6000
e spio che di content amon

Truando una Offera Bando
alvostaja boaria - G. Verulli
fatto.
Cordiali saluti in tuo
Fria Bruy e Parigi fatto Luigi

Banca Belinzaghi

Milano 3 Aprile 1832

DIREZIONE

Caro Bonomi,

Appreso a tutte le precedenti considerazioni
che il furore si ordina non ha naturalmente
mai pagato nemmeno per la parte un centesimo
del suo debito e io ho dovuto scrivere che
L'5000 perche' la Belinzaghi acconsente
al riscatto.

Ugo quindi provvedere e tentare col far bene
le cose e unirmi i miei sforzi da fare nel
nostro ~~caso~~ interesse mettendo presto i signori
che si lamentano.

Risposta la lettera mi accorgo che la
lettera dell'avvocato Bando non è stata
per emergenza credo che l'ami di me debba
a voce.

Io farò subito le pratiche colla ven.
Missiroli per vedere se si accoppierà il
suo affetto; ma tu dovresti cercare di
fare un scappato a Milano al più presto, non
se fosse preceduto, per metterci d'accordo tu
tutto, almeno se fosse dopo quella data
bisognerebbe venire a Venezia - Informami
del tuo arrivo ed allora ti risponderò subito dal
tuo

Amico

Deputato
Serissimo prima perché probabilmente
sarà ritornato a Milano

Instrutto per tua nuova 10 saci
 a Budaco succeduti 3 ind. e
 le saci libere potran venire altrimenti
 cambi'anche in una posizione occasionale.
 Quali sono gli argomenti che possono
 smentire la concezione tradizionale
 individuata nel modello?

1. Il costo di registrazione della invenzione
 non è nulla. Il tuo calcolo
 sarà coprire il denaro necessario?

Quali sono gli argomenti in senso
 favore anche rispetto alla concezione

1. Giuseppe suo non esplicitamente
 scritto nel fatto che è escluso ogni impegno
 mio per ulteriore cifra oltre quella attuale
 della concezione per il lavoro in natura.

2. Non una concezione della ricerca
 attuale dell'associazione di Poli / con
 Berboj

3. Mio estato di L 30000 per l'Alma
 Parenti che non aveva nessuna solido in
 cassa mentre versati i 3/10 e non mi pie
 gati doveva essere che in una parte

4. Mio estato di Giardani di L 20000 per
 imbarcare le scote morte del S. S. S.
 che gli si preleva bene dalla cassa

5. Mio estato di L 30000 di cui 10000
 raccolte con un scritto che l'Alma Parenti
 letto di un'accoltazione dell'Alma Parenti
 al cui pagamento dovute intervenire

6. Estato di Belingagli per una tratta
 del Giardani in S. S. S. di L. S. S. e poi
 di una cooperativa di Polopio ^{che diventa sottile} e poi
 di una accollatura sua che prima a
 dover pagare di L 17000 estato per imbar
 care ma che non pagarmi

Tutto elemento che mi pare già spiegato
 pienamente l'associazione e della concezione
 attuale il Giardani ^{di S. S. S. associati} di appoggio in capo
 meo e con ogni altro

AVV. LUIGI BEMBO
FORLÌ



Onorevole Signor

Sen. LUIGI DELLA TORRE

M I L A N O
Via Cernaie n. 2



MILANO
* 8 - C *
98 - IX
1-7-1
SERVIZIO - DISTRIBUZIONE

Volta Mantovana, Gattolico 22

Egregio avv. Bembo,

Ho conferito a lungo con il sen. Della Torre circa i suoi rapporti col Giordani nella Società Anna Farnes e circa i rapporti fra la detta Società e il Faldamento Verini ch'ella rappresenta.

Il senatore Della Torre mi ha dimostrato che, ~~nella difficoltà~~ ~~per la quale~~ nell'ora attuale

non gli è possibile regolare ^{invece} la situazione dell'Anna Farnes e dargli ^{con} la libertà di azione necessaria per trovare altri mezzi, ~~come~~ come era preveduto

negli accordi sociali. Egli ha
cominciata quest'opera delicata
e non facile, ma occorre tempo
per portarla a conclusione.

In tale situazione di cose
l'Alma Parens non è certo in
condizione di far fronte ai propri
impegni e bisognerebbe che il Fallimento
abbia qualche ^{ulteriore} pazienza. Per questo
~~se le sarà possibile~~ ~~potrebbe~~
~~a qualche nuovo rinvio della~~
~~causa chiamata per~~

~~Se~~ che è avvenuto il 7 ottobre
al Tribunale di Tortona. ~~Se~~

~~anche al Giudice il quale~~
~~dovrebbe tener ingiunto~~
~~il Della Torre~~

Io non
ne sono stato informato
spero si sia rinvio ^{ma}
Con ogni cordialità dev.

Volta Mantovana, 10 ottobre
1932.

M.^m
W. comm. Giordani,

Non ho risposto subito alla sua lettera perché desideravo avere prima un colloquio col senatore Della Torre.

L'azione del fallimento Verani per esigere l'adempimento ^{giudiziaro} della obbligazione preoccupa molto il senatore, già - al di sopra e al di sotto - egli ha avuto vicende della causa - egli ha avuto la prova che ~~la~~ l'art. 8 del patto secondo il quale Gella esonera il senatore Della Torre dall'obbligo di provvedere a tutto il relativo finanziamento, e accetta di curare la provvista dei fondi 47, ma ha avuto pratica attuazione; e la inadempienza di quel

giatto minaccia & seriamente
la il buon esito dell'affare
con conseguenze che possono
diventare gravi.

È su questo punto della
provista dei nuovi fondi
che il sen. Della Torre ha
le maggiori preoccupazioni; ed
~~è interessata di~~

è al fine di riesaminare
le possibilità ^{anche finanziarie} della Società.

Anna Pareus che egli vivan-
mente desidera avere lo
statuto, ~~scritto~~ avere notizie
precise della vita sociale,
e avere infine un programma
concreto per l'avvenire.

Le sarò grunido "a fca" grato
se Ella vorrà, o direttamente
o ~~a~~ a mezzo degli egregi
avvocati Fabbrini e on. Calda,
farvi avere lo statuto sociale
e gli elementi tutti per
chiarire al Della Torre una
situazione che molto lo
preoccupava.

Non le nascondo che il
Senatore è stato anche
molto sorpreso nel leggere
nella citazione del curatore
art. Bernbo, la notizia che
nulla è stato ^{ancora} versato in
conto delle sorte vive e
morte, tranne il ricavo
del raccolto granario. Il Senatore

^{proprio l'altro ieri,}
mi avvertiva, che egli ha
mandato a lei per le
scorte morte £ 20,000 (in
tanti assegni bancari) e per
le scorte vive £ 30,000 (e cioè
£ 20,000 in assegni e £ 10,000 in
effetti pagato poi a scadenza). Mi ha
su questo punto desidera
mente avere chiarimenti
viva
notizie.

~~Le invio i miei assegni~~
~~Le avverto che~~ Nell'avvertirla
che io sarò fino al 19 corrente a
Volta Mantoviana, e poi in seguito
a Roma, le invio i miei
assegni.
des.

Forlì 11 Ottobre 1932

On. Sig. Avv. IVANOE BACCARINI

VOLTA MANTOVANA

Rispondo prontamente alla Sua gentile lettera delli 9 corrente.

Veramente le notizie che Ella mi comunica mi hanno alquanto deluso, perchè ritenevo che fosse possibile un accordo abbastanza sollecito fra il Sen. Della Torre e il Comm. Giordani per il disinteressamento di questi. = D'altra parte, se il Sen. Della Torre vuol abbandonare l'affare io potrei cercare persona pronta a rilevarlo purchè naturalmente l'Alma Parens fosse disposta a perdere L. 150.000 o 200 mila sulla somma versata.

Io ho continue pressioni dai Verni e dal Tribunale per definire quest'affare e perciò, mentre il Giordani si è costituito io all'udienza del 7 corrente ho rinviato nuovamente la causa per reiterare la citazione nei riguardi del Sen. Della Torre, a cui faccio notificare l'atto, ai termini del capov. 1° art. 139 cod. proc. civ. alla sede della Società presso il Comm. Giordani. Ora la causa verrà richiamata all'udienza del 21 corrente nella quale, salvo fatti nuovi, insisterò perchè sia fissate il giorno della spedizione.

Mi creda coi più deferenti ossequi

Luigi Bembo

AVV. LUIGI BEMBO

FORLÌ

On. Signor

Avv. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

(Mantova)

*in deposito
custodito*

a D. L. Bertoni

*il 11 Maggio
1952*





Angelo Giordani
Bologna (26)
Via Galliera 32
Tel. 30-85

Bologna 17 Ottobre 1932 X°

racc.
=====


A S.E. l'avv. IVANOE BONOMI
Cavaliere dell'Annunziata
VOLTA MANTOVANA
=====

Ebbi la preg/ sua del 10 corrente e poiché un colloquio con Lei si rende assolutamente necessario avevo divisato di recarmi costì a VOLTA. Poi ho pensato che potesse dispiacerle essere disturbato costì o che comunque l'atto non autorizzato, potesse parere una eccessiva libertà da parte mia ed ho creduto di rimettere a Roma la visita, a meno Ella non ritenesse nel passare, di fermarsi un momento a Bologna anche per incontrarsi con l'on. CALDA che sarebbe lietissimo di prendere accordi con Lei.

Qui unita Lei ha copia di una lettera che con questo stesso corriere invio al SENATORE DELLA TORRE e che risponde anche all'ultima parte della sua lettera, là dove Lei parla di cifre e di versamenti del SENATORE.

Le rimetto anche la citazione reiterata al SENATORE; non so cosa succederà all'udienza del 21 per la quale occorre prendere accordi col BEMBO. Per sua norma il procuratore a Forlì della Società è l'avv. REMOLO BONDI, corso V. Emanuele 14, FORLÌ'.

Attendo un suo rigo che mi dica quando potrò incontrarla ed intanto la prego tenermi, Eccellenza, per il devmo



= Una copia di lettera =
= Un atto di citazione =

per telegrammi: Commendator Giordani - Bologna

FAMILIANO - FABRIANO



R. TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ

G O P I A

Ad istanza dell'Avv. Luigi Bembo, nella sua qualità di curatore della Ditta Fratelli Verni di Cattolica e come tale autorizzato con decreto del Giudice Delegato al fallimento delli 11 Settembre 1932, residente a Forlì e per elezione domiciliato in Forlì stesso presso il suo procuratore Avv. Comm. Luigi Centi;

Ritenuto che l'istante, in seguito ad autorizzazione del Giudice Delegato, ma con riserva dell'omologazione del Tribunale, vendeva nel Febbraio scorso alla Soc. Alma Parens con sede in Bologna, rappresentata dai suoi amministratori Comm. Angelo Giordani e Sen. Luigi Della Torre i terreni di proprietà Verni, in parte arenili in parte a coltivazione, posti in Comune di Misano e confinanti dalla parte di Riccione col Rio Alberelle e dalla parte di Cattolica col fiume Conca, a monte con la Ferrovia dello Stato e a mare col limite della proprietà Verni, della superficie, designata soltanto come elemento di indicazione e senza garanzia a parte del venditore, di ha 115 circa;

per il Sen. Luigi
Della Torre =====

Che il prezzo fu stabilito a corpe in L. 1.175.000 delle quali L. 300.000 da versarsi contestualmente alla firma del preliminare, L. 300.000 entro il Giugno 1932, altre L. 300.000 alla fine Settembre dello stesso

so anno e le residue L. 275.000 alla fine Dicembre 1932, con decorrenza a favore del fallimento del 1° Genn. 1932 degli interessi sul prezzo nella misura del 5%, oltre l'obbligo del rimborso dell'imposta di ricchezza mobile.

Che, successivamente (precisamente il 28 Maggio 1932) e conforme ai patti del contratto, l'Alma Parens rilevava dall'Amministrazione fallimentare, in base a stima di periti, il bestiame esistente nei poderi e le scorte morte per un importo complessivo di L. 81.900 che dovevano essere pagate, ai termini della consuetudine locale, nei 29 giorni;

Che però l'Alma Parens non ha versato né le L. 300.000 della rata di prezzo scaduta al 30 Giugno scorso, né l'importo del bestiame e scorte morte, mentre uno dei suoi Amministratori (il Comm. Giordani) ha dichiarato che non potrà pagare in termine neppure la rata di L. 300.000 che andrà a scadere alla fine del mese corrente, dovendo prima procurarsi la somma attraverso un'operazione di mutuo, e solo a parziale pagamento dell'importo delle scorte ha ceduto all'istante il grano di parte padronale ricavato dai terreni in questione, da cui si realizzerà complessivamente una somma che non supererà certo le lire 32 = 33000;

Che nei rapporti intervenuti fra l'istante e l'Alma

Parens deve ravvisarsi, non un contratto bilaterale, alla cui esistenza fa difetto da parte dell'Amministrazione fallimentare l'omologazione del Tribunale che, non essendo intervenuta, impedisce il sorgere di una efficace obbligazione della curatela, ma una promessa di acquisto da parte della Società, accettata dalla curatela, che ha diritto pertanto di esigere l'adempimento e, in mancanza, il risarcimento dei danni;

Che a tutela dei diritti del fallimento l'istante intende provvedere giudizialmente, ottenendo frattanto il sequestro giudiziario dei terreni e demme scorte relative;

Che perciò l'istante, dopo avere dato avanti questo Tribunale il Comm. Angelo Giordani quale uno degli Amministratori della Alma Parens, il quale infatti si è costituito in giudizio ha dovuto con atto 27 Settembre 1932 Uff. Giud. Casalini citare l'altro Amministratore della Società Sen. Dott. Luigi Della Torre per l'udienza del 7 corrente;

Che non essendo il Sen. Della Torre comparso in giudizio nè essendo stato d'altra parte citato in persona propria, si rende necessario rinnovare la citazione nei suoi riguardi;

Ritenute quant'altro ecc.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al R.

Tribunale Civile di Bologna

HO NUOVAMENTE CREATO

come cito con l'atto presente il Sen. LUIGI DELLA TORRE nella sua qualità di amministratore (insieme al Comm. Angelo Giordani) della Soc. An. Alma Parens con sede in Bologna Via Galliera n. 32 a comparire avanti il Tribunale Civile di Forlì alla sua udienza del giorno 21 (ventuno) Ottobre 1952 ore 9 antimeridiane per ivi con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante gravame e senza cauzione sentire: 1° dichiararsi la stessa società Alma Parens inadempiente alla promessa di acquisto dei terreni sopradescritti e al contratto di acquisto del bestiame e scorte morte e tenuta perciò al risarcimento dei danni tutti derivati e derivandi all'Amministrazione fallimentare in conseguenza del suo inadempimento, danni che, a prescindere per ora da minori titoli, dovranno stabilirsi nel minor prezzo che il fallimento andrà a ricavare in una successiva rivendita dei terreni e delle scorte in confronto al prezzo pattuito con l'Alma Parens. 2°) ordinarsi frattanto ai sensi degli art. 11 1875 n. 1 cod. civ. e 921 cod. proc. civ. il sequestro giudiziario dei terreni e delle scorte di cui sopra, con la condanna della stessa Alma Parens nelle spese ed onorari.



Con diffida che non comparendo si procederà in sua contumacia.

Il Presidente del Tribunale Civile di Forlì - Sull'istanza verbale del procuratore dell'attore - Ritenuta l'urgenza e visti gli art. 876 cod. comm.

147, 154 cod. proc. civ. - Abbrevia il termine a comparire della metà fissando per la comparizione l'udienza dell'11 Ottobre corrente, con che la citazione sia notificata non più tardi del 15 corrente.

Forlì 11 Ottobre 1932

IL PRESIDENTE

Il Cancelliere f. Pollera Orsucci

f. Musso La presente copia del suddetto atto di citazione è stata da me sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto al R. Tribunale Civile di Bologna notificata al Sen. LUIGI DELLA TORRE nella sua qualità di Amministratore (unitamente al Comm. Angelo Giordani) della Società Anonima Alma Parens con sede in Bologna Via Galliera n. 32 (presso il suddetto Comm. Angelo Giordani) portando la copia stessa nella anzidetta sede della società medesima e quivi consegnandola in assenza dello stesso Sen. Della Torre, a mani della signora

Luigia Gaspari, moglie del sig. Comm. Giordani, che mi ac-

La della consegna all'interposto, avvenuta
Tralogue il 13 ottobre 1952

Francesco...
COMMESSO AUTORIZZATO
(Decreto Presidenziale 7-11-929)

L'Ufficio Giudiziario

Giurinale



N. 1076 Rep.	
DIRITTI	
Atto	12.20
Notte e top.	2.80
Costa	1.50
...	1.100
Warg	3.50
...	12.50
...	1.100
...	15.90
...	1.50
...	1.100

Bologna 17 Ottobre 1932 X°

racc.
=====

Illustre DOTT. LUIGI DELLA TORRE
SENATORE DEL REGNO
via Cernaia 2- M I L A N O =

Il giorno 12 corr. a Milano, nel n/ incontro della mattina alle 10, Ella mi chiese se avevo ricevuto una sua racc. esp. inviata il giorno prima al che io risposi che ciò non poteva essere avvenuto essendo io partito alle 5 e 20 minuti da Bologna. Però Ella non mi parlò del tono della sua lettera che trovai al mio ritorno a Bologna ed alla quale non risposi temendo di dimenticare il rispetto che io debbo alla età ed alla posizione di Lei.

MI LIMITERO' DUNQUE A DIRE CHE CIO' CHE LEI ASSERTA NON E' ESATTO E CHE LEI NON PUO' TENDENDO INVOCARE L'ATTENUANTE DELLA BUONA FEDE, et de hoc satis

Debbe riferirmi alla mia racc. del 14 Settembre u.s.: l'effetto di Lire 10.000-- come Lei sa, potei rinnovarlo al 20 corrente; ma ora occorre pagarlo. Il Direttore del BANCO PETRONIANO mi ha già avvertito in questo senso. Ora occorre Lei mi mandi in tempo utile o mandi al BANCO PETRONIANO le lire 10.000 di cui sopra prima del 20 a scanso disguidi. (L'indirizzo esatto é : BANCO PETRONIANO, via Venezia 3, Bologna).
Invio copia della presente a S. R. BONONI e mi rassegnò, devno

L.S. Per il giorno 24 corrente
avrò pronto tutto il materiale
risale per l'on. Motta.

Bologna 2/11/32 XI

~~1000~~

Il Senatore Luigi Della Croce
Via Cavour 2 Milano

formato da Napoli dopo
un'effusione di qualche giorno
fuori il mio telegramma
del 26/10 che mi confida

di ~~titolo~~ richiama la Futta.

So la compagnia invece a titolo in
fatti ne ho proprio abbattuto del

bell'altro in cui ho per me
ho cercato negoziare la fa

ma pericolo e antropo

anche per venti crispi con
hoie che poi non ritira tutte
le che matrimoni della qual
toto, un qualcuno, chissà chi

1000

R BOLOGNA (N. 14)
493



9
Bello in fatto
migliaia belle
10 lire

Senatore del Regno
Via Cassio 2 Milano



Comm: ANGELO GIORDANI
 Via Galliera, 32 - BOLOGNA
 Telefono intercom. 23-083
 intercom.

ISTITUTO DI CREDITO DI MILANO

SOCIETÀ ANONIMA - SEDE CENTRALE IN MILANO

...

DIREZIONE

...


MILANO 10/11/32 193.....
VIA S. PAOLO 9
TELEFONO 89.433

Caro Enrico,

Proprio subito alla tua tua del 9 per
avvisarti che ho telegrafato al f. redani di
rimuovere le cambie che scadevano lunedì e
venerdì che lo puoi. Che non le rinvieranno esp.
subita i protesti, perché in mancanza scritto ho
la comprensione che tu hai visto lo autografo a

a foini e foini necessari che s'h' obvera
trovare da lui o con altri suoi -

L'unico libro che ^{informa} ~~contiene~~ di questa cosa mi dice
che de loro sono cognosco un centinaio. Si intende

costa di fare prima un cappata e di andare per venire
a Bivio o lunedì e martedì venturo 19^o eudi intanto
sentirò dell'unico di ~~Roma~~ qui che vedrà sabato
nel pomeriggio la notte che la racconto e che può dare.
Tossa la sera e credimi con meghor sabato h' di




G. S.

M^{re} Avv. Franco Bonomi

Piazza della Libertà

A. 4

Roma



ROMA
10-11
11 XI
32 XI
STRIGLIONE

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1930) (A VIII)

INDICAZIONI DI URGENZA

urgente	oppure	D	Avviso di ricevimento urgente	oppure	PCP
Urgentissimo		UGS	Per proseguire		FB
Prioritariamente urgente		PU	Per proseguire pagato		FSP
Difficile	}	LCF	Posta raccomandata		PR
		LCO	Espresso pagato		XP
Risposta pagata e (lire e franchi ora)	}	LCD	Da consegnarsi in mani scelerate		MP
		RP	Per posta integrale		TR
Telegramma sollecitato		TC	Per posta		GP
Avviso di ricevimento telegrafico		PC	Per posta raccomandata		GPR
Avviso di ricevimento telegrafico urgente		PCU	X editto		TM
			Comunicare tutti indirizzi		CTA

UFFICIO TELEGRAFICO di
ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
 Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
 Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il ... 1933 ore ...
 Del circuito N. 103 Ricevente



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, di seguito da una ora (per telegrammi) o due ore (per telegrammi) dopo il nome del luogo d'origine, secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	MILANO	88933	24/22	11	18	15	

PREVENGOTI NOTO SIGNORE COMPI OGGI OPERA INBUALETCABILE
 URGE VEDERCI DOMANI STUDIO ZANETTI TELEGRAFAMI CERNAIA 2 :
 DELLATORRE =

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTACIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN EBENZIONE DA QUALSIASI TASSA

ROMA

4 ROMA =

AVVOCATO BONONI, PIAZZA LIBERTÀ

M. di recapito - rimesso al fattorino ad ore

TELEGRAMMA

2045

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando
è incaricato di una riscossione.

N. B. - Primo lembo da piegare



INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1930) (A VIII)

URGENZA

TIPI DI URGENZA

Urgente	oppure	D	Avviso di ricevimento postale oppure	PCP
Urgentissimo		UGS	Far proseguire	FS
Posto di urgenza		PU	Far proseguire pagato	FSP
		LCF	Posta raccomandata	PR
Difesa		LCO	Coperto pagato	XP
		LCD	Da consegnarsi in mani proprie	MP
Risposta pagata a lire o franchi sviz.		RP	Firma + telegram	TR
Il pagamento cartaceo		TC	Firma sola	GP
Avviso di ricevimento telegrafico		PC	Firma sola raccomandata	GPR
Avviso di ricevimento telegrafico urgente		PCD	A indiritto	TM
			Comunicare fatti locali	CTA

UFFICIO TELEGRAFICO
DI
ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.

Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.

Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto # *11* *2250*
Pel circolo N. *103* *Int*



Le ore si contano sul 2° meridiano al tempo medio dell'Europa centrale, e sul 12° 45' di seguito da una mezzana.
Nel telegramma impresso in verde, il nome del luogo d'origine del telegramma, il secondo quello della parte, e altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

OTT. X 21 - 2

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	
					Giorno e mese	Ora e minuti
			2032	DD MILANO	69789	17 11 20 15

ROMA

= ARRIVANDO DOMANI RAPIDO HOTEL MAJESTIC ATTENDIMI INVECE
COSTI GRAZIE = DELLATORRE =

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN EGENZIONE DA QUALSIASI TASSA

LIBERTÀ & ROMA

URGENTE IVANE BONONI PIAZZA

URGENTE

341

TELEGRAMMA

ROMA

455

2730

Nulla è dovuto al fattorino per recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando
è incaricato di una riscossione.



N. B. - Primo lembo da piegare

Società Romana di Elettricità

ANONIMA - SEDE IN ROMA - VIA POLI 14
CAPITALE L. 250.000.000 VERSATO

Roma, 7 Dicembre 1932/XI°

Ecceellenza,

Le sarei molto grato se Ella volesse cortesemente
ritornarmi il volumetto "Atti relativi allo Impianto
Conserziale di Tivoli", del quale sono esaurite le co-
pie, e che è per noi.....pane quotidiano !

Perdoni il disturbo, e nell'occasione gradisca i
miei più devoti e deferenti saluti.

S.E.
CAV. I. BONOMI
Piazza Libertà, 4
ROMA

Per =
J. H. Monty
restituito il
giorno 7 dicembre -

Roma, 3 dicembre 1922

Caro

La vostra lettera mi ha fatto molto piacere e mi ha dato un'idea di quanto sia grande il vostro interesse per la nostra opera. Vi ringrazio molto per le parole che mi scrivete e per le notizie che mi date. Sono certo che il vostro lavoro sarà fruttuoso e che contribuirà molto alla causa che ci occupa.

Caro

*Amici
Saverio Bibb. Vatta*

Stampato in Roma
presso la tipografia
di S. Maria della Pace
n. 100

Roma, 19 dicembre 1832

Mio caro Della Torre,

Pi pensando al nostro
colloquio di ieri, e ricordando ciò che mi hai
detto circa le offerte ^{che tu mi} pervenute ^{per} ~~per~~ ^{il} ~~per~~ ^{la} ~~la~~
all'acquisto dell'alloggio della signora Carolina
mi preme far^{ti} presente a come considero
giur^{ti}.

Le cose ~~pa~~ ^{sembrano}, l'alloggio ~~era~~ ^è ~~adatto~~ ^{compreso}
~~alla~~ ~~causa~~ causa bonorum, di profama
~~di~~ ~~stipulazione~~, non vedo la ~~me~~ ^{opportunita}
che tu abbia a impegnarlo. Pensavamo
i cessionari a venderlo, e il prezzo
della vendita ~~avete~~ ^{avete} ~~sara~~ ^{sara} per te assoluta-
mente indifferente.

Se invece, l'alloggio restasse a te, non
addiventandosi alla causa bonorum, allora
~~mi~~ ~~fa~~ ~~tu~~ ^{avresti} ~~completare~~ ^{la} ~~opera~~
buona fin fatta verso la signora Carolina
concedendo la preferenza all'amico
di Milano, che intende acquistarlo
per trasperirlo per ~~il~~ ~~proprio~~

Alla signora Carolina Stern:
Sap' a questo proposito debbo
dirti che se l'amico di Fileno
non potesse, col suo gruppo, raggiungere
la somma necessaria, io mi propongo
di chiamare a raccolta pochi e
fedeli amici ~~per~~ ~~completare~~ devoti
alla memoria di Geovida.

E' per questo appunto che vorrei che
tu non prendessi ^{alcun} impegno, evitando
cosi che l'alloggio, che contiene tante
care memorie, passi con nostro grande
in mani estranee.

Cordiali saluti del tuo aff.

CONDIZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1930) (VIII)

INDICA = CE BONONI 4 14 15	D = Avviso di ricevimento postale aggiunto UGS = Far proseguire PU = Far proseguire postale LCF = Posto raccomandato LCO = Espresso pagato LCD = Da consegnarsi in mani proprie RP = Farne telegramma TC = Farne posta PC = Farne posta raccomandata X = X telex PCD = Contattare telegraficamente	PCP = Avviso di ricevimento postale aggiunto PS = Far proseguire FSC = Far proseguire postale PR = Posto raccomandato XP = Espresso pagato MP = Da consegnarsi in mani proprie TR = Farne telegramma GP = Farne posta GPR = Farne posta raccomandata TM = X telex CTA = Contattare telegraficamente
-----------------------------------	--	---

UFFICIO TELEGRAFICO
DI
ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio dei telegrafi.
 Le tasse riscosse in mano del ricevente in seguito a rifiuto o irrispettabilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
 Il destinatario è invitato a ritirare l'opuscolo presentato dal fattorino ed a segnarsi la data e l'ora della consegna del telegramma, in mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il **10 124** ore **03**
 Del circuito N. *For* Ricevente



La rete di pontoni sul mare è corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi internazionali si applicano i tempi di seguito da una tabella speciale.
 Nei telegrammi telex il primo numero dopo il nome del luogo di origine indica la quota del telegramma, il secondo quello della rete, gli altri le date, l'ora e minuti della presentazione.

CORRENDA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	ROMA						

271 BOLOGNA 7112 20 10 16=

**MARTEDI 14 CORRENTE SARO MILANO ORE 15 PRESSO
 ON DELLA TORRE = VANNINI**

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEQUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

ROMA

CELLA LIBERTA' A ROMA =

AMOCATO IVANOE BONONI P.

N. di recapito - Rimesso al fattorino ad ora

111

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino per recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

N. B. - Primo lembo da piegare



1710
R 17



25 febbraio 1932 X

MUNICIPIO DI MISANO IN VILLA VITTORIA

PROVINCIA DI FORLÌ

•

IL PODESTÀ

||

On. Marchese ,

ho appreso con piacere che le trattative con l'Avv. Bembo sono perfezionate : quale Podestà del luogo rivolgo un saluto al nuovo proprietario di questi importanti arenili sui quali questa onesta e forte popolazione di lavoratori attende di portare l'opera sua e di ricavare un giusto compenso .

Col perdurare della stagione invernale e della disoccupazione , il Comitato Opere Assistenziali da me presieduto , soccorre i bisognosi con distribuzioni mensili di viveri , ognuna delle quali costa non meno di L,3 mila . (ne abbiamo già fatte tre di tali distribuzioni) . Il C.O.A. mi incarica di pregarLa di voler fare una offerta in danaro e meglio ancora di dar modo al Comitato stesso di fare una intera distribuzione dedicata in onore di V.S.On. nuovo proprietario del nostro vasto arenile .

Spero aver presto l'onore di vederLa qui nei
suoi nuovi possessi e di potermi adoprare a renderLE
agevole quanto sta per intraprendere .

Col maggiore ossequio.

Roberto Simeoni Moratti

On. Senatore

Marchese Luigi Della Torre

Via Palestro 2 MILANO.

ALLEGATO Lett. A/ n. 5817

Forlì li 19 Febbraio 1932

Col presente atto privato in doppio originale da valere per ogni migliore effetto di legge l'Avv. Luigi Bembo nella sua qualità di Curatore del Fallimento della Ditta Fratelli Verni ed opportunamente autorizzato con decreto del Giudice Delegato al fallimento dell' 1. Febbraio 1932, previo conforme parere della Delegazione di Sorveglianza, da un lato e dall'altro la Soc. Anonima "Alma Parens" con sede in Bologna in persona degli Amministratori sig. Comm. Angelo Giordani e Sen. Luigi Della Torre, che ha delegato a rappresentarlo per questo atto speciale l'Avv. Gustavo Fabbri mediante lettera 25 Gennaio 1932, che viene consegnata all'Avv. Bembo, con intervento altresì dello stesso Comm. Angelo Giordani in proprio ai soli effetti della rinuncia di cui infra.

Premesso che il Comm. Angelo Giordani proponeva al passivo del fallimento della Ditta Verni l'insinuazione di un reddito di L. 650.000.= in dipendenza di anticipazioni fatte in relazione a trattative corse con la stessa Ditta Verni per l'acquisto di arenili di proprietà della medesima in Comune di Misano e per risarcimento di danni, e tale suo credito veniva dal Tribunale di Forlì con sentenza 15 Maggio 3 Giugno 1931 ammesso per L. 100.000.= ordinandosi per il restante la produzione da parte dello stesso Giordani di alcuni documenti.

Che mentre la sentenza suddetta, ora ancora suscettibile di appello, il Comm. Giordani per persona da nominare ha proposto all'amministrazione fallimentare l'acquisto della stessa

zona di arenili per cui erano state fatte precedenti trattative, con la rinuncia ad ogni effetto della sua domanda d'insinuazione di credito dando affidamento altresì per la sistemazione dei rapporti fra la Ditta Verni ed il Comune di Misano relativi all'acquisto di parte degli arenili oggetto della trattativa.

Che ora il Comm. Giordani ha dichiarato che la persona per la quale egli faceva l'offerta era la Società Anonima "Alma Parens" che infatti interviene come sopra per il perfezionamento del contratto.

Tutto ciò premesso e ratificato :

- 1°) L'Avv. Luigi Bembo vende alla Soc. Anonima "Alma Parens" che acquista i terreni di proprietà Verni in parte arenili, in parte a coltivazione, posti in Comune di Misano e confinanti dalla parte di Riccione col Rio Alberello e dalla parte di Cattolica col fiume Conca, a monte con la Ferrovia dello Stato, per una superficie complessiva di mq. L. 150.000.= circa, che viene però indicata come semplice elemento di designazione e senza alcuna garanzia da parte dell'Amministrazione Fallimentare. In altri termini s'intende venduta a corpo tutta l'attuale proprietà Verni a mare della Ferrovia e fra il Rio Alberello ed il Conca.
- 2°) Il prezzo globale è stabilito a forfait in L. L. 175.000.= (lire un milione centosettantacinquemila) delle quali L. 300.000.= saranno pagate contestualmente alla firma del presente preliminare, L. 300.000.= entro il 30 Giugno

3)

1932, L. 300.000.= entro il 30 Settembre 1932 e le ultime L. 275.000.= entro il 31 Dicembre 1932, con decorrenza a favore dell'Amministrazione fallimentare dal 1° Gennaio 1932 degli interessi sul prezzo stesso nella misura del 5% e con obbligo altresì all'acquirente del rimborso dell'eventuale imposta di ricchezza mobile.

- 3°) La vendita avrà effetto retroattivo col giorno 1° Novembre 1931 e da questa data la Società acquirente farà suoi i redditi e avrà a suo carico le imposte. La immissione in possesso della compratrice avrà luogo non oltre il mese corrente.
- 4°) Sono esclusi dal prezzo come sopra stabilito e perciò dovranno essere pagati a parte e in base a stima da farsi nei modi di consuetudine prima dell'immissione in possesso, il bestiame e le scorte morte relative ai poderi.
- 5°) Le somme dovute dal Comune di Riccione a compenso della derivazione di acqua per l'acquedotto, delle aree vendutigli (mq. 27.000.= circa) e delle servitù stabilite a suo favore spetteranno esclusivamente all'amministrazione fallimentare; ma la società acquirente dovrà rispettare le aree cedute e le servitù concesse come agli accordi intervenuti fra la ditta Verni e lo stesso Comune di Riccione; di cui la stessa Società

4)

acquirente dichiara di aver avuto conoscenza, per le comunicazioni del Curatore, mentre rimarrà surrogata alla ditta Verni nelle servitù e diritti che questa si è riservata a proprio vantaggio nei predetti accordi col Comune di Misano.

6°) L'acquirente assume a suo carico tutti i lavori che la Ditta Verni si era obbligata di eseguire in virtù delle condizioni stabilite col Comune di Misano e risultanti dalla deliberazione di quel Consiglio comunale dell' 30 Novembre 1924, approvato dall' Autorità tutoria l' 8 Marzo 1926, rilevando da ogni responsabilità e molestia il venditore. Rimane fermo unicamente l'obbligo della Ditta Verni di cedere gratuitamente le aree occorrenti per la costruzione delle strade cilio e Vandi nella parte della Ferrovia alla strada provinciale e di fornire gratuitamente il terreno occorrente per il rilevato delle strade stesse da ricaversi però nel luogo che sarà indicato dal venditore il quale non dovrà essere lontano più di 50 metri dalla estremità verso la ferrovia delle strade anzidette. Il venditore tuttavia sarà esonerato dall'obbligo di alterare le strade, che viene accollato alla società acquirente.

7°) L'acquirente avrà diritto anche immediatamente dopo ottenuta l'immissione in possesso di sopprimere la conchiusa del podere Boaria esistente lungo il viale

detto dei fienili e di modificare a suo piacimento la casa dello stesso podere. Non potrà però atterrare o modificare radicalmente altri fabbricati se non dopo aver pagato almeno due rate di prezzo.

- 9°) La stipulazione dell'atto notarile di vendita avverrà dopo pagato l'intero prezzo. Tuttavia l'acquirente potrà richiedere la stipulazione anche prima purchè abbia versato complessivamente almeno L. 600.000.=

In questo caso le spese dell'ipoteca legale a favore del venditore saranno a carico del compratore stesso e sarà pure a suo carico l'obbligo del rimborso della imposta di ricchezza mobile.

- 99) Le spese tutte del contratto sono a carico dell'acquirente.

- 10°) Essendo i terreni che formano oggetto della presente vendita provenienti in parte dal Demanio dello Stato, attraverso il Comune di Misano, l'Avv. Bembo nella sua espressa qualità di obbliga di prestarsi a portare a termine le pratiche già iniziate con lo stesso Comune di Misano e col Demanio per ottenere le sanatorie e gratifiche opportune relativamente agli obblighi di esecuzione di lavori che non sarebbero stati adempiti in termine.

6)

11°) Il Comm. Giordani, conformemente alle promesse rinuncia al credito inserito al passivo del fallimento Verni con la compensazione delle spese della causa di contestazione ed il curatore accetta la rinuncia.

f.to Luigi Bembo = f.to Angelo Giordani e in proprio per la rinuncia all'impugnazione di credito.

f.to Avv. Gustavo Fabbri, per incarico del Senatore Della Torre nella qualifica.

Allegato lettera B/ N. 5817

Sig. Avvocato Gustavo Fabbri. = A sensi dell'art. 23 dello Statuto dell'Alma Parens e nella mia qualità di amministratore della medesima La delego a firmare insieme con l'altro amministratore Comm. Angelo Giordani il contratto in confronto del curatore del fallimento Elli Verni dichiarato dal Tribunale di Forlì per il rilievo degli arenili secondo le intese già intervenute col Curatore.

Bologna, 25 Gennaio 1932

F.to Luigi Della Torre

7)

Registrato a Coriano il 17 Sett. 1932 Anno X° al n. 172
Mod. I Vol. 87 - Esatto Lire Trentatre e centesimi dieci
(L. 33. 10)

IL PROCURATORE

f. to VIGGIANO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale che si rilascia dal Sig. Avv.

Luigi Bembo

Cattolica il 22 Settembre 1932 A. X.E.F.

Ugo Viscardi = Notaio

CARTOLINA STALE



Caro amico,

Devo ad informarti
che avendo l'onore G.
fatto il verso a miocario
mentratta dall'Alma

A. S. P.

M. U. Francesco Bonomi
Piazza della Libertà 4
Roma

Parente sua proventurini non solo sua
telegraficamente avvisato in me che no
nunci sagato perde non autorizzata; così la
sua non andare in potere e all'ordine venuto
a casa sua di cui che non pagano per lo non
autorizzata. Altrimenti di se quando si finiva.
Ogni resto tutto trascritto e non mi pare che ci siano
altre pratiche da fare con un ipotetico ^{Così si saluta}
tra ^{la} ^{due} ^{parti}

Roma, 2 marzo 1933

Egregio Collega,

Il senatore Della Torre
mi manda una sua lettera nella
quale sollecita un incontro con lei
e con me per stabilire la linea
di condotta da tenere nel curatore
del gallicantò Ferris.

Per parte mia sono a mia
disposizione per un incontro, ma
perché esso possa riuscire conclusivo
occorrerebbe a mio avviso ~~che~~
sapere le intenzioni del fidejussario
e dell'Alma Ferris, che egli in
sostanza dirige e rappresenta.

L'avv. Bembo, in un colloquio
avuto con me a Bologna nell'^{autunno}
scorso, si è mostrato disposto ad
una transazione con l'Alma Ferris

mediante il recupero da parte di essa
~~di~~ di circa 100 mila lire delle
500 mila già versate. Ma più il
giornali resistette ~~alla~~ all'azione
del curatore e, facendo assistere
la Soc. Anna Pireus dall'avv.
prof. Galda, ^{al Tribunale di} si oppose ~~per~~ ~~torli~~ alle
domande del curatore Berubio.

Da allora io non ho più avuto
modo di seguire ~~la~~ ~~questione~~ la questione. Ma
so che il giornale, che è amministrato ^{da}
congiuntamente al Della Torre dell'Anna
Pireus, e che ~~si~~ ~~sembra~~ ^{abbia} nelle
mani tutte le azioni, che ^{sono} ^{state} ^{ha} ^{avute}
consegnate al Della Torre, ~~non~~ ^{mai}
non transigere col Berubio (la quale
cosa significherebbe la fine dell'affare)
di proseguire nella causa e intanto
trascinare innanzi l'amministrazione
sociale.

Se quindi fosse possibile ~~per~~ ~~avere~~

~~nell'anno~~ di
far avere al Delfo l'ordine di aprire
dell'Alma Parens, ed egli ha ^{completato}
con denaro proprio, e avere con
l'effettivo dominio dell'Alma Parens
si potrebbe per ~~una~~ esaminare
con l'avv. Bembo (che è persona
equa e disposta a ~~aiutare~~ ^{facilitare} una
~~qualsivoglia~~ soluzione di equità)
il regolamento dei rapporti ^{tra}
l'Alma Parens ^{compratore} ^{degli}
arrendi e il curatore ^{degli}
degli arrendi stessi; e ^{arrivare} ~~con~~ ^{così}
~~una~~ ^{la} ~~quella~~ soluzione che si ~~potrebbe~~
ritenera più conveniente

Lieto d'aver avuto occasione di
mettermi in diretto rapporto
con Lei, le invio i miei
ossequi del.

Avv. ALAMANNO VANNINI

PROCURATORE LEGALE

BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano 1.)

Telefono 20-110

Bologna 3 marzo 1933

Stimatissimo Signor On. Avv. Ivance Bonomi

ROMA

ON. SENATORE DELLA TORRE -

A sua pregiata del 2 c.m.

Anch'io in un primo tempo ero del parere che innanzi tutto fosse necessario ed indispensabile l'estromissione del Comm. Giordani da ogni sua ingerenza nella Soc. An. Alma Parens; ma dopo la risoluzione della causa instaurata dal Curatore del fallimento Verni contro la Soc. An. Alma Parens per ottenere la risoluzione del contratto d'acquisto degli Arenili di Cattolica sono di diverso parere.

Nella detta causa mentre il Curatore concludeva per la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge, la Soc. An. Alma Parens (che stava in giudizio solo in persona del Comm. Giordani) chiedeva la restituzione delle versate L. 300.000 e darsi atto che essa società non intendeva ritenersi obbligata dal contratto di acquisto degli Arenili.

Il Tribunale di Forlì con una sentenza stranissima ha respinto sia le istanze del Curatore che quella della convenuta società.

L'Avv. Bembo allora in forza delle dichiarazioni rese in giudizio dalla Soc. An. Alma Parens si ritiene libero di vendere a chiunque gli Arenili, salvo la questione della restituzione o meno delle L. 300.000 versate dalla società con danari che sappiamo essere dell'On. Senatore Della Torre.

Di fronte a tale situazione ho ritenuto opportuno far comprendere all'avv. Bembo come l'unica soluzione possibile sia il rilievo dell'affare per parte del Senatore Della Torre (verso il quale

in ogni modo l'Alma Parens dovrà rispondere delle L. 300.000 sborsate) ed ho ottenuto dallo stesso avvocato la promessa che lo stato di fatto e di diritto creatosi dopo la sentenza del Tribunale di Forlì non sarà mutato a mia insaputa.


Con tutto ciò è mio parere che si possa senz'altro trattare col Curatore del fallimento Verni senza preoccuparsi del Comm. Giordani e della società acquirente degli Arenili, e che prima di far proposte sia indispensabile predisporre tutto il piano d'azione necessario per condurre a buon fine il rilievo.

Se poi l'On. Della Torre non abbia più intenzione di effettuare il rilievo degli Arenili (rilievo che si può ottenere a condizioni migliori di quelle precedenti) la cosa cambia aspetto ed allora si dovrà agire nei confronti del Comm. Giordani, il quale, fra l'altro, si è sempre disinteressato della società fino al punto di non depositare in Cancelleria un bilancio e tanto meno le delibere di nomina degli amministratori.

In sostanza il convegno che io intendevo avere con la S.V. e l'On. Della Torre aveva lo scopo di chiarire la situazione in rapporto ai fatti nuovi per gettare le basi concrete di una futura azione.

Resto in attesa di suo cortese riscontro in proposito e mi è grata l'occasione per porgerLe i miei più distinti ossequi

Dev.mo



M. Genova

Stella Torre

16 marzo

Parigi

H. B...

14 Aprile

AVV. LUIGI BEMBO
FORLÌ

Forlì 27 Ottobre 1932

On. Avv. GIOVANE BONOMI

VOLTA MANTOVANA
(Mantova)

VERNI = ALMA PARENS =

Credo mio dovere comunicarle che la causa Fallimento Verni - Alma Parens è stata rinviata al 18 Novembre p.v. e a quest'udienza verrà senz'altro spedita, perchè io ho già eseguito il deposito dei documenti ed ho parlato col Presidente affinchè non siano concessi ulteriori rinvii.

Il Sen. Della Torre è stato citato per due volte alla sede della Società in Bologna presso il Comm. Giordani ed io ho avvertito della mia decisione di spedire anche l'Avv. Calda il quale mi ha risposto di tenersi pronto.

Ora ne informo Lei perchè, volendo comparire per il Sen. Della Torre, possa prepararsi in tempo.

Con molti distinti ossequi

Luigi Bembo

Avv. Rinaldo Majno.

a nome del Sec. della Torre

Via Boccaio 27



Milano 14/2/83

Caro Bonomi,

Opinante di Pontano e cioè

l'occasione del 4.° Congresso

Io non sarò a Roma con i fratelli

Partito democratico per Parigi

per una seduta e non ritornerò

che domenica o lunedì avendo

alcune altre incumbenze particolari

per essere a Roma il 23, 24, e

25 e 26. Il vice non è



Accusa di fare una
 scappato a Bologna per
 gli era un colpevole appen
 te si possibile perle' e dimittile
 che io ^{vi} artista.

Pensa la non e' scritto
 la tu dev'essere in tua Camera

R.

Salutale alle Signora e
 a te conob' appresi tu

The Love

Avv. ALAMANNO VANNINI
PROCURATORE LEGALE
BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano I.)
Telefono 20-110

Onorevole Senatore Luigi Della Torre

M I L A N O

Ho ricevuto dall'avv. Bembo di Forlì una lettera nella quale mi accenna a possibilità di transazione con la Soc. An. Alma Parens.

Con riferimento alla mia precedente del 3 febbraio u.s., mi permetto sollecitare un incontro con la S.V. e l'On. Bonomi per stabilire la linea di condotta da tenere col Curatore del fallimento Verni, in quanto l'estromissione del Comm. Giordani - alla quale si giunge con facilità - non risolve la questione se non è preceduta da un accordo con lo stesso Curatore in relazione al rilievo degli Arenili.

In attesa di suo cortese riscontro, mi dico
della S.V. Ill.ma

Dev. mo

Roma, 9 marzo 29.

Egregio avv. Ferrini;

Il suo stato martedì scorso a Milano ed ho comunicato la sua lettera al sen. Della Torre.

Egli avrebbe vivissimo desiderio di conferire con noi a Milano.

Ma per precedenti impegni, egli non potrebbe venire che nel

poneriggio di martedì 14 marzo

o nella mattinata di mercoledì

15 marzo.

Potrebbe Ella andare a Milano

~~nei~~ nei giorni indicati? Le si

mi ~~scriva~~ telegrafi ~~per~~ che

potrei io ad avvertire il

senatore Della Torre, nella cui

abitazione - Via Bernina 2 - dovremmo

incontrarsi,

In attesa di una ^{assai} decisione
che dovrebbe pervenirvi presto
per disporre il mio viaggio
a Milano, le ~~saluti~~ invio
i migliori saluti.

Roma, 16 marzo

Gregorio Ab. Pannini;

Conse di accordo, mi
affetto a restituire la copia dell'atto
privato 19 febbraio 1932 che Ella mi
ha dato ^{in custodia} a Milano. Ne ho tratta
copia per il mio incarico.

Le mando anche la lettera-parere
del dott. Massimo Saruggia circa
il valore dei terreni, sia come
poveri coltivati, sia come arabi
per speculazione edilizia. Con
vedra, calcolando a circa 80 ettari
coltivati a £ 6000 l'ettaro, si
ha un valore di quasi mezzo
milione.

Con i migliori saluti
dov.

Martedì 14 marzo 1939

Conferenza a Milano con;

Della Torre

Mario Pinaldo - genero

St. Romano Parrini -

di vero
9 novembre 1932
lunga conferenza col
com. Angelo Giordani

Scritto il 9 nov 1932 a
Della Torre riferendogli:
- Giordani afferma avere avuto L.
42.200 (compresa cambiale di 10 mila
del Petroniano) per la Società, e averle
usate per suo stipendio o per spese
legali.
- promette mandare Statuto e
verbali Società.
- insiste per la scadenza delle
500 mila lire, pronte al rimborso
integrale.

Antwo minore = 380.000

Spese	88.000	88.000
Nota 10 dia	15.000	15
		146
		45
Antwo minore	92.000	394
10 giorni		
Minore	19.000	
Minore	35.000	
	<u>646.000</u>	

Disposto rate 15

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1930) (viii)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgenza	... D ...	Avviso di ricevimento postale	... PCP ...
Originario	... UGS ...	Far proseguire	... FS ...
Permessi - copia	... PU ...	Far proseguire pagato	... FSP ...
	... LCF ...	Posta raccomandata	... RR ...
	... LCO ...	Espresso pagato	... XP ...
	... LCD ...	Da consegnarsi in mani proprie	... MP ...
Rapporto pagato a filo (trasferito)	... RP ...	Fermo telegrammi	... TR ...
Telegrammi collazionati	... TC ...	Fermo posta	... GP ...
Avviso di ricevimento telegrafico	... PC ...	Fermo posta raccomandata	... GPR ...
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	... PCD ...	X indirizzi	... TM ...
		Comunicare tutti indirizzi	... CTA ...

UFFICIO TELEGRAFICO
Di
ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.

Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irripetibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.

Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni

il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 193 ore
 Del circuito N. Ricevuto



Le ore si contano sul (4) al tempo medio dell'Europa centrale, e più o meno a vari passi scarsi di seguito da una mezzanotte all'altra.
 Nel telegrammi ingressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					e mesi	Ore e minuti	
	476 LETTERA BOLOGNA		1700	24/23	8	23	

ARRIVERO DOMANI PREGOLA FAR TELEFONARE PLAZA; APPUNTAMENTO PER POMERIGGIO OCCORRENDO VEDERCI PARTENDO SERATA OSSEQUI ANGELO GIORDANI

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - TRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

ROMA -

C. BONDI PIAZZA LIBERTÀ

recapito - rimesso al fattorino ad ore

1/4

1/4

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il fattore timetelo prima di andare a stampa quando
è incaricato di una ricezione.



N. B. - Primo lembo da piegar

Causa Della Torre - Giordani

18 luglio 1932 Viaggio a Milano - Conferenza
con Della Torre e mag. Jelinick

31 luglio 1932 - Conferenza con Della Torre
a Roma - Hotel Majestic -

luglio 1932 - Conferenza con
l'avv. Gabbi intorno alla
nota convenzione -

10 settembre 1932 (sabato) - Conferenza
a Bologna con l'avv. Bembo
curatore del fallimento Fermi.

16 settembre 1932. Conferenza a
Milano con Della Torre all'albergo
Cervinus.

9 novembre 1932. Conferenza con
il avv. Giordani a Roma
nel suo studio.

dicembre 1932
gennaio }
febbraio } 1933

Conferenze varie con
Della Torre a Roma
Hotel Majestic -

14 marzo 1933 - (martedì) Via g. g. g.
a Milano. Conferenza con
Della Torre, avv. Pinaldo Maino (genova),
avv. Annamario Tammisi.

Avv. ALAMANNO VANNINI

PROCURATORE LEGALE

BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano I.)

Telefono 20-110

Bologna 17 marzo 1933

Stimatissimo Sig. Avv. On. Ivano Bonomi

R O M A


ON. DELLA TORRE -

Ho ricevuto la di Lei pregiata del 16 corrente con accluso il riferimento del Dr. Samoggia e la copia dell'atto di acquisto.

Ho scritto già all'avv. Bembo per saggiare il terreno circa l'ultimo prezzo che egli sarebbe disposto a chiedere per la vendita dei noti terreni, ed al più presto cercherò di avvicinare le persone con le quali ritengo possibile trattare per l'attuazione del piano predisposto a Milano.

Coi più distinti ossequi

Dev. mo

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'De V.' or similar, written over the typed name 'Dev. mo'.

Avv. ALAMANNO VANNINI

PROCURATORE LEGALE

BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano 1.)

Telefono 20-110



Stimatissimo Signor

ON. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà 4



ROMA
10-11 III
18-XI
DISTRIBUZIONE

Faint, mirrored text from the reverse side of the envelope is visible through the paper. The text is mostly illegible but appears to be a letter or document in Italian, possibly mentioning names and dates. Some discernible words include "ROMA", "DISTRIBUZIONE", and "10-11".

Roma, 21 marzo 1859

Egregio avv. Tassinari,

Ho veduto qui a Roma
il senatore Della Torre, il quale mi
ha informato di una diffida del
com. Giordani notificata il 16 marzo.
Le mando copia della diffida
stessa. ~~La~~ L'offensiva del Giordani
potrà giustificare la vostra
controffensiva, appena Ella
avrà potuto raccogliere gli elementi
necessari per una decisione.

Con i migliori saluti
des.

Avv. Alessandro Tassinari
Via Della Zucca 1 Bologna.

Bologna 22 marzo 1933

Stimatissimo Signor On. Avv. Ivano Bonomi

R O M A

Ho ricevuto la di Lei pregiata del 21 c.m. con l'acclusa copia della diffida Giordani.

Sono di nuovo a contatto con l'avv. Bembo e non credo sia attuabile il piano del rilievo dell'affare al prezzo di mezzo milione oltre il versato.

L'avv. Bembo ritiene di poter vendere a miglior prezzo e si fa forte della inadempienza dell'Alma Parens per compensare con quanto gli sarà possibile ritenere il minor prezzo che dovrà ricavare.

Comunque la via del rilievo non è ancora definitivamente abbandonata.

Stante l'intimata diffida ritengo però di avvicinare il Comm. Giordani ed in data odierna provvedo ad invitarlo al mio studio "per affari urgenti che lo riguardano".

Ritengo che la diffida del 16 marzo, così come notificata, ci permetta di esaminare la questione anche dal punto di vista penale, in quanto, se è possibile configurare il reato di truffa (e per questo mi rimetterò pienamente al di Lei autorevole parere), l'amnistia non potrà esser più invocata.

Comunque per ora mi limiterò ad un colloquio pacifico e Le sarò preciso in proposito.

Coi più distinti ossequi

Dev. mo


Avv. ALAMANNO VANNINI

PROCURATORE LEGALE

BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano I.)

Telefono 20-110

Bologna 28 aprile 1933

Preg.mo Signor On. Avv. Ivano Bonomi

R O M A

ON. DELLA TORRE -

Le comunico che a seguito di presentazione di una proposta di concordato da parte dei F.lli Verni la soluzione della nota questione si fa alquanto più ardua.

Difatti il Curatore del fallimento si disinteressa di tutto e la questione va trattata ora coi patroni dei F.lli Verni Avv. Magri e Rag. Carpi di Bologna.

In questi giorni mi sono trovato con l'avv. Magri ed ho avuto altro colloquio col Comm. Giordani il quale è tutto preoccupato di questa nuova situazione ed affaccia pretese favolose nei confronti dei Verni.

L'avv. Magri, che messo al corrente della situazione è propenso ad una restituzione parziale delle L. 300000 versate (mi ha parlato per ora di L. 100.000), subordina però ogni restituzione ad un accordo completo fra il Giordani ed i Verni e fra lo stesso Giordani e l'On. Della Torre in relazione ai rapporti sociali.

Come Ella comprende avendo da fare con un Comm. Giordani, che è l'uomo dalle grandi pretese, poste le cose su questo terreno vi sarà da faticare non poco per uscire dal groviglio di questioni come sarebbe desiderabile.

Nell'entrante settimana avrò altro colloquio col Comm. Giordani e successivamente con l'avv. Magri.

Tali nuove le ho già comunicate all'On. Senatore Della Torre.

La terrò informata dello svolgersi delle cose riservandomi sempre il di Lei parere prima di addivenire ad una qualsiasi soluzione.

Con distinti ossequi

Dev. mo




Via Cavour 2

10/5/23

Mag. Ferruccio Jellinek

Via Borgogna 3 Milano

Io sarò a Roma il giorno
12 settembre quando

potremo vedere nel pomeriggio

Hotel Majestic

Con una buona camera con acqua calda

telegrafare a casa tua ma non

nessuna risposta mi fare

in attesa che tu possa rispondermi

Ciao a lei presto

Antonio

Spedito
1923
19/5/23

Ciao Bonomi,

Come tu non senti l'avvocato

Nanni e il 30/6 una

prop. di concorsi al 20%

Il che pensare del da farsi ^{anche} dopo

aver conto obli Jordan

Ho incaricat di cominciare la

cosa l'onorevole Jellinek in

questo campo molto intelligente

un epistolografico di ricerca

debito il famoso compromesso

della detenzione e che dovrà

mandare per espresso al

mi
Nanni

Ammin. delle Poste e dei Teleg.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-1

Roma (N. 29)



Assegno L. N. 1441

Mittente

Destinatario

Destinazione

Tas L. Espresso L. Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

Roma, 7 maggio 1933

Egregio avv. Pannini;

Ho ricevuto le sue
lettere del 18 e del 28 aprile.
Vedo che le cose si svolgono
attraverso a nuove difficoltà, ma
i suoi colloqui con il Giordani
e con il Mag. Maggi potranno
~~per~~ ~~si~~ con probabilità condurre
a qualche utile risultato.

Il sen. Della Torre credo che
sarà del vostro avviso ~~nel~~ e
riterrà ~~anche~~ anch'egli necessario
un tentativo per recuperare
quanto è possibile delle
300 mila lire versate. Quanto
alle ~~molte~~ grosse somme date
al com. Giordani & bisognerà che

Si' rassegni' a perderlo,
Accolga s' suoi' avvisi
saluti e mi' creda

M. avv. Stamanno Ferrini
Via della Lecca, 1

Bologna

Avv. ALAMANNO VANNINI
PROCURATORE LEGALE
BOLOGNA - Via della Zecca, 1 (Piano 1.)
Telefono 20-110

Bologna 18 aprile 1933

Ill.mo sig. On. Avv. Ivance Bonomi

R O M A

SEN. DELLA TORRE -

Avevo trovato alcuni amici disposti a trattare il rilievo dell'affare di Cattolica alle condizioni deliberate nel ns. incontro di Milano.


Il Curatore del fallimento Verni però non intende scendere di gran che sul prezzo convenuto con l'Alma Parens e le trattative si sono arenate.

Allora ho ritenuto opportuno invitare al mio studio il Comm. Giordani, che di proposito ho trattato molto cortesemente non senza fargli intendere che all'occorrenza la cortesia potrebbe essere gettata in disparte.

Mi ha chiesto alcuni giorni per riflettere e nominarsi un Legale, che nel caso non intende sia l'avv. Calda che assiste l'Alma Parens. Inoltre mi ha promesso che nel prossimo incontro col suo legale mi sottoporrà anche il rendiconto delle somme ricevute dall'On. Della Torre.

La terrò informata minutamente del procedere delle cose.

Con i più distinti ossequi mi creda della S.V.

Obbl.mo


24 maggio 1933

On. Dr. Luigi Della Torre
M I L A N O Via Cernaja n. 2

Gent.mo Senatore

Come d'accordo son partito il 22 sera per Bologna, ritrovandomi la mattina appresso con L'Avv. Vannini. Egli mi persuase della inconcludenza del viaggio da me progettato a Forlì, tanto che ho evitato la visita all'Avv. Bembo .

Di presenza Le darò quei minuti particolari che debbo omettere in questa breve relazione .

L'Avv. Vannini mi mise al corrente dello stato della pratica , da lui particolarmente curata sotto il profilo dei rapporti col Giordani , rapporti che costituiscono sempre una incognita ed anche non lieve difficoltà , quale sia la risoluzione che gli avvenimenti consentiranno , perchè il sullodato Signore non rinunci a pretese , per quanto moralmente repugnanti esse sieno.

Seppi che la Curatela del fallimento Verni , in base alla convenzione con l'Alma Parens , e per questa firmata dal Giordani e dal di Lei mandatario Avv. Fabri , convenne in giudizio la contraente per ottenere la risoluzione degli accordi e l'incameramento delle L. 300.000 versate ,

Nel giudizio Lei si mantenne contumace ed il Giordani invece si costituì col patrocinio dell'Avv. Calda . Questi sostenne la tesi che l'apparente inadempienza dell'Alma Parens era in derivazione della mancata omologazione da parte del Tribunale di Forlì alla convenzione , con che questa convenzione avrebbe sempre potuto essere impugnata di nullità .

Il Tribunale se ne lavò le mani non pronunciandosi in merito alla richiesta risoluzione e dichiarando che giustamente l'omologazione doveva esserci ; ma che la stessa poteva venire indifferentemente domandata sia dalla Curatela che dall'Alma Parens .

E le cose sono rimaste a tale punto morto , nessuno avendo voluto arrischiarsi in passi ulteriori .

Comunque mi sembra sostanziale la circostanza che il maggior danno che potrebbe derivare da una sentenza definitiva sia circoscritto alla perdita delle dette L. 300.000 .

Come sa nel contempo i Verni hanno avanzata una proposta di concordato . Detti Signori sono assistiti dall'Avv. Magri e dal Rag. Carpi. Da quest'ultimo ci siamo recati ieri nel pomeriggio con l'Avv. Vannini, ed egli mi fu cortese di tutti quei chiarimenti che ritenevo di poter avere soltanto dall'Avv. Bembo .

La situazione fallimentare Verni si presenta , in cifre tonde, con L. 12.000.000 di debiti chirografari ; L. 500.000 di residui debiti privilegiati ; L. 150.000 di debiti derivanti dalla gestione fallimentare

24 maggio 1933

segue lettera al Dr. Luigi Della Torre

Le attività fallimentari al 31 gennaio 1933 consistono in circa L. 170.000 liquide , L.I.135.000 di crediti postfallimentari , che si debbono considerare realizzabili per circa L. 900.000 , ed in fine gli immobili , per il valore dei quali possiamo riferirci alla valutazione fatte dall'On. Samoggia .

La proposta di concordato è la seguente :

- 1) pagamento integrale delle spese e dei privilegiati entro un mese dal passaggio in giudicato .
- 2) 20% ai chirografi e 25% a quelli tra essi aventi la firma anche della Alimentare Adriatica o Balneare Cattolica , da pagarsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato.
- 3) Garanzia del concordato con le attività fallimentari da liquidarsi dal Signor Avv. Comm. Pietro Palloni di Rimini .

La differenza tra il 20 e 25% di cui sopra implica un maggior onere di circa L. 250.000 .

L'esborso complessivo per la esecuzione del concordato deve quindi presumersi di circa L.3.600.000 tutto compreso .

Al Rag. Carpi ho domandato se riteneva che detto concordato avrebbe raggiunto le maggioranze richieste e se , in ipotesi , pensava che sarebbe stato di poi eseguibile .

Il Rag. Carpi non ha saputo essermi preciso circa la raggiungibilità delle maggioranze , soprattutto per il fatto che il Curatore si mantiene ancora ermetico , ciò che lascia sospesa ogni presunzione, specialmente nei riguardi delle Banche creditrici . Ritiene invece che ove il concordato sia varato verrà anche eseguito , specie per la grande fiducia che egli ripone nelle multiple capacità e possibilità dell'Avv. Palloni , che a Rimini sembra faccia la pioggia ed il bel tempo .

L'Avv. Vannini già mi aveva assicurato che il Rag. Carpi e l'Avv. Magri sono ben decisi a transigere , in ipotesi , la questione con l'Alma Parens , pur di evitarne anche ogni altra col Giordani , mediante il pagamento di L. 100.000 che , forse , potrebbero anche giungere a L. 150.000.

Ho desiderato farmi ripetere dal Rag. Carpi la favorevole disposizione di cui sopra , ed infatti egli mi fu esplicito in proposito , senza entrare in cifre ; ma soltanto esprimendo qualche scetticismo circa l'arrendevolezza del Giordani .

A questo punto debbo dirLe che ho potuto, anche da varie diverse fonti, apprendere che il Rag. Carpi a Bologna è quotato per capace ed autorevole ; così come l'Avv. Magri viene considerato assai abile e versato negli affari .

L'Avv. Vannini mi narrò i diversi colloqui avuti con Giordani e come questi , anche ultimamente, abbia con lui insistito per sapere quanto dell'eventuale incasso sarebbe toccato a lui.

24 maggio 1933

segue lettera al Dr. Luigi Della Torre

L'Avv. Vannini, senza sbilanciarsi, e senza voler essere del tutto negativo, per non creare ostacoli imprudenti, gli avrebbe fatto capire che si sarebbe trattato, se mai, di ben lieve somma.

Il Giordani è a Roma dove, a quanto dice, starebbe trattando con un Comm. Tucci, in rappresentanza della Contessa Sforza Cesarini, per la vendita degli arenili ecc. Pare che questa Signora intenda investire in Romagna parte dell'ingente patrimonio, e precisamente in immobili. Tramite per queste trattative è certo Signor Caretti, che sembra amico dell'Avv. Vannini, tanto che si è impegnato di tener questi esattamente informato di ogni cosa, specialmente per essere più sicuro sull'atteggiamento del Giordani.

L'Avv. Vannini mi ha espresso il desiderio che Lei lo munisca di una lettera che lo autorizzi esplicitamente alla eventuale definizione con i Verni, nell'ipotesi che il concordato sia varato. Tale lettera potrà essere da noi studiata insieme.

Tra le altre notizie l'Avv. Vannini mi disse che il Giordani pare sia riuscito ad indebitare l'Alma Parens di qualche somma, mettendo in valore la circostanza della di Lei presenza in tale società. Della quale società poi non si trovano tracce nella Cancelleria del Tribunale, perchè nessuna formalità sembra sia stata curata.

A Bologna ho chiesto a diversi informazioni sui vari personaggi .
Sul Giordani nulla che non sia già universalmente risaputo .Trat-
tasi di un audace cavalier d'industria , che riesce a menar vita
superiore alle sue effettive possibilità , con ogni mezzo .Pare
che a Milano abbia avuto una grossa questione con L 'Avv. Peroni
Bernardino : Corso Porta Vittoria 47 , che non conosco .

Dell'Avv. Wannini si dice che sia diligente e capace , per quanto
non un'aquila . E' un autodidatta , proveniente dalla Cancelleria ,
e messo in valore dalla comunanza con il Rag. Bedogni , esponente
massimo dell'astro testè tramontato .

Il Rag. Carpi e l'Avv. Magri sono , come già dissi , considerati per
avveduti e seri professionisti , pur sottolineandosi che sono anche
assai svelti .

Dell'Avv. Beabo si giudica universalmente che sia un debole , poco ca-
pace e che abbia condotto la procedura affidatagli in guisa da creare
il danno proprio e di tutti quanti , in un modo o nell'altro , vi sono
interessati .

Non appena Ella sia rientrato a Milano mi chiami pure per conferire.

Gradisca , intanto , i miei migliori saluti

RAGIONIERE
FERRUCCIO JELLINEK


MILANO (104)
3 - VIA BORGOGNA - 3

Milano, 24 maggio 1933

TELEFONO 70-807

On. Avv. Ivano Bonomi
R O M A Piazza Libertà n.4

Considero opportuno di farLe avere copia della lettera diretta stamane al Senatore Della Torre .
Per quanto buttata giù con molta fretta mi sembra aggiorni le nostre conoscenze sulla disgraziata vicenda , in guisa da tirarne elementi per eventuali giudizi .
Può anche darsi che Lei conosca il Comm. Tucci e la famiglia Cesarini Sforza , nel qual caso avrà forse modo di appurare la serietà delle notizie datemi .
Mi è grata l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti



STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 2 ☎ Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Della Torre
Cernaia 2

67360

dr.
Majno Pinaldo -
Dottaccio 32

41.730

Pissinoli Carlo
Maurate 34

- 70-993

87538 Dante
81796 Li Paoli

M. S. Stamano Tamini

Via dello Zocco, 1

Bologna

AVV. GR. UFF. CIRO BONOLLO

STUDIO - 42 VIA VALADIER - TEL. 360-903

CASA - 26 VIA BERTOLONI - TEL. 871-486

ROMA

13 Novembre 1933 - XII°

Carissimo Ivano,

ti mando copia dell'atto di opposizione alla omologazione del concordato Verni ad istanza della Società "Alma Parens".

Il Comm. Giordani provvederà a far pervenire direttamente la citazione originale al Senatore Della Torre per la sua firma da apporre in calce; chiedo alla tua cortesia di voler scrivere all'Avv. Maino il tuo parere circa la richiesta di tale firma. Come vedi, si tratta di un atto inteso alla tutela degli interessi della Società, e la firma non può in alcun modo pregiudicare gli eventuali diritti dell'On. Della Torre nei confronti del Giordani, mentre la mancata firma si risolverebbe in un evidente danno per la Società.

Mercoledì mattina, come d'accordo, ti telefonerò e ci troveremo.

Molti cordiali saluti

Val tuo Bonollo

A S.E. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà 4

R o m a

MILANO, 17-11-33

Eccellenza,

Ho ricevuto l'altro ieri la sua lettera del 13 cor. e mi sono messo in contatto con il sig. Jellinek ieri mattina. Egli aveva ricevuto contemporaneamente una lettera dall'Avv. Vannini con la quale questi comunicava che i legali del Vini si erano lamentati con lui perché, mentre si erano rivisti sui four parlors per la definizione della nota pubbica, avevano avuto notizia la citazione per la opposizione al concordato.

Tuttavia ieri - giorno 16 - giunse al Suo della Torre una lettera molto insolente del fiordani con la quale lo si invitava a firmare l'atto di citazione che gli sarebbe stato inviato dall'Avv. Motta di Lodi. Per l'altro ieri l'atto di citazione è arrivato

con scorpata che era per l'indirizzo di oggi 17. - Ci trovammo con Jellinek e si telefonò all'Avv. Vannini per informarlo della cosa e gli si spedì l'atto e copia delle lettere perché vedesse il da farsi. -

Prometto che, a parte ogni altra considerazione, il Suo della Torre non avrebbe potuto firmare l'atto finché si è materialmente impossibilitato perché fisicamente ha la mano destra paralizzata. - (Le sue condizioni di salute permangono per troppo tutt'altro che buone). - In ogni modo io ho l'impressione che tutto questo non sia che una manovra di quel farabutto di fiordani per avere una ragione di incolpare della Torre e per evitare la resa dei conti. Non si manda a firmare all'ultimo momento una citazione già notificata, senza aver subito il parere di quegli due, nella speranza di un'ipotesi di un'ipotesi interdetta o di un'ipotesi.

Mi sembra insomma che questo
non sia che un' altra indegna
manovra che continua l' opera
di spogliazione a danno di Della Torre.

Se l'lla crede, sarebbe opportuno
che dicem all' Sr Bonello, del
quale le restituisco la lettera,
che egli aveva l'obbligo di aspettare
la risposta prima di notificare
la sentenza che è anzi è stata
notificata prima che l' Sr.

Bonello steno le scriveste. Sono
ristretti inammovibili non dico tra
avvocati, ma neppure tra magistrati.

Purtroppo ci si trova davanti
a un uomo truffatore che ha
saputo approfittare della debolezza
di un uomo già allora malato
e le cui condizioni di salute rendono
ora fin troppo difficile la difesa.

già le dite che le condizioni di
mio povero sono cattive e certa-

mente egli non è in grado di occuparsi
neppure della più piccola cosa.

La ringrazio vivamente per il
suo interessamento in questa
facenda e le invio i miei migliori
e più devoti saluti

Suo
Suocero

Continuo ora di aver notizie
sulla situazione dell' Alisa che
per mezzo del Audace Minuto il
quale si è rivolto al portiere ma
finora senza successo. Vedremo
di almeno se c'è una speranza di
contabilità o se, come credo,
non c'è neppure quella.

Di nuovo -

Cario Burwell,

29 Novembre 97

L'avo. Pinaldo
Marino mi scrive che
il signor sen. Della Torre
non intende firmare anche
per ~~l'invio di~~ una lettera
molto insolente del Giordani
indirizzata a lui proprio
nei giorni proprii passati.

È delle Commesse di L'Emilia
hai parlato?

~~Salute~~ Così mi migliori saluti.
Per

Si presume che, per dare
un parere, non solo di
massime giuridiche, ma
di perfetta aderenza ad
una realtà concreta
e di specie, gioverebbe
aver maggiori notizie
delle due questioni (unione
zione all'acqua Pia, e
richiesta della maggior
crogazione vescovale) cui
in sostanza si riduce l'in-
teresse pratico dei quesiti

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE di MILANO

Ad istanza del Comm. Angelo Giordani nato a Bologna, ed ivi domiciliato in Via Galliera 32 in proprio e quale coamministratore della S.A. Alma Parens domiciliata pure in Bologna in Via Galliera N. 32

PREMESSO

che nel Gennaio 1929 l'istante acquistava per una costituenda società dai F.lli Verni di Cattolica tutti i terreni e gli arenili a mare della ferrovia fra Cattolica e Riccione;

che dal Gennaio 1929 all'Ottobre 1931 tale intrapresa veniva finanziata dal Senatore Dr. Luigi Della Torre quale gerente della Banca Zaccaria Pisa, quale Presidente dell'Istituto di Credito per le Cooperative (ora Istituto di Credito di Milano) quale consigliere Amministratore della Banca Belinzaghi S.A. e quale Consigliere Amministratore della Soc. Ingegnoli & Soci di Milano;

che i lunghi tre anni dal Gennaio 1929 all'Ottobre 1931 furono consumati perchè dapprima i venditori trovandosi dissestati proposero ai creditori un concordato giudiziale e quindi furono in un secondo tempo dichiarati falliti;

che nell'Ottobre 1931 il Senatore Della Torre propose al Comm. Giordani di assumere in sociale per condurla a seconda delle rispettive attitudini la intrapresa anzidetta

che conseguentemente nel novembre 1931 furono dettate le condizioni tutte del nuovo accordo fra il Senatore Della Torre ed il Comm. Giordani;

che successivamente in base agli accordi sopradetti fu stipulata per conto della Soc. An. Alma Parens il nuovo contratto di compravendita col curatore del fallimento Verni e che in tale occasione furono sborsate altre L. 300.000.-;

che sebbene il Sen. Della Torre non si fosse impegnato alla fornitura del residuo danaro occorrente per il saldo dell'acquisto, si era però in modo preciso ed inequivocabile impegnato alla fornitura dei mezzi atti a risolvere ugualmente la situazione; impegnandosi cioè a formare un ~~consiglio~~ consiglio d'Amm.ne alla Alma Parens S.A. della quale provvisoriamente erano stati nominati amministratori il Sen. Della Torre ed il Comm. Giordani, e impegnandosi altresì

a procedere all'aumento edel capitale della società per mettere a disposizione del Comm. Giordani e le azioni della società e la firma sociale per la provvista dei nuovi fondi necessari alla vita ed alla vitalità dell'intrapresa, impegnandosi persino a consentire per i nuovi fondi la emissione di azioni privilegiate;

che il Sen. Della Torre si era infine impegnato di estinguere con danaro proprio, proporzionalmente, nello spazio di tre anni dal Novembre 1931 gli effetti a firma Giordani ed all'ordine Zaccaria Pisa, Bellinzaghi Banca Istituto di Credito di Milano e Ingegnoli F.lli e Soci;

CHE DOPO UN ANNO E MESI 4 DAI PRECISI ACCORDI INTERCORSI IL SENATORE DELLA TORRE NON HA MANTENUTO UNO SOLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DI CUI SOPRA E' PAROLA NEHA DECURTATO GLI EFFETTI IN QUESTIONE; nè restituiti i numerosi effetti estingiti precedenti all'accordo e rimasti indebitamente in sue mani omettendo anche la restituzione di altri documenti, restituzione alle quali si era in modo preciso impegnato;

CHE SI E' COSTANTEMENTE RIFIUTATO DI PRESTARSI ALLA FIRMA SOCIALE PARALIZZANDO QUINDI LA VITA DELLA SOCIETA';

che preoccupato il Comm. Giordani, da tale stato di cose sino dal Giugno 1932 si era messo in condizione di offrire al Sen. Della Torre di uscire dalla combinazione senza rimettere un soldo, senza riuscire peraltro nè a fare accettare al Sen. Della Torre (che chiedeva almeno 1 milione di buona uscita) tale proposta nè ad indurlo a cominciare a mantenere gli impegni assunti;

r i t e n u t o

che tale contegno del Senatore Della Torre ha posto in gravissime difficoltà sia l'istante, sia la società An. Alma Parens ~~XXXXX~~ e ritenuto inoltre che è strettamente necessario risolvere una situazione divenuta insostenibile e pericolosa anche perchè il momento per la risaluzione appare propizio in quanto una recente sentenza del tribunale di Forli provocata dal Curatore del fallimento Verni respingendo tutte le dimande del Curatore avanzate rimette in perfetti termini la S.A. Alma Parens;

Ritenuto quant'altro ecc.

si D I F F I D A

il Sig. Dr. Luigi Della Torre Senatore del Regno per tutti gli effetti e per tutti i danni derivanti dalla situazione per fatto e colpa di lui verificatisi

diffidandolo inoltre

per i gravissimi danni che all'istante sarebbero per derivare dagli eventuali disguidi degli effetti anzidetti e ciò con ogni più ampia riserva per le eventuali corresponsabilità.

Perchè di tutto ciò rimanga fede e prova io sottoscritto Uff. Giud. addetto al Tribunale intestato ho notificata copia della presente diffida al Sig. Dr. Luigi Della Torre Senatore del Regno al suo domicilio in Milano, Via Cernaia 2 ivi consegnandola a mani dello stesso Sig. On. Dr. Della Torre
li 16 Marzo 1933 -XI

Con la presente privata scrittura da valere nel miglior modo di legge si
premette e si stipula quanto segue:

promesso che

Nel Gennaio 1929 il Comm. Angelo Giordani definì con la Ditta F.lli Verni
di Cattolica un impegno per l'acquisto di mq. 1.300.000 circa di terreni
arenili posti in prossimità di Cattolica fra la ferrovia Rimini - Ancona e
la strada litoranea già tracciata e fra questa e il limite demaniale e pu-
re in detta epoca il Comm. Angelo Giordani definì altro impegno con il Co-
mune di Misano in Villa Vittoria per l'acquisto di circa 22.000 mq. di altri
arenili fra la litoranea ed il mare senza soluzione di continuità con quelli
prima qui nominati.

Il detto Comm. Giordani, in esecuzione degli impegni assunti in confronto
della Ditta F.lli Verni ed il Comune di Misano fece approntare da tecnici
di sua fiducia i progetti di massima per la sistemazione della zona in
questioni di villini a mare, e iniziò trattative con terzi probabili committenti
di detti costruendi villini; senonchè lo svolgimento del programma di
questa speculazione industriale edilizia da lui intrapresa rimase brusca-
mente interrotto per il fatto della richiesta da parte della Ditta F.lli
Verni nel maggio 1929 di un concordato preventivo nelle forme giudiziali in
confronto dei creditori, il quale importò il sequestro di tutto il patrimo-
nio della ditta dissestata ivi compresi gli arenili, e per il fatto altresì
che dal canto suo il Comune di Misano in Villa Vittoria, sorpreso dal dis-
sesto della ditta Verni (che avrebbe dovuto eseguire strade e piantagioni
nella zona di che trattasi) dovè iniziare pratiche col R. Demanio per otte-
nere la proroga dei termini ad esso Comune imposti per la esecuzione di
strade e ville nella zona di arenili ~~già~~ cedutigli e dal Comune impe-
gnati col Comm. Giordani.

Frattanto la procedura per la conclusione del concordato preventivo da
parte della Ditta F.lli Verni sboccò nella sentenza del Tribunale di Forlì

in data 20 - 28 Febbraio 1930 dichiarativa del fallimento ed il Giordani, che già era intervenuto nella vertenza per la conclusione del concordato, dovè promuovere altra causa in confronto dell'Amministrazione del fallimento per perseguire l'equo riconoscimento delle sue ragioni di credito e di danno emergenti.

Del contenuto degli impegni del gennaio 1929 in confronto della Ditta P.lli Verni e del Comune di Misano in Villa Vittoria, nonché delle successive vicende di fatto, il Com. Giordani mise debitamente al corrente il Senatore Luigi Bella Torre, in un primo tempo finanziatore dell'affare di che trattasi ed ora interessato a riloverlo per assumerlo in sociale col Com. Giordani secondo le rispettive attitudini, e poichè attualmente il

Com. Giordani ha in corso col Comune di Misano, restituito nei termini in confronto del R. Demanio, trattative amichevoli per conformare gli impegni del gennaio 1929 alla attuale situazione di fatto e di diritto, nonché ha ottenuto dal curatore del Fallimento della Ditta Verni l'opzione per il rilievo definitivo del mq. 1.500.000 circa di arenili contro:

- a) la rinuncia all'insinuazione al passivo per crediti e risarcimento danni emergenti, abbandonando la relativa controversia giudiziale;
- b) il versamento all'Am.ne del fallimento di L. 1.500.000.- pagabili a rate, di cui la prima, alla scadenza del 18 Novembre corr. per l'importo di L. 300.000.- quale scadenza è però stata prorogata dal Curatore per qualche giorno con impegno di buona fede;

Le due sottoscritte parti Com. Giordani e Sen. Luigi De la Torre, hanno constatato di essere d'accordo per fare ormai quanto occorre per la definitiva assunzione dell'affare in sociale e per portarlo al miglior compimento nell'interesse comune.

Tutto ciò premesso:

si dichiara e si stipula

quanto segue:

1°) La premessa forma parte integrante del presente contratto /

2°) Il Comm. Giordani riconosce che in capitale e interessi il Sen. Della Torre gli ha fatto a tutte'oggi anticipazioni per complessivo importo di L. 820.000.- circa, le quali sono state dal Comm. Giordani erogate nell'affare per gli anticipi fatti alla Ditta Verni e al Comune di Milano, per le spese dei tecnici incaricati della sistemazione delle aeree e della costruzione dei fabbricati, per viaggi, soggiorni e relazioni prolungate fuor di sede nell'intervallo degli anni decorsi dall'inizio dell'affare ad oggi, per la difesa giudiziale e stragiudiziale degli interessi inerenti all'affare; e poichè il Sen. Della Torre promette di versare al Comm. Giordani in settimana L. 30.000.- in dipendenza di oneri che il Comm. Giordani deve rimettere e questi riconosce equo di calcolare al Sen. Della Torre per queste circostanze e queste partite uno stralcio delle cifre indicate in totali L.900.000.- che il Sen. Della Torre accetta, e quindi questi si obbliga a retrocedere al Comm. Giordani la cessione del suo crediti litigioso verso il Comm. Rusconi di Milano ricevuto in precedenza pro solvendo e dal cessionario non ancora notificata al debitore ceduto e il Sen. Della Torre si obbliga altresì ad estinguere gradatamente e restituire poi al Comm. Giordani quietanzati gli effetti di smobilizzo dal Comm. Giordani rilasciati al Sen. Della Torre ed a prenditori da lui indicati in occasione dei ricevuti finanziamenti per l'affare, quali effetti a scadere sono i seguenti:

1° = scad.	20/11/31	=	Banca Rosenberg	L.	10.000.-
2° = "	31/1/32	=	" Belinzaghi	"	50.000.-
3° = "	25/2/32	=	F.P. F.lli In-	"	50.000.-
			gegno		
4° = "	25/2/32	=	Istituto Credito	"	75.000.-
			di Milano		
5° = "	11/3/32	=	Zaccaria Pisa	"	425.000.-

Quanto ~~resta~~ ad altri effetti già scaduti, rimasti presso il Sen/

Della Torre o terzi e segnatamente le lire 450.000.- circa di accet-
tazioni Comm. Giordani a favore della Banca Zaccaria Pisa scaduti nel
Novembre 1930 il Sen. Della Torre si obbliga alla restituzione a ri-
chiesta del Comm. Giordani.

3°) Indipendentemente da quanto sopra il Sen. Della Torre si obbliga a
fornire tempestivamente al Comm. Giordani le L. 300.000.- che occor-
rono per eseguire in confronto del curatore del fallimento dei F.lli
Verni la prima rata delle L. 1.300.000.- di residuo prezzo arenili
Verni, così come è esposto nella promessa del presente contratto.

4°) Le parti si danno atto reciprocamente che l'affare, il quale per le
menzionate erogazioni del Sen. Della Torre, calcolate in L. 900.000.-
e per il versamento da farsi di L. 300.000.- al Curatore del fallimen-
to Verni entro la breve proroga ottenuta a contare da oggi, già impor-
ta L. 1.200.000.-, ha in realtà costato spese maggiori e occasionato
alle due parti, e in ispecie al Comm. Giordani sacrifici di tempo ed
attività per conseguire in confronto del Curatore del fallimento Verni
le condizioni alle quali è ora possibile il definitivo perfezionamento
degli impegni con oneri minori di quelli inizialmente convenuti, e quin-
di stabiliscono reciprocamente di valutare l'affare per L. 1.700.000.-
il quale convengono si appartenga ora in sociale alle due parti, in
ragione di una quota di L. 1.400.000.- di proprietà del Sen. Della Tor-
re e di una quota di L. 300.000.- di proprietà del Comm. Giordani,
Facendo questa valutazione non si è tenuto conto del probabile verifi-
carsi del buon risultato del lavoro cui il Comm. Giordani intende da
tempo in confronto di chi di ragione per ottenere la costruzione del
ponte sul Conca per la maggiore valorizzazione della zona degli arenili,
e ove questa costruzione avvenga entro un triennio le parti reciproca-
mente si accordano ora per allora per una maggiore valutazione dell'af-

fare di altre L. 100.000.- le quali saranno opportunamente iscritte nel conto sociale in linea di rimborso spese al Comm. Giordani; facendosi un corrispondente aumento di capitale di L. 100.000.- rappresentate da quote o azioni di esclusiva appartenenza del Comm. Giordani, col risultato che le quote di appartenenza delle affare saranno allora rispettivamente di L. 1.400.000.- per la quota Sen. Della Torre di L. 400.000.- per la quota Giordani.

Quindi le parti sono d'accordo che non appena esse riterranno opportuno dare al loro affare sociale da rilevarsi da un'anonima, ^{II} le scritture saranno formulate in modo che il capitale di questa, diviso in azioni da L. 1.000.- ciascuna sarà precisamente rappresentato dalle L. 1.700.000 di cui sopra, dalle altre L. 100.000.- del Comm. Giordani in un evento della costruzione del ponte sul Conca nonché dall'ulteriore capitale effettivo che terzi aderenti all'affare abbiano occasione di erogare come è previsione delle parti.

6a) Anche se per le mutate condizioni del mercato o per proposta di combinazioni industriali diverse, accadesse alle parti di accettare, di ampliare le dimensioni del loro affare sociale, emettendo nuove azioni in remunerazioni di lavoro o appalti industriali, le azioni emittende, diverse da quelle di capitale considerate nel precedente art. 5 - saranno da queste differenziate per la doppia caratteristica di non concorrere in sede di liquidazione, al riparto del patrimonio sociale se non dopo l'integrale rimborso delle azioni di capitale e di non beneficiare di dividendo, durante la vita della società, se non dopo il pagamento del sei per cento annuale alle azioni di capitale, fermo l'uguale trattamento delle due categorie di azioni per quanto si attiene al riparto dell'ulteriore dividendo dopo il pagamento del sei per cento a ciascuna delle due serie di azioni. Di questa eventuale seconda serie di azioni il riparto fra le due parti sottoscritte sarà fatto in ragione del 60% al

Comm. Giordani e del 40% al Sen. Della Torre.

- 7°) Le parti sono d'accordo nel convenire che al momento della stipulazione in confronto del Curatore del fallimento Verni del compromesso di compravendita della proprietà degli arenili e comunque all'atto del trapasso della proprietà di detti arenili, l'acquisto sarà fatto in capo alla Soc. Alma Parens, (anonima con Sede in Bologna, col capitale versato di L. 30.000.= assorbito nelle spese di costituzione, di cui al rogito N. 3752 di Rep. del Notaio Ronca di Persiceto) (registrato a Persiceto li 10 Agosto 1925 N. 80 Mod. 1 vol. 40) della quale Soc. il Comm. Giordani ha il controllo e che anteriormente all'acquisto procederà alla nomina dei due amministratori statutari nelle persone dei sottoscritti Comm. Giordani e Sen. Della Torre. In proposito il Comm. Giordani garantisce nel modo più esplicito che questa società non ha dal giorno della sua costituzione ad oggi fatto alcun atto di commercio né assunto impegni verso terzi, diretti o indiretti, di qualsiasi specie.
- 8°) Quanto all'ulteriore fabbisogno finanziario per lo svolgimento dell'affare; dopo il pagamento delle L. 300.000.= sopra ricordate costituendo la prima rata da pagarsi dal curatore, le parti considerano che possa occorrere circa 1.000.000.= per i residui versamenti al curatore del fallimento Verni, lire 100.000.= per le spese di trapasso della proprietà, L. 400.000.= per la costruzione delle strade, L. 150.000 per i pagamenti ulteriori al Comune di Misano (il tutto salvo spostamenti compensativi in più o in meno delle varie partite) ed il Comm. Giordani mentre esonerava il Sen. Della Torre dall'onere di provvedere tutto il relativo finanziamento, accetta di curare esso stesso d'accordo col Sen. Della Torre la provvista dei fondi, gradualmente secondo le occorrenze dell'affare rimanendo sin d'ora e per allora esplicitamente autorizzato a collocare presso terzi nuove azioni di capitale della anonima, a emettere pubblica-

zioni ipotecarie, a contrarre mutui ipotecari in forma chirografaria o cambiaria, a dare a riporto le azioni dell'anonima, sia proprie che del Sen. Della Torre a disporre, in sostanza, del patrimonio sociale quale garanzia reale per i finanziamenti da procurare.

9°) L'Anonima Alma Parens che sarà rilevataria dell'affare con i due amministratori statutori da nominarsi prima nelle persone del Comm. Giordani e del Sen. Della Torre dovrà poi modificare il suo statuto per essere amministrata da un Consiglio ristretto e composto di non meno di tre e di non più di cinque consiglieri e la nomina degli amministratori e dei Sindaci sarà fatta con riguardo proporzionale alla proprietà delle quote delle azioni di capitale.

10°) Nell'Assemblea ogni azione avrà diritto a un voto.

11°) All'atto della modificazione dello statuto dell'anonima rilevataria dell'affare il Comm. Giordani sarà nominato direttore generale della società a sensi dell'Art. 148 del Cod. di Comm. con contratto di impiego a termine fisso di anni cinque, con la remunerazione costituita da un assegno mensile di L. 3000.- (tremila) e da una partecipazione agli utili sociali in ragione del 30% (trenta per cento) da portarsi annualmente nel Bilancio sociale in conto di spese generali e getti corrispettivi di lavoro il Comm. Giordani percepirà di fatto a far tempo dall'acquisto degli terreni da parte dell'Alma Parens.

12°) Le parti dichiarano il loro domicilio, il Comm. Giordani a Bologna in Via Galiera 32 e il Sen. Della Torre in Via Cernaia 2 a Milano e convengono altresì che per qualsiasi divergenza dovesse fra loro insorgere in dipendenza del presente contratto, il Foro competente a risolverle sia il Tribunale di Roma.

Prima della firma del presente contratto le parti hanno reciprocamente riconosciuto la opportunità di modificare e ridurre le lire 500.000.- indicate nell'Art. 4° per la valutazione dell'affare da L. 1.200.000.- a lire

1.700.000.- a sole lire 300.000.- da attribuirsi quanto a lire 200.000.-
al Comm. Giordani e quanto a L. 100.000.- al Sen. Della Torre e rimangono
quindi in tale senso da modificarsi le cifre contenute prima nei vari ar-
ticoli del contratto.

200.000 Giordani
100.000 Della Torre

- I entro un triennio (rilasciandosi i rinnovi del Comm. Giordani
- II l'adeguato assetto.

Si approva con due postille oggi a Roma 18 Novembre 1931 - X°

ott. 24 Della Torre a Roma

Il signor ...

Il signor ...

Il signor ...

Il signor ...

Il signor ...

Avv. Alessandro Tammimì
V. Tammimì
Via della Ferca 1 Bobigna

Conferenza del 25 novembre 22
a Milano.

conferenze con Carlo Mizzisoli
25 novembre 22 (Via Sforza 34)
a Milano (Studio. Via Dante 16)

Avv. Rinaldo Majno
Via Buccaceto 32

Sen. Luigi Della Torre

1° Affare aree (com. Giordani)

2° Istituto Credito

R. TRIBUNALE DI FORLÌ

FALLIMENTO
Ditta F.lli VERNI di Cattolica

Relazione del Curatore Provvisorio



STAB. TIP. G. B. CROPPI - FORLÌ

1930

*Ill.mo Sig. Giudice delegato al fallimento della
Ditta Fratelli Verni di Cattolica.*

Forlì

La procedura di concordato preventivo iniziata con la domanda presentata dalla Ditta Verni il 26 Maggio scorso, dopo una lunga mora di circa nove mesi, dovuta in parte a ragioni di interesse privato, in parte a impedimenti di servizio del Tribunale che avrebbe dovuto deliberare, e dopo che con vario sforzo si erano raccolte le maggioranze richieste dalla legge per l'approvazione del concordato, si è chiusa con la sentenza 20-28 Febbraio 1930 di questo Tribunale, che, rigettando l'istanza per l'omologazione del concordato, dichiarava il fallimento della Ditta Verni, nonchè dei suoi componenti Comm. Gino, Cav. Pietro e Ing. Antonio Verni.

I motivi che hanno indotto il Tribunale in questa grave decisione si possono così riassumere: 1.º) non vi è sicurezza di adempimento degli obblighi del concordato da parte dei debitori, in quanto dagli accertamenti fatti risulta che il patrimonio della Ditta non è sufficiente al pagamento del promesso 100%_o, sia pure con una dilazione, come quella richiesta, di tre anni senza corresponsione di interessi. Vi è quindi ragione di pensare che nel lungo termine preveduto per il pagamento i Verni vorranno adoperarsi per ottenere dai creditori transazioni più favorevoli in cui sarebbe particolarmente destinato a cedere il ceto dei piccoli depositanti come quelli che hanno minori capacità di resistenza, 2.º) uno degli scopi essenziali del concordato preventivo è quello

sottoscritto si è convinto, attraverso i giudizi che ha sentito esprimere da persone competenti, che essa, pure essendo stata doverosamente prudente, corrisponde in massima al prezzo che, in questo periodo di scarsi investimenti e di incertezza degli affari, si può pensare di raggiungere. Del resto, durante le more del concordato e pur tenendo conto che non si è mai manifestato da parte Verni un deciso proposito di vendere, non sono pervenute concrete proposte di acquisto, e quei vaghi sondaggi, che si sono avuti da parte di intermediari più o meno autorizzati, non hanno mai dimostrato l'intendimento di scostarsi dalla cifra della valutazione.

Per gli altri terreni posti fra la ferrovia e la via litoranea, nei quali si sono fatte le concessioni di presa d'acqua a servizio dell'acquedotto del Comune di Riccione, mentre ancora non si è realizzata, per le solite difficoltà amministrative e finanziarie, la somma di L. 400.000 ed interessi che il Comune dovrebbe pagare, resta tuttora pendente ed insoluta la questione col Comm. Angelo Giordano di Bologna che avrebbe acquistato, come a suo tempo si disse, mediante preliminare, una estensione di metri quadrati 1.300.000 al prezzo di L. 3 al metro quadrato.

Il Giordani, che figurava di avere versato contestualmente al contratto L. 300.000 e successivamente, durante la procedura di concordato, ha pagato altre L. 125.000: per L. 100.000, convertendo in conto prezzo un suo credito di pari somma verso i Verni per un effetto a debito di essi e da lui ritirato e per L. 25.000 eseguendo un versamento in contante, si è rifiutato poi di fare ulteriori pagamenti, sebbene in base alla preveduta rateazione dei pagamenti la somma che avrebbe dovuto versare a tutto il 31 Dicembre 1929, ammontasse alla notevole cifra di L. 1.300.000.

A giustificazione di tale suo atteggiamento, egli ha detto di non sentirsi rassicurato circa il buon fine dei pagamenti per

l'incerta posizione in cui si trovavano i Verni in pendenza dell'omologazione del concordato; ma egli ha mantenuto il suo rifiuto anche quando gli è stato proposto di versare la somma in deposito vincolandola all'omologazione del concordato e, quando poi, per dissipare ogni suo dubbio e avere nel tempo stesso da parte sua qualche garanzia di adempimento, gli si è richiesto che presentasse un fideiussore il quale garantisse una penale di inadempienza di L. 500.000, non ha voluto discutere rispondendo che la richiesta era offensiva.

Alla scadenza delle rate di pagamento previste nel contratto, egli però non ha trascurato di far pervenire ai Verni e al commissario giudiziale telegrammi con cui avvertiva di aver depositato la somma in scadenza presso primaria banca, senza indicare peraltro presso quale istituto il deposito fosse stato eseguito ed in quale forma, come avrebbe dovuto perchè il deposito desse qualche seria previsione di adempimento.

È quindi legittimo pensare che il Giordani, il quale d'altronde figura nullatamente, non abbia alcuna seria intenzione e possibilità di dare esecuzione al contratto e manovri scaltramente per liberarsi dall'impegno, ottenendo il rimborso della somma pagata ed eventualmente anche una indennità. Non ad altro fine probabilmente tendeva la opposizione che egli ha spiegata contro l'omologazione del concordato.

Occorre quindi chiarire al più presto i veri intendimenti del Giordani perchè, se l'impegno con lui è destinato a non aver seguito, è sommo interesse dell'amministrazione fallimentare di non trascurare le trattative che potrebbero avviarsi con altri, che fossero disposti ad acquistare gli arenili. E, se anche il prezzo che verrà realizzato fosse eventualmente meno favorevole di quello pattuito col Giordani, si avrà almeno il vantaggio di poter con-

tare su di un più pronto e sicuro adempimento. Anzi, poichè i motivi da lui addotti per giustificare la sua inadempienza, ed ultimamente esposti in una diffida a stampa notificata ai Verni e al commissario giudiziale il 22 Gennaio scorso, sembrano ben poco consistenti e fondati, si potrebbe, ad avviso del sottoscritto, profittando anche del fatto che il Giordani non ha ancora ricevuto il possesso, vendere i terreni a qualche altro offerente senza troppo preoccuparsi delle questioni che egli potrebbe sollevare e lasciando a lui l'iniziativa di promuoverle con la più svantaggiosa posizione di attore.

Per ciò che riguarda la Società Anonima « Pomona » costituita fra i Verni e il Cav. Valducci, essa, diversamente da quanto può pensarsi di altre anonime costituite nell'ambito e con patrimonio della Ditta Verni e di cui occorrerà far parola più oltre, è stata senza dubbio creata con serio ed effettivo intendimento in quanto realmente interessava ai Verni, che volevano industrializzare lo sfruttamento dei loro terreni mediante le colture orto-frutticole, assicurarsi, non solo la competenza sperimentata dal Cav. Valducci, ma anche l'apporto di un non trascurabile finanziamento, tanto più necessario in quanto le coltivazioni che si volevano intraprendere esigono capitali di esercizio assai più rilevanti della conduzione agricola ordinaria. Soltanto si può pensare che sotto la forma della Società Anonima si sia voluto dissimulare una società in nome collettivo con lo scopo di limitare la responsabilità dei soci e si potrebbe quindi sollevare la questione (se la Pomona fosse in istato di cessazione di pagamenti, il che non risulta, avendo il Cav. Valducci fatto fin qui fronte del proprio agli impegni) se la costituzione, come si è discusso, fosse valida e legale.

Non sembra però, data la situazione delle cose, che metta

conto di approfondirla e neppure di sollevarla. Occorrerà per altro, come per le altre Anonime, provvedere per la Pomona per la surrogazione dell'amministratore Cav. Pietro Verni che, in seguito alla dichiarazione di fallimento, è decaduto di diritto dall'ufficio ai termini dell'art. 151 cod. com.

Piuttosto è da notare, per quanto riflette i rapporti col Cav. Valducci e con la Pomona, che l'impegno dei Verni per una affittanza di 140 Ettari ceduti in conduzione alla Società con durata sino al 1940, non potrà, a parere del sottoscritto, avere efficacia in confronto della massa creditrice, in quanto risulterebbe da contratto non registrato, mentre la massa non può essere considerata una *avente causa* del fallito e quindi non ha obbligo di tener conto di atti che conferirebbero diritti a terzi sul suo patrimonio quando l'antiorità al dissesto della data non risulti legalmente accertata.

Il rilievo è importante per il caso di vendita dei terreni che sarebbero compresi nell'affittanza, perchè, se dovessero cedere col vincolo dell'affitto, il prezzo di alienazione risulterebbe sensibilmente minore. Tuttavia, non si potrà non tener conto che effettivamente il Cav. Valducci ha, in concorso coi Verni, intrapreso nei terreni condotti lavori preparatori e spese che potrebbero avere adeguato compenso solo attraverso lo sfruttamento di parecchi anni, mentre ha con questo certamente accresciuto il valore dei terreni stessi: perciò, almeno in linea di equità e sempre che le pretese da lui affacciate vengano contenute, come non è a dubitarsi, in onesti e moderati limiti, sarà opportuno trovare, in caso di vendita, una giusta via di accordo.

La Pomona chiude attualmente il suo bilancio in perdita, ma non si deve per questo concludere che la gestione sia realmente passiva, perchè in questi primi anni vengono a gravare anti-

cipazioni e spese per miglioramenti, il cui risultato si farà sentire solo negli esercizi futuri.

AZIENDA INDUSTRIALE

Si è già detto nella relazione presentata nel concordato preventivo che gli stabilimenti per il concentrato di pomodoro in Vernibella di Misano e alla Brancona di Rimini, che ora figurano di proprietà della Anonima Alimentare Adriatica costituita con atto 31 Gennaio 1928 nei rogiti Guasti, sono affittati per la durata di anni 3 con decorrenza dal 1.° Aprile 1928 e termine al 31 Marzo 1931 alla Società Anonima Industria Parmigiana Conserve Alimentari (I. P. C. A.), la quale paga un canone annuo fisso anticipato di L. 200.000 da versarsi anche nel caso che non venisse effettuata alcuna lavorazione ed un compenso di lavorazione di L. 3,50 per ogni quintale di pomodoro entrato negli stabilimenti sino ad un quantitativo di quintali 70.000, ridotto poi a L. 2,50 per il quantitativo eccedente la cifra indicata.

L'Ipca ha già versato fino dal Gennaio scorso la corrisposta anticipata relativa dell'annata in corso in L. 200.000, richiedendo però prudentemente nell'incasso e nella relativa quietanza, oltre il concorso dell'amministratore dell'Anonima Alimentare Adriatica, anche quella del gerente della Ditta Verni e del commissario giudiziale al concordato; perciò la somma è stata versata alla Cassa dei Risparmi di Rimini in deposito a conto corrente vincolato per il ritiro al concorso della firma dell'Ing. Antonio Verni in rappresentanza della Anonima Alimentare, del Comm. Gino Verni in rappresentanza della Ditta Verni e dell'Avv. Luigi Bembo commissario giudiziale, che ora, per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della Ditta Verni, saranno sostituite

unicamente da quella del curatore del fallimento stesso e della persona che venisse surrogata all' Ing. Antonio Verni, decaduto dall' ufficio di amministratore della A. A. A.

Ma la Ipca non ha ancora fatto conoscere, benchè sia prossima l' epoca per impegnare le colture, se per la campagna in corso intende porre in attività gli stabilimenti e, per quanto si possa supporre che non mancherà di farlo, anche per non avere speso inutilmente le L. 200.000 della corrisposta pagata, la sua condotta resta ancora incerta, sia per la grave crisi che sta attraversando l' industria per il concentrato di pomodoro, sia perchè l' Ipca tiene tuttora viva una causa per risoluzione del contratto di affitto iniziata avanti questo Tribunale contro la Ditta Verni fino da quando si aprì la procedura di concordato preventivo. Il giudizio parve allora avesse lo scopo di ottenere, con la minaccia che poteva costituire, una transazione favorevole della questione che si era accennata dal commissario giudiziale circa la efficacia nel caso di fallimento del pagamento anticipato fatto dall' Ipca alla Ditta Verni in conto pomodoro da consegnarsi agli stabilimenti; ma ora potrebbe servire veramente allo scopo di liberare l' Ipca dagli impegni dell' affittanza. Il sottoscritto pensa però che la causa non possa dare alcuna seria preoccupazione, perchè in essa si vorrebbe far valere come ragione di inadempienza, e quindi di risoluzione del contratto, il fatto che la Ditta Verni avrebbe cedute in pegno le azioni della A. A. A. al Comm. Ceschina, mentre, per i patti dell' affitto, è riservato alla Ipca il diritto di prelazione in caso di vendita degli stabilimenti, o altrimenti di vendita delle azioni della Società in cui gli stabilimenti stessi si trovassero conferiti, ed è fin troppo chiaro che il pegno è cosa ben diversa dalla vendita e che può vendersi cosa anche ceduta in pegno, se pure in questo caso il compratore, per avere la effettiva

disponibilità della cosa stessa, si troverà costretto a soddisfare il creditore pignoratizio. Ad ogni modo, anche ammesso che dovesse ravvisarsi nel fatto una vera inadempienza al patto stabilito, essa non potrebbe certamente portare all'effetto di far risolvere l'affittanza.

All'ultimo momento tuttavia i dirigenti dell'Ipca avrebbero fatto comprendere di essere disposti ad aprire gli stabilimenti: ma insisterebbero per ottenere in varia forma una riduzione del canone. Se devesi trattarsi di diminuzione di non molta importanza, si potrebbe forse aderire alla richiesta, sia per il vantaggio di non lasciare inattivi gli stabilimenti, sia per l'altro vantaggio che ne risentirebbe la Ditta Verni come coltivatrice di pomodoro nei propri terreni, sia infine per l'interesse generale degli agricoltori della zona, che diversamente sarebbero costretti a sostituire la coltura del pomodoro con altra probabilmente meno remunerativa; ma non si potrà certo accedere, specialmente di fronte ad un contratto legalmente impegnativo, a pretese eccessive e non ragionevoli.

Relativamente alla fornace, il sottoscritto fin da quando dovette riferire ai creditori agli effetti del concordato preventivo, ebbe gravi dubbi che le relazioni dei Fratelli Verni con la società Fornace Verni e C., che aveva l'esercizio della Fornace e che si diceva composta dei soli fratelli Angelo e Valerio Pratelli, si esaurissero in un semplice rapporto di locazione - conduzione, in quanto concorrevano molteplici circostanze per far pensare che anche i Verni partecipassero realmente alla gestione. Sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della Ditta Verni e approfondito l'esame con maggiore decisione, si è potuto accertare che effettivamente la società Fornace Verni e C. era società di fatto fra i fratelli Verni e i fratelli Pratelli e che lo scioglimento con conseguente messa in liquidazione della Società come composta dei

fratelli Angelo e Valerio Pratelli era stato deliberato con lo scopo di acquietare i creditori della società stessa, evitando possibilmente una dichiarazione di fallimento, che non avrebbe potuto non coinvolgere anche i fratelli Verni, che speravano così di poter giungere incolumi alla omologazione del concordato.

Il sottoscritto ha ottenuto dai Pratelli e dal liquidatore della Società Verni e C. la rinuncia ad ogni diritto che ai Pratelli stessi spettava sulle scorte, materiali e crediti della fornace, essendo già le passività relative, salvo pochissime riguardanti spese di esercizio incontrate durante il periodo della liquidazione, già a carico dei Verni in quanto risultano da effetti cambiari su cui i Verni hanno apposto la girata per ottenere lo sconto; ma al momento in cui la presente relazione viene redatta è ancora incerto se la posizione dei Pratelli potrà risolversi per via di tale accordo o se si dovrà addivenire alla dichiarazione di fallimento anche della società Fornace Verni e C.

Qualunque però possa essere la soluzione, e cioè tanto se il dissesto della Società di esercizio si accomuni ed esaurisca nel dissesto della Ditta Verni, come se esso dovrà dar luogo ad una distinta procedura fallimentare, sarà opportuno nell'interesse dei creditori (e ciò il sottoscritto ha già fatto presente al Signor Giudice Delegato, chiedendo anzi l'opportuna autorizzazione) che l'esercizio della fornace, a cui il Pretore di Rimini sino dalla dichiarazione del fallimento Verni ha apposto i sigilli come azienda pertinente al fallimento stesso, non venga interrotto, perchè la dispersione della clientela, che in tal modo sarebbe inevitabile, porterebbe ad un notevole e sicuro deprezzamento dell'azienda nel caso di alienazione. È convincimento del resto del sottoscritto, anche per il parere avuto da persone competenti, che l'esercizio della fornace, specialmente se condotto con criteri di vigile prudenza e coi dovuti

controlli, senza attenersi ad una produzione troppo ridotta, in cui l'utile sarebbe annullato in gran parte dalle spese generali, e senza neppure spingersi alla produzione piena, che, in questo momento di stasi nelle costruzioni edilizie, potrebbe non essere assorbita dal mercato, debba dare buoni risultati, tali non solo da compensare tutte le spese, ma da lasciare un margine abbastanza notevole in favore della massa creditrice.

La fabbrica di ghiaccio, che sebbene figuri tuttora, come si è esposto nella relazione del sottoscritto nel concordato preventivo, come proprietà di una società in accomandita Ferrari-Cavalli e C., nella quale i Verni avevano la partecipazione di un terzo, è da comprendersi fra le attività del fallimento, in quanto i Verni hanno rilevato da tempo le carature degli altri due soci Ing. Domenico Cavalli e Ing. Renato Ferrari, rappresenta una modesta azienda che può dare non trascurabili utili, anche se in questi ultimi tempi sono sorte nella stessa Cattolica altre fabbriche in concorrenza con essa.

Il fabbisogno locale di ghiaccio è dato, non tanto dal consumo dei mesi estivi, quanto dall'uso che se ne fa per la conservazione del pesce, di cui Cattolica è uno dei mercati più importanti, e pertanto non è difficile assicurarsi anche preventivamente il collocamento del prodotto mediante contratti di durata stagionale coi commercianti esportatori. Per ciò, ed anche nella considerazione che l'esercizio della fabbrica è molto semplice e facilmente controllabile, il sottoscritto è stato d'avviso che convenisse anche per questa azienda chiedere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, che il Signor Giudice Delegato ha infatti concesso.

Si potrà più tardi, costituiti regolarmente gli organi fallimentari, vedere se convenga continuarlo o se piuttosto non si debba accogliere la soluzione di una affittanza per l'anno in corso, per la

quale sarebbero già pervenute offerte, non del tutto accettabili, ma suscettibili di miglioramento.

Quanto alla segheria elettrica, i risultati che finora essa ha dato non sono stati molto confortanti. Esercita prima dai Verni con altri soci, la società venne sciolta con perdita: ora veniva condotta da tale Renzi Battista, ma egli pure, in causa anche della crisi delle costruzioni, che ha ridotto di molto il lavoro di falegnameria, non si è sentito di continuare l'esercizio che in questi giorni riconsegnerà infatti alla amministrazione fallimentare, mentre resterà da sistemare la pendenza del suo forte debito (circa L. 50.000) verso la Ditta Verni per la quale egli si mostra pieno di buon volere, ma, disponendo di scarsi mezzi, chiede una lunga dilazione di pagamento, offrendo peraltro qualche parziale garanzia. Pendono a questo riguardo le trattative che dovranno essere definite prontamente.

AZIENDA BALNEARE.

Essa, come è stata, se non nelle origini, almeno nei suoi ampliamenti, una delle principali ragioni del dissesto Verni, rappresenta pure l'incognita maggiore e il punto più oscuro della liquidazione.

Il contratto di affitto in corso e impegnativo sino al 31 Dicembre 1934, coi fratelli Bertazzoni per il Kursaal e Grand Hotel, in quella forma di interessenza sugli incassi che si è accennata nella relazione sul concordato preventivo, oltre essere alquanto aleatorio, non rappresenta una sufficiente rinumerazione, non solo alla somma notevolissima impiegata dai Verni nella costruzione, ma neppure un interesse corrispondente al valore attuale degli stabili e relativo arredamento.

Ad esempio, nel 1929 la corrisposta di affitto liquidata è risultata di L. 76.756,30.

Ora il problema della valorizzazione del Kursaal e Grand Hotel è evidentemente connesso con quello dello sfruttamento degli arenili, perchè, fino a che su questi non sorgeranno nuove costruzioni e non si creeranno le sistemazioni opportune per il richiamo e il comodo soggiorno dei bagnanti, si che la spiaggia abbia durante la stagione estiva un continuo e numeroso concorso di popolazione, non si può pensare che i due esercizi possano raccogliere una clientela così estesa come quella che si è preveduta allorchè vennero costruite. Ma, a parte la sorte che sembra destinata ad avere la convenzione col Comm. Giordani, è da temere che in questo momento di depressione delle iniziative non si possa trovare la persona, o meglio il gruppo finanziario che disponga dei capitali naturalmente molto cospicui occorrenti per creare sugli arenili di Misano e Cattolica che, pur meravigliosamente vi si presterebbero, un nuovo centro emulo della vicina Riccione.

Il pensiero è corso e corre ad un finanziere di vaste iniziative, che, pur vivendo in una lontana metropoli fervente di industrie e di traffici, ha già importanti interessi sul litorale adriatico e rapporti anche con l'attuale dissesto della Ditta Verni. Forse egli potrebbe essere anche in grado di sistemare con generale convenienza l'intera situazione, ma finora non ha avuto occasione di chiarire i suoi intendimenti.

FABBRICATI CIVILI

Fu detto già nella relazione sul concordato che i fratelli Verni, i quali in un certo momento, avendo acquistato varie aree, le ri-

vendevano a piccoli lotti, spesso anche dopo avervi costruiti modesti fabbricati, si trovano legati da impegni con numerose persone, per lo più braccianti e pescatori, a cui hanno promesso di cedere alle volte il terreno, sul quale poi l'acquirente ha costruito per conto proprio, alle volte la costruzione già compiuta con l'area annessa, dietro il pagamento di un prezzo già concordato. Poichè però gli acquirenti non disponevano al momento della somma necessaria e non potevano pagare che in quote annuali, il contratto rimaneva allo stato di impegno preliminare, intendendosi che la stipulazione per il regolare trapasso sarebbe avvenuta al momento in cui sarebbe stato saldato per intero il prezzo.

Senonchè spesso, per la reciproca fiducia delle parti contraenti, anche di tale impegno non si è rilasciato alcun documento e tutto è rimasto nei limiti di una pattuizione verbale.

Ora parecchi dei compratori hanno saldato per intero il prezzo e non attendono che di poter stipulare il contratto: altri hanno versato una parte della somma convenuta e si propongono di pagare il residuo all'atto della stipulazione, magari ricorrendo ad una sovvenzione ipotecaria che sarà loro possibile ottenere quando l'immobile verrà trasferito al loro nome; altri ancora, che fortunatamente però sono i meno, dopo aver pagato già un acconto, non si trovano in grado, per circostanze di famiglia o per la crisi sopravvenuta, di provvedere al saldo.

Come dovranno risolversi tali rapporti? La questione interessa, non solo i compratori che desiderano di essere posti in una posizione sicura e sottratti al pericolo di dover correre, per il denaro già pagato, la sorte dei comuni creditori; ma anche alcuni istituti di credito, ai quali i Verni hanno ceduto gli effetti ricevuti da alcuni dei compratori in pagamento.

Indubbiamente, se si dovesse esaminare il caso alla stregua dei ri-

gorosi principi di diritto, si dovrebbe dire che, sorgendo dal contratto preliminare solo un vincolo personale *ad faciendum*, l'impegno sarebbe vincolativo, come insegna il Bonelli (Vol. I. n. 259 nota 4 e n. 277), solo per i contraenti dei Verni e non per l'amministrazione fallimentare, la quale quindi avrebbe diritto di non prestarsi al trapasso e di conderare gli acquirenti creditori delle somme versate.

Ma è opinione del sottoscritto che convenga attenersi, piuttosto che alle norme di diritto, ad un criterio di larga ed umana equità perchè si è di fronte a povere famiglie, per le quali il risparmio, sia pure solo di alcune migliaia di lire, rappresenta il duro sacrificio di ogni ora e perchè d'altra parte i prezzi stabiliti, che risalgono ad alcuni anni addietro, quando il denaro era assai svalutato, oggi non si raggiungerebbero se anche si dovesse pensare di rivenderlo ad altri. Sembra perciò opportuno dar seguito alle stipulazioni, ciò che avvantaggerà anche la posizione di quelle Banche che hanno scontato gli effetti rilasciati dai compratori delle case, i quali acquisteranno una condizione di maggiore solvibilità quando, mediante la stipulazione, saranno divenuti proprietari di immobili.

Resterà la penosa posizione di quegli acquirenti, che, avendo pagato una parte del prezzo, non sono in grado di versare il rimanente e per questi, detratta dalla somma pagata la diminuzione di prezzo che potrà calcolarsi aver subito in questo periodo lo stabile ed il compenso per il godimento tenuto fin qui dall'acquirente, si dovrà ammettere l'eventuale rimanenza come credito concorsuale.

* * *

Ma la questione che investe e domina tutta la situazione fallimentare ed interessa in vario modo l'intero ceto creditorio, è quella delle Anonime create dai Verni conferendo in esse importanti attività della loro azienda: precisamente l'Anonima Alimen-

tare Adriatica costituita per atto Guasti 31 Gennaio 1928 col conferimento dei due stabilimenti per il concentrato del pomodoro di Vernibella e della Brancona, e l' Anonima Balneare Cattolica costituita mediante atto 7 Settembre 1923 rogo Zaccarelli con un capitale di L. 50.000, successivamente aumentato, per deliberazione di assemblea 11 Febbraio 1924 depositata il 16 Febbraio pure nei rogiti Zaccarelli, a L. 800.000 col conferimento successivo del Kursaal e del Grand Hotel.

Queste Società, di cui le azioni sono per intero in possesso dei Verni, i quali le hanno ceduto in pegno al Comm. Ceschina e al Banco di Roma, e che hanno per amministratori gli stessi Verni, sia pure (e questo unicamente per l' Anonima Balneare) in unione ad altro amministratore scelto fra i loro amici e fiduciari, sono state costituite con lo scopo, non di sottrarre attività alla ditta in frode dei creditori, perchè nel loro patrimonio l'attività rimaneva sempre, sotto forma di azioni della società costituita, le quali stavano a rappresentare esattamente il valore degli immobili conferiti, ma di poter effettuare eventualmente il trasferimento degli immobili mediante la semplice trasmissione del pacchetto delle azioni, evitando così l'onere della gravosa tassa di trapasso e di allargare le basi del credito, creando nel seno della stessa azienda Verni, una nuova persona (sia pure non fisica, ma giuridica) proprietaria di beni, capace di obbligarsi e di sfruttare una propria autonoma sfera di fido.

Ciò viene confermato dal fatto che le azioni non sono mai uscite dal possesso dei Verni, rimasti sempre i veri padroni ed arbitri delle due società, che il Comm. Giordani, intervenuto nella costituzione dell' Anonima Balneare come sottoscrittore di un 25 azioni da L. 500 e nominato contemporaneamente amministratore insieme all' Ing. Antonio Verni, non fu che un prestanome dei

Verni, come non è che un prestanome l' Ing. Silvi più tardi succedutogli, che malgrado la costituzione dell' Anonima Alimentare avvenuta il 31 Gennaio 1928, i Verni hanno ritirato dalla società affittuaria la corrisposta di affitto dell' anno 1929 - 1930 sotto il nome di Ditta Verni; che infine i Verni, nonostante la costituzione della società, nei rapporti con la Ipca hanno sempre riservato a loro favore il compenso unitario di lavorazione in ragione di L. 3,50 il quintale pattuito nel contratto oltre la corrisposta, come se fosse unicamente il compenso di trasporti che essi eseguivano coi loro camion, mentre in realtà costituiva per gran parte un complemento del canone d' affitto. Nè si può trascurare il complicato e difficilmente perseguibile intrecciarsi di rapporti che si è sempre avuto fra le due Anonime e la Ditta Verni, con scambio continuo di cambiali di comodo, con vicendevole trapasso delle disponibilità di cassa. Non vi è cambiale delle Anonime che non porti anche la girata della Ditta Verni ed in realtà si è avuto sempre una cassa unica per tutte tre le aziende.

Le due società dunque sono null' altro che un' appendice della Ditta Verni e formano con essa un tutt' uno, e quantunque sia discusso se possa ammettersi in tali casi un' azione per ristabilire la realtà dei fatti e dei rapporti, in quanto si è detto (così la Suprema Corte con sentenza 17 Novembre 1927 in causa Società Tonnare Angitola — Magnani Ricotti in Riv. Dir. Comm. 1928, II, 44) che la società, appena costituita in forma regolare, esiste come soggetto di diritto per disposizione di legge e indipendentemente dalla volontà dei soci, pare piuttosto che si debba seguire l' opinione contraria che è accolta in parecchi giudicati ed è pure sostenuta autorevolmente dal Valeri in una sua nota pubblicata nel Foro toscano 1926 pag. 3. Ed infatti, se è ovvio che non vi è possibilità di contestazione quando si tratti di quelle persone

giuridiche, che, anche avendo alla loro base una collettività di persone e presupponendo in certa forma la volontà di queste, sorgono ed acquistano la personalità unicamente per volere sovrano dello stato (così sarebbe degli enti pubblici e delle fondazioni), la questione può ben farsi di fronte a quelle altre persone giuridiche di grado meno perfetto, e più vicine alla comunione, come le società commerciali, di capitali o di persone, dove quella che opera e determina la costituzione dell'ente è sempre la volontà dei singoli, mentre lo Stato interviene per una semplice *omologazione* (come per la società di capitali è previsto nell'art. 91 cod. com.), ovvero soltanto per una *certificazione*, come per le società di persone, è disposto dall'art. 90 stesso codice.

È quindi tutt'altro infondato prevedere che, ritenuto che effettivamente le due anonime sono parte del patrimonio Verni, i beni che figurano appartenenti ad esse possano essere richiamati fra le attività della Ditta fallita per formare con esse un'unica massa e, poichè non si può pensare che i creditori delle due società, che sono nella grandissima maggioranza istituti di credito, i quali a preferenza degli altri creditori hanno saputo accaparrarsi le garanzie e costituirsi una posizione di privilegio, non avessero conoscenza, quando concedevano il fido, della vera realtà delle cose, si giungerebbe al risultato che, mentre nelle condizioni attuali essi, che non hanno effetti diretti, ma possiedono tutti effetti col giro Verni, avrebbero il vantaggio di concorrere in masse diverse, e perciò di cumulare due distinte percentuali, le quali probabilmente assicurerebbero loro la copertura totale del loro credito, verrebbero più giustamente a condividere la sorte meno fortunata dei semplici creditori della Ditta Verni.

E sarebbe augurabile che il ceto creditorio delle anonime, comprendendo la grande e reale equità della soluzione accennata,

in quanto intimamente e coscienziosamente non può disconoscere di aver sempre saputo che le due società si identificavano con la Ditta Verni, accettasse volenterosamente, a prescindere da ogni sottile questione legale, di rinunciare alla posizione particolarmente vantaggiosa che si è assicurato, anche nel riflesso che il suo supposto sacrificio andrebbe in gran parte a beneficio della categoria dei depositanti della Banca Verni, i quali, fra tutti i creditori, sono, pure nella modesta cifra dei loro crediti, i più duramente colpiti e i più meritevoli di benevolo riguardo.

* * *

Il Tribunale non ha fissato nella sentenza dichiarativa di fallimento la data di cessazione dei pagamenti e perciò si deve intendere (art. 704 cod. comm.) che la cessazione sia avvenuta nel giorno stesso della sentenza; ma è chiaro che lo stato di cessazione non può non farsi risalire almeno al giorno 25 Maggio 1929, in cui la Ditta Verni presentò la domanda per essere ammessa al concordato preventivo e così implicitamente confessò le impossibilità in cui si trovava di far fronte ai pagamenti. Non solo, ma è legittimo forse, salvo però prudente accertamento, che la cessazione stessa si riporti anche più indietro (probabilmente al gennaio 1928) perchè da parecchio tempo la Ditta era costretta, per fronteggiare i pagamenti, a ricorrere ad espedienti e a fare uso di cambiali di comodo che costituiscono indubbiamente uno dei sintomi rivelatori di una situazione dissestata.

Il curatore definitivo dovrà quindi prendere in esame la richiesta di una ragionevole retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti sebbene non si veda, almeno nel momento attuale, che la retrotrazione stessa possa portare importanti risultati in favore della massa.

Forse le due sole eccezioni sono rappresentate dai pagamenti

fatti nei primi mesi del 1929 da Cerri Battista per L. 96.000 versate per anticipo sul prezzo di Q.li 800 di grano che doveva essergli ceduto sul raccolto dei poderi Verni del 1929 e dall' I. P. C. A. per L. 195.613,95 per acconto prezzo pomodoro che avrebbe dovuto essere consegnato dai Verni alla Società sul prodotto della prossima campagna.

Durante la procedura di concordato i Fratelli Verni hanno consegnato, in adempimento degli impegni assunti, al Cerri il grano e all' I. P. C. A. il pomodoro: ma non sembra che i detti pagamenti possano sottrarsi alle conseguenze della revocatoria fallimentare (art. 709 n. 1 cod. Comm.), in quanto, se ordinariamente sono i pagamenti fatti dal debitore poi fallito che vengono colpiti dalla presunzione di frode, deve ammettersi peraltro che essa investe anche i pagamenti fatti al fallito stesso quando siano stati, come nel caso in esame, *anormalmente anticipati*, mentre, per i contatti continui che tanto il Cerri come l' I. P. C. A. avevano con la Ditta Verni, non è a dubitare che essi non avessero la piena conoscenza dello stato di cessazione di pagamenti in cui, al momento in cui il pagamento fu eseguito, si trovava la Ditta Verni, quantunque non ancora dichiarata fallita. Ne deriverebbe la conseguenza che, mentre il Cerri e l' I. P. C. A. dovranno nuovamente pagare l'importo dei prodotti ricevuti, per la somma già versata dovranno essere rimessi in sede concorsuale.

* * *

La situazione patrimoniale del fallimento non è grandemente diversa da quella che già fu presentata dal Commissario giudiziale in allegato alla sua relazione del concordato preventivo. Rettificati alcuni lievi errori di cifre e di impostazioni, dipendenti più che altro da una diversa valutazione di rapporti o da modificazioni sopraggiunte si può anzi osservare che la situazione sarebbe

leggermente migliorata, in quanto i Fratelli Verni, durante il concordato, si sono esclusivamente serviti (detratte le non rilevanti spese di famiglia) delle rendite percepite per pagare debiti e sistemare pendenze che gravavano sul passivo della Ditta se d'altra parte non fossero da aggiungere gli interessi sul passivo, naturalmente prima non calcolati, dalla presentazione del ricorso per il concordato (25 maggio 1929) alla dichiarazione del fallimento (28 febbraio 1930), giacchè, non avendo il concordato avuto effetto per il diniego dell'omologazione, è pure venuta a cessare la sospensione degli interessi prevista dall'art. 7 della legge e deve essere applicata la norma dell'art. 700 cod. comm.

Il bilancio pertanto che si allega, e a cui va attribuita una esattezza approssimativa, tenute ferme per le attività le valutazioni già fatte, si chiude con un attivo di L. 13.337.072,01 di fronte ad un passivo di L. 16.135.129,74 e quindi con una eccedenza passiva di L. 2.798.057,73.

Queste risultanze sarebbero naturalmente destinate a subire una notevole modificazione se, in coerenza a quanto si è esposto, le anonime dovessero rientrare con tutte le loro attività e passività nella massa fallimentare Verni, avendosi in tal caso, fra l'altro, l'eliminazione dal passivo della Ditta della somma che si è conteggiata per rivalsa, in dipendenza della girata Verni, dei possessori di effetti emessi dalle due anonime.

Quanto alle responsabilità di carattere penale che potrebbero profilarsi a carico dei Fratelli Verni, pare al sottoscritto non ne ricorra alcuna, perchè, se con l'ottimismo che sempre li ha guidati essi si sono indotti ad impegnarsi troppo leggermente in affari ed imprese disgraziate, non si può dire tuttavia che tali affari costituissero operazioni di pura sorte o manifestamente im-

prudenti (art. 856 n. 2 cod. comm.), mentre d'altronde non risulta che abbiano mancato in altro modo agli obblighi di legge, sia in ordine ai libri di commercio che hanno regolarmente tenuti, sia in ordine alla dichiarazione di cessazione dei pagamenti, che essi non erano tenuti a fare una volta che avevano presentato ricorso per il concordato preventivo.

Per ciò che riguarda le spese di famiglia, è stato rilevato già nella relazione del concordato preventivo che nelle cifre che risultano per questo titolo addebitate a ciascuno dei fratelli, sono comprese anche somme che hanno servito per acquisti rimasti a profitto della Ditta e che non hanno vero carattere di spese familiari. Quindi, se anche si può ammettere che ciascuna delle tre famiglie Verni abbia fatto effettivamente nel triennio precedente al dissesto una spesa annua media di L. 80-90.000, non è certo da ritenere che la somma sia eccessiva e possa avere avuto apprezzabile influenza per il fallimento, specialmente tenendo conto che il reddito annuo complessivo dei Verni si aggirava sulle 700-800 mila lire. Nè va omissis, per dovere di verità e per quell'apprezzamento che eventualmente può farsene, che, mentre i tre fratelli Verni, abituati alla rigida economia della casa paterna, hanno personalmente sempre condotta una vita modestissima, la parte maggiore delle spese è dovuta alle famiglie che, sorte con diverse abitudini e vivendo lontano da Cattolica in mezzo alle seduzioni di una grande città, non hanno mai pensato che il loro tenore di vita non dovesse corrispondere alla ricchezza che sempre si è attribuita ai Verni. I quali d'altronde anche per parte loro non si sono mai resi esatto conto della loro reale situazione.

* * *

Ed ora il compito arduo ed ingrato delle previsioni.

Esse non possono essere così incoraggianti come emergerebbe

dal bilancio, perchè, se le valutazioni dei periti sono state ragionevolmente caute, hanno, specie per gli immobili di carattere industriale, forse considerato più il valore astratto che i prezzi effettivamente realizzabili e perchè dal Giugno scorso ad oggi sembra che la stasi degli affari con la conseguente diminuzione dei prezzi si sia maggiormente accetata in modo che, se tale tendenza dovesse perdurare, non si può prevedere quali prezzi, all'epoca in cui dovrà farsi l'alienazione, si potranno realmente ottenere.

D'altra parte, se l'amministrazione fallimentare incasserà durante il periodo della liquidazione, che non può essere certamente breve, tenuto conto della estensione e della varia natura dei cespiti, i redditi di tutte le attività, vi è da tener presente che questi non basteranno a compensare gli interessi che durante il fallimento vengono perduti per i creditori. È certo tuttavia che, se è assurdo pensare, salvo un improvviso cambiamento della situazione generale, che si possa realizzare il 100 % promesso dai Verni nel concordato, per quanto diminuito dagli interessi che non venivano corrisposti, il patrimonio della Ditta è tale che, pure con ogni più oscura e pessimistica previsione, ed a prescindere anche dalla questione delle due Anonime, si può contare su un sicuro realizzo di oltre il 50 %.

Ma, poichè la liquidazione sarebbe lunga, laboriosa e non priva di incertezze e di incognite, particolarmente per taluni beni di importante valore, che poco vantaggiosamente si prestano ad essere alienati nella forma degli incanti stabilita dalla legge fallimentare, forse la conclusione migliore del dissesto, nell'interesse dei debitori, che potranno in tal modo più prontamente realizzare, nell'interesse dell'azienda che potrà riprendere più rapidamente la sua normale attività, e nell'interesse dei creditori stessi, che eviteranno ogni alea e le preoccupazioni che nascono dalla incer-

tezza e dalla sospensione, sarebbe data da un sollecito ed equo concordato.

Non possono certo i Verni da soli assumersi il carico della proposta, la quale richiede, oltre che l'appoggio di valide garanzie, anche l'anticipazione di somme cospicue, non potendosi pensare che i creditori si adattino ad attendere il pagamento per tutto il tempo necessario per la liquidazione; ma, se essi potranno avere l'aiuto di qualche amico sincero, pronto al gesto simpatico di prestarsi in loro favore nel momento della sventura e disposto a dare il suo intervento per un profitto equo ed onesto, sarà questa la soluzione più favorevole della complessa e difficile situazione.

E perciò i creditori agiranno con savio consiglio se al momento opportuno l'appoggeranno coi loro voti.

Ma, poichè ora potrebbe essere anche difficile trovare la persona che possa e voglia assumersi un tale carico indubbiamente assai grave, merita di essere pure esaminata l'idea se non convenga che il finanziamento e la liquidazione siano assunti da uno o da alcuni dei maggiori istituti di credito interessati nel dissesto che, liquidando con equa percentuale la grande massa dei creditori ed eliminando la pesante e non sempre oculata e vigile amministrazione fallimentare, possa procedere alla realizzazione delle attività della vasta azienda con quella agilità e speditezza che costituiscono negli affari la via migliore del successo.

Occorre che la liquidazione avvenga con ritmo relativamente rapido e quella soluzione che servirà ad affrettarla sarà sempre, anche se a prima vista potesse non sembrarlo, la più vantaggiosa per i creditori.

Forli, 20 Marzo 1930

Avv. LUIGI BEMBO

Curatore provvisorio

SITUAZIONE PATRIMONIALE della Ditta FRATELLI

ATTIVO

Terreni	L. 5.090.478,—
Arenili	» 666.750,—
Fabbricati civili	» 1.216.170,—
Fabbricati industriali ed impianti annessi	» 736.790,—
Bestiame	» 173.436,—
Barche.	» 15.000,—
Mobili d' ufficio e di casa	» 100.000,—
Macchine agricole, trattrici, camion	» 90.000,—
Derrate in magazzino	» 83.073,75
Valori, carature, partecipazioni L. 339.000 - svalutate a »	330.000,—
Crediti verso inquilini L. 16273,15 - svalutate a	» 12.000,—
S. A. Pomona . Vernibella	» 750.374,26
Coloni L. 84.143,79 - svalutate a	» 60.000,—
Crediti diversi L. 336.682,32 - svalutate a	» 700.000,—
Credito verso lo Stato per contributo miglior. agrario »	250.000,—
Cambiali attive L. 45.807,75 - svalutate a	» 10.000,—
	<hr/>
	L. 10.284.072,01
Debitori per accettazioni, girate, avalli	
di favore	L. 4.665.511,30
perdita probabile	» 1.815.511,30
	<hr/>
	2.850.000,—
Debitori per effetti riscontrati	L. 338.182,65
perdita probabile	» 135.182,65
	<hr/>
	203.000,—
	<hr/>
Totale attività	L. 13.337,072,01
DEFICIT	» 2.798.057,73
	<hr/>
	<u>L. 16.135.129,74</u>

VERNI di CATTOLICA al 28 febbraio 1930

PASSIVO

CREDITORI PRIVILEGIATI

Consorzio Nazionale Credito Agrario di miglioramento (Mutuo ipotecario L. 1.200.000,— Interessi e provvigioni al 31/12/29 » 124.083,67 ————— 1.324.083,67
Banca d' Italia c/ assegni liberi L. 126.345,30
Banca Nazionale del Lavoro (privil. agrario speciale) » 98.000,—
Cooperativa Agricola Riminese (privilegio agrario) » 36.649,59
Imposta patrimoniale (arretrati a riscatto) . . . » 450.000,—
Liquidazione personale azienda » 30.000,—
Tasse, spese giudiziarie di concordato e di fallim. » 600.000,— —————
L. 2.665.078,56

CREDITORI CHIROGRAFARI

Depositanti N.° 606 dep. in c/c ordin. L. 3.061.189,19 » » 13 » » c/ speciale » 1.210.450,47 Interessi da liquid. dal 1.°/1/29 al 28/2/30 » 265.000,— ————— 4.536.639,66
Banche - in conto corrente . . . L. 281.287,10 per cambiali dirette . . . » 293.136,25 ————— 574.423,25
Creditori diversi - per cambiali . . L. 1.198.000,— per titoli diversi . . » 2.007.294,22 ————— 3.205.294,22
Creditori per accettazioni, girate, avalli di favore: Banche . . . L. 3.862.511,30 Diversi » 803.000,— ————— 4.665.511,30
Creditori per eventuali insolvenze negli effetti riscontati: Banche , . L. 333.182,65 Diversi : : » 5.000,— ————— 338.182,65
Interessi da liquidare L. 150.000,—

Totale passività L. 16.135.129,74

13
310
7001765
380
13852798
221
432
287
3946

4

SITUAZIONE della S. A. BALNEARE di CATTOLICA

Attività — Immobili e arredamenti	L. 1.329.781,—	
Consolidato 5 % v. n.	L. 45.000	L. 36.000,—
		————— L. 1.365.781,—
Passività — Cambiali passive	. . L. 1.207.534,70	
» ipotecari	. . L. 380.000,—	
Corrispondenti (saldo)	L. 7.617,—	
		————— L. 1.595.151,70
Passivo scoperto L. 229.370,70	

SITUAZIONE della S. A. ALIMENTARE ADRIATICA

Attività — Immobili e impianti annessi	. . L. 1.681.250.—
Passività — Cambiali passive e creditori	. . L. 2.113.319,—
Passivo scoperto L. 432.069,—

SITUAZIONE della FORNACE VERNI & C. - Cattolica

Attività — Merci	. . . L. 80.000,—
Debitori	. . . L. 150.000,—
Bestiame	. . . L. 1.500,—
Conto F.lli Verni	. L. 464.449,85
	————— L. 695.949,85
Passività — Cambiali passive	L. 933.943,25
Debiti diversi	. L. 50.000.—
	————— L. 983.943,25
Passivo scoperto L. 287.993,40

$$\begin{array}{r} 27 \\ - 4 \\ \hline 31 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13.5 \\ - 2.1 \\ \hline 11.4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13.3 \\ 1.4 \\ 1.4 \\ 7 \\ \hline 17.1 \\ 3.1 \\ \hline \end{array}$$

$$14 +$$

$$18 +$$

In Valcechi: 100 000
 Zambelli 100 000
 by Pallinck 100 000
 Valtat Coop 5000

 300 000

presto alla f. rdine
 suso a collusione della banca

l'adulterante in lista di
 acquisti corrispondenti

300 000 + nuova 275 000
225 000 - vecchia + 75 000
 600 000

300 000	nuova	}	600 000
300 000	vecchia		
225 000			
75 000			

300 000	nuova	}	600 000
225 000			
75 000			

300 000		}	600 000
225 000			
75 000			

di cui

120 000
~~120 000~~
 300 000
 100 000

 240 000
 500 000

 290 000

Confondam: Crestre 2600
 Albu Parca Lucch
 Amaglio by Pallinck 24000
 " Mirate " Carl. Bussicchi
 " " Boss: indicat al fine
 Sordani Mirate
 by Mirate
 Valcechi
 Mirate Comenzina

Summe da pagarsi
al contraffore:

Totale - £ 1.175.000

Pagate già 300.000

Restano £ 875.000

da pagarsi con

al 30 giugno 32 - £ 300.000

al 30 settembre 32 - £ 300.000

al 31 dicembre 32 - £ 275.000

Indicazioni eventuali abbreviate

(Mod. 30 - Teleg. 1926)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	oppure	D	Espresso pagato	oppure	XP
Risposta pagata a parole		RPx	Espresso pagato e telegramma		XPx
Risposta pagata urgente a parole		RPDx	Espresso pag. (prima o seconda telegr.)		XPT
Telegramma collettivo		TC	Espresso pagato (prima o seconda telegr.)		XPTx
Avviso di ricecimento telegrafico		PC	Espresso pagato (prima o seconda telegr.)		XPTx
Avviso di ricecimento telegrafico urgente		PCD	Da consegnarsi in mano propria		MP
Avviso di ricecimento postale		PCP	Fermo telegramma		TH
Per proseguire		FS	Fermo posta		GP
Per proseguire pagata		FSP	Fermo posta raccomandata		GPR
Posta raccomandata		PR	X Infrat		TM
			Comunicazioni speciali		CTA

UFFICIO TELEGRAFICO



Il Destinatario non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia. Le tasse richieste in questo foglio ed in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere pagate dal mittente. Il destinatario è tenuto a ricevere la ricevuta presentata dal fatturante ed a segnarsi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il _____ ore
 Per servizio N. 1430 Ricevuto



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra. Nel telegrammi improntati in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	PREVENIENZA	NUM. PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
VOLTA	Parese	142	2/4/26 11:30	

Ricevuto lettera Bembo attestato Milano
 da mani disposte per veneto e compagnia
 Fede e me telegrafami comunque ceruisa
 Que prout soluti Della to ve

Ch. è corrente della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.

On. Mario Bonanni

N. 118 di recapito - rimesso al fattorino ad ore

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino per recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

TOVANA



1907

N. B. - Primo lembo da piegare

97
Torino 9.06
Milano 14.50
Torino 7.50
Milano 10.-

INDICAZIONI DI URGENZA

N. ¹⁹ di recapito - rimesso al fattorino ad ore

UFFICIO TELEGRAFICO

*sr. Grasse
Bonomi*



Il Concorrente non assume alcuna responsabilità.

La busta ricevente in tutto per errore ed in seguito a...

per la data e l'ora della consegna del telegramma, in mancanza di tali indicazioni, il destinatario porta...

Costo a restituire in caso di ritardo dalla consegna.

Ricevuto il

192 *19/11*

VOLTA I



Per circolare di

Ricevuto *1/11*

La rete si estende sul meridione corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari punti esteri di seguito da una mezzanotte all'altra. Nel telegrammi impressi la scrittura romana il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALITÀ	PROVENIENZA	NUM. PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
			Giorno e mese	Ora e minuti	
VOLTA MANTOVANA	Roma	199	19/11	3	11.50

*Ricavo lettera possibilmente rinvia
già otto nove pleguani Masquago
saluti
Dellabona*

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.

TELEGRAMMA

Nella è devuto al fattorino per recapito.

Il lafore rinvia una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

N. B. — Prima lembo da piegare.

ISTITUTÒ DI CREDITO DI MILANO

SOCIETÀ ANONIMA - SEDE CENTRALE IN MILANO

VIA S. PAOLO 9 - TELEFONO 89.433

...

DIREZIONE

...

A Sua Eccellenza

il Cavaliere Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà 44



1500
056
0051
004
054
0592



briglia per un subito il nuovo
Comitato del Cluba Povera / ma e'
composto da Giacobini e due altri
con septo ricominciare posta sotto
nessuna concessione che non un po' con
effetti. Si alcuni dao alcuni vin
mentre che in specie di all'altro con
che non rimettono a tempo con
una parte degli altri. E' non per
preparare le parti ancora di passare al
Godwin; la Pavesi potuto darvi
avviso o non ti io era egli un po'
preparare almeno un contratto punto

totale che io non volevo fare per
cucinare altri partecipanti 1
per questo la cifra che era pronta per
partire in Libro (vedi) relazione dell'altro
e per trovare altri sovvenzioni: era
quasi impossibile. Le altre attribuite
suntori irresponsabile.
Non intendo dire che si facesse anche
che non si facesse per altro se non sarebbe
decaduto.
Scriverò qualcosa la fine a
punto in Via Cavour 2 e dare
la mia. Cadde anche il Dr. Don

ISTITUTO DI CREDITO DI MILANO

SOCIETÀ ANONIMA - SEDE CENTRALE IN MILANO

...

DIREZIONE

...


MILANO 27 Luglio 1932
VIA S. PAOLO 9
TELEFONO 89.433

ECCELLENZA,

In relazione alle intese avu-
te col n/ Presidente On. Della Torre, accluso ci
facciamo premura rimetterLe pro memoria relativo
alla Partecipazione Azionaria del n/ Istituto alla
Banca Nazionale del Lavoro.

Coi più distinti ossequi.

ISTITUTO DI CREDITO DI MILANO
Sede in MILANO



A Sua Eccellenza

il Cavaliere Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

44, Piazza della Libertà

Istituto di Credito di Milano

Società anonima con Sede in MILANO (103) Via S. Paolo, 9

Capitale emesso e versato L. 9.000.000

A. T. TELEFONO 89-433

C. P. E. DI MILANO N. 6244

Milano 27 Luglio 1932

PARTECIPAZIONE al CAPITALE della BANCA NAZIONALE del LAVORO

L' ISTITUTO NAZIONALE di CREDITO per la COOPERAZIONE venne costituita ed eretta in Ente morale con R.D. 15 Agosto 1913 N. 1140. = Con R.D.L. 18 Marzo 1929 N. 416 assunse l'attuale denominazione di BANCA NAZIONALE del LAVORO.

Il n/ Istituto, in allora denominato ISTITUTO di CREDITO per le COOPERATIVE, ebbe a partecipare nel 1913 alla costituzione dell'Istituto Nazionale di Credito per la Coop.ne con una quota di capitale di L. 1.000.000.= interamente versata.

Fino al 1928 i rapporti fra i 2 Istituti furono molto attivi, integrandosi l'un l'altro nelle operazioni di finanziamento alle Cooperative. In tali anni il n/ Istituto ebbe ad usufruire di un Castelletto di sconto cambiali presso la B.Naz. Lavoro che raggiunse un massimo di circa lire 10 milioni. (1925)

Negli anni successivi l'Istituto Naz. per la Coop.ne obbligò il n/ Istituto ad una forte riduzione graduale del castelletto che coll'Agosto 1928 venne ad estinguersi completamente.

Le pratiche allora svolte per ottenere in qualche forma il rimborso di L. 1.000.000.= od almeno il mantenimento di un castelletto di sconto garantito dalla n/ partecipazione, non ebbero esito alcuno.

Cosicchè il n/ Istituto si trova attualmente ad avere investito un capitale di originarie L. 1.000.000.= completamente immobilizzato e senza nessun vantaggio.

In forza poi del R. Decreto L. 18 Marzo 1929 = N. 416 che disponeva una sval

Istituto di Credito di Milano

Società anonima con Sede in MILANO (103) Via S. Paolo, 9

Capitale emesso e versato L. 9.000.000

TELEFONO 89-433

C. P. E. DI MILANO N. 5244

Milano

lutazione del 58.80% delle quote dei Partecipanti, il valor capitale della n/ partecipazione è stato ridotto da L. 1.000.000.= a L. 412.000.=

A termini del nuovo Statuto della Banca gli Utili annuali vengono destinati all'aumento del capitale sociale, fino a che il medesimo, ora ridotto a L. 160.000.000.= (appartenenti per L. 149.700.000.= allo Stato e per L.10.300.000 ai diversi Partecipanti) abbia raggiunto i 300.000.000.=

Ciò avverandosi, la n/ quota di L. 412.000.= risalirebbe, correlativamente nel tempo a L. 772.500.=

Sul Bilancio 1929 vennero destinate L. 3.200.000.= dell'avanzo di gestione al Fondo incremento del Capitale da aggiungersi alle quote attuali dello Stato e dei Partecipanti ai sensi delle vigenti disposizioni Statutarie.

La differenza di L. 1.954.677.43 dell'Avanzo complessivo di L. 5.154.677.43, venne destinata a Riserva speciale.

Il Bilancio 1930 dette un Avanzo di Gestione di L. 2.109.155.70 destinato a Riserva speciale Straordinaria.

Il Bilancio 1931 ha dato un Avanzo di Gestione di L. 3.201.028.55 destinato a Riserva speciale temporanea.

Al 31 Dicembre 1931 la situazione del Capitale era la seguente:

CAPITALE.....	L.	160.000.000.=	
FONDO ad INCREMENTO CAPITALE.....	"	3.200.000.=	
RISERVA ORDINARIA.....	"	2.000.000.=	
		<u> </u>	<u>L. 165.200.000.=</u>



Sevra de Vallgarda

17 Agosto 1872

Curo Bonnici

Onorevole curatore del 16

te risponde subito. Io mi fermerò

per ora a domenica 21 nel qual
giorno partirò per Genova per arrivare

a una seduta della Commissione

che probabilmente il 23 a Roma

anche per altre faccende che

infranto telegraficamente se del

loro mi vorrà. Probabilmente non

ritornerò più qui che se un

araffio tempo e partendo

mi fermerò a Prosecco

Non veniamo al sodo.

Il Com. Giordani può dire
tutti quello che vuole, la nostra
scrittura (che dovrà essere regi-
strata e non tenera i denari per
questo) parla di un obbligo
di pagamento solo per 1.200 per
quindi non intralderà questa, ma
con somma massiva.

Io dichiarai anche al padroni
che poter accettare di essere
escluso dall'affare ma a
patto che mi si restituissero i
denari. Il risultato è di
condizioni di fatto!! E allora bisogna
venire a un accordo; e non ten-
dosi a un patto proprio

egli s'indispetta in faccia.
Se devo prendere qualche cosa per
proprio ma non voglio essere molto
pochi altri presunte per l'affare
con altri e la terra verrà sempre
del mio credito.

Intant. affermando che gli do
pagare le carte del fallimento
mi resterà in assepio a carico
del Banca del lavoro a 10 per
vinta che poi resterà in debito,
dopo trattando con altri sulla
Banca di Bologna per il quale
Belinyano mi disse non parlo della
Vi facciano noto che il r' assepio di 15000
fatta Banca di Bologna non è stato istato
per mancanza di fondi e mi sollecitano per
domandarmi se devo protestare per
mancato visto. Io le ho parlato no parlo

talmente protetto non può dormire tranquillo
ma a me sembra che la prova
di un assejo a vuoto è subito evidente
con tutte le conseguenze di legge e
per quanto io es' ricevuto 15/10/18
in mano alla stampa per fargli
passare una bella parte d'una e per
precedergli in grazia de' doveri interessanti.
Per questo è necessario ancora il
suo intervento per nominare il
nuovo consiglio della Società da
noi istante rilevata / Anna Pareus
ma la paura dell' impegno a
voto dove renduto rapporto de
In quanto restò a l'lt. Quattro
Vesp. in di più e per volontà
natura argomentato bene
raccomandate con tutti
S'alt. cordiale
P. P. P.

OPERE DEL REGIME - ROMA

CARTOLINA POSTALE



A. S. P. Ch. Zanetti e Bonomi

Volta Mantovana

819/32

Caro Amico, ~~Alon di Val Quadecca~~

~~Haus Rotherhof~~

Insigne per la tua lettera del 3 per la

del 7 per la tua lettera del 7 per la tua lettera

in ordine al tuo collegio con permesso degli

scrittore. Io non ho alcuna parte di parte in persona

qualsiasi in parte o in un altro o parte dell'opera

Io ti attendo una volta per la tua lettera del 7

per la tua lettera del 7 per la tua lettera

il tuo e si può essere che...



Lettera di Palfarben
27/8/32

Caro Amico,

Primo l'acclusa dall'Avv.

Burbo curatore della

fabbrica Verini

Che essa deve rispondere.

Il tuo adetto non risponde

nessa a simili mittive

per di più che non esista

di non pagamento di.

bestione a cui si acciò
all' scopo fu 20000 lire che
non so dove s'è acciò

Quel che il Giridano non
ha onorato un suo asse
di 14000 sul Beo di
Bologna rimis'andolo al
5 Giusa recata e non
preparato dato ordine al
protestare.

Le tu preferisci accendoti
ora me to avviso che invari
a Milano il primo ¹¹ di Settembre
a Roma il 3 e 4 settembre vanno

a Varese dal 5 mio al

10

Ma preferisco vederlo prima

o aver prima la indicazione

per non fare troppi alter

che la risposta tanto per

che il Curatore accenna ad

essibilita di avere altre obbligazioni

Che io proteggerei la sua -

Senza un la non e

Crediamo costantemente

Per Giuseppe

CARTOLINA POSTALE

Volta 20/8/32



Carpino Lucio,
mi preme ardent
che non vada a Roma
il 22 come prima era
intenzionato in po.

A.S.P. B. Bonomi
l. av. Ivano Bonomi
Volta Mantovana

Spaventato del caldo di Roma

Io partirò per Portofino il 23 per tornare
quattro o cinque giorni a Roma il 2 Settembre
fino al qual potremo andarci ed accenderci
sul fido aguedu. Sencoro al tutto (magari)
A tu non farò nessuna rientrato & un'informazione
relativamente) to scrivio da Venezia per avere
intorno un appuntamento dove ti sarà più comodo
a Venezia o a Portofino. Intanto un'inflessibile e
il tuo fedelissimo

Forlì 3 Ottobre 1932

On. Sig. Avv. Ivance Bonomi

VOLTA MANTOVANA

La questione dell'Alma Parens diviene per l'Amministrazione fallimentare ogni giorno più urgente e perciò io mi sono permesso di inviare sino dal 27 Settembre scorso direttamente al Sen. Della Torre, per speditezza maggiore, la lettera di cui Le allego copia.

Non ho fino ad oggi ricevuto risposta e quindi penso di scrivere a Lei perchè col Giordani, anche relativamente al possesso e alla conduzione dei poderi, la questione ~~xx~~ per molte ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare a voce, inasprendosi, mentre vi sono, provvedimenti urgenti da prendere (così la costruzione di repellenti per la difesa dalle corrosioni del fiume), a cui il Giordani non pensa perchè evita di fare anche la minima spesa e che l'amministrazione fallimentare non può attuare per ostacoli che il Giordani oppone.

D'altra parte, se dovè insistere, come si rende sempre più necessario, per ottenere il sequestro giudiziario della tenuta, si andrà incontro a maggiori spese che nell'interesse di tutti si potrebbero evitare.

Credo poi opportuno ripetere a Lei quanto ho già scritto al Senatore Della Torre e cioè, che, se egli fosse esitante a disin

teressare dall'affare il Giordani per non sapere a chi affidare
la gestione della tenuta e il disbrigo delle vendite degli are-
nili, può tenere presente che è abbastanza facile trovare la per-
sona adatta, pratica della zona e competente.

Le sarò molto grato se vorrà sollecitare il Sen. Della Torre
ad una decisione e se vorrà poi comunicarmela con cortese
premura.

Io mi tengo a disposizione Sua e del Sen. Della Torre per
tutto quanto può a loro interessare.

Con distinti ossequi

Dr.
Luigi Bembo

Da causa d'ui alla citazione che le inviai in copia
si trova rinviata all'udienza di questo tribunale del 7
corrente e per detto giorno ho citato, sempre presso la
Sede della Alana Percus in Bologna, anche il sen. della
Torre, cui riguardo dal quale la prima citazione non ebbe
effetto in quanto il Giordani, approfittando dell'inesperienza
del portolittere incaricato a recapitare l'atto, fece in modo
che la notifica non avvenisse.

Indicazioni eventuali abbreviate

(Mod. 30 Teleg. 1926)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	oppure = D =	Espresso pagato	oppure = XP =
Risposta pagata a parole	= RP =	Espresso pagato a	= XP =
Risposta pagata a parole e parole	= RPD =	Espresso pag. (risposta servizio teleg.)	= XI =
Telegramma obbligatorio	= YC =	teleg. (delo spara servizio)	
Avviso di ricevimento telegrammi	= PC =	Espresso pagato (delo spara servizio)	= XPP =
Avviso di ricevimento telegrammi urgente	= PCD =	lettera (delo spara servizio)	
Avviso di ricevimento postale	= PCP =	Da consegnarsi in mano postale	= MP =
Via segreta	= FS =	Perno teleg. tele	= TH =
Per prioritario pagato	= PSP =	Fermo posta	= GP =
Posta raccomandata	= PR =	Fermo posta raccomandata	= GPR =
		X in mano	= TM =
		Comunicare non suffic. (delo spara servizio)	= CT =

UFFICIO TELEGRAFICO



Il Corrente con alcune altre responsabilità civili in conseguenza del servizio della telegrafia.

La base risponde in caso per errore ed in seguito a rifiuto o irresponsabilità del destinatario devono essere compiuti dal mittente.

Il destinatario è tenuto a firmare la ricevuta presentata dal letturino ed a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario potrà

essere a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Numero di 15-9-1922 15.40
 Per circuito N. 4630
 Sig.



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e poi telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una nazione all'altra.
 Nel telegrammi ingressi in caratteri romani il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri in dati, cura e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
				Giorno	Ora	
VOLTERRA MANTOVANA	Marmago	59	15	15	11.40	

Ricevo lettere attenuate M. lew do man
 sedici ore dodici cernia e garie
 Bellatore

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.

Favori Spedirmi

N. 115 di recapito - rimesso al fattorino ad ore

TELEGRAMMA

*Nulla è dovuto al fattorino per recapito.
Il valore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di
una riscossione.*

ANTOVANA



VOLTA MAR



N. B. - Primo lembo da piegare.

190
di recapito - rimesso al fattorino ad ore
Grafischauer & Co. Wien

TELEGRAMMA

Nella è dovuto al fattorino per recapito.
Il latore rimette una ricevuta o stampa quando è incaricato di
una riscossione.

MANTO

VOL
VOL
76
50

95
★

N. B. - mbo da piegare.

Avv. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-321

Volta Mantovana,
13 settembre 32

Caro Della Torre,

Ieri - come ti ^{avevo} telegrafato il giorno prima - sono stato a Milano, da dove - non vedendoti - ti ho scritto una lunga lettera.

Oggi trovo a Volta una lettera dell'avv. Benbo che mi informa circa il misterioso Senatore che dovrebbe rilevarti nella Società Alma Prens.

È il senatore Cappa (dunque Innocenzo Cappa milionario!) che è stato visto in visita

della tenuta con il curia. Giordani.

Scrivimi il tuo pensiero
circa la complicata questione
che, certo, vorrà in qualche
modo risolvere.

Saluti cordiali a te e alla
tua famiglia.

James Sumner

P.S. Forse il bappa dovrebbe essere
quel signore che dava al Giordani il
milione per estrometterti. Prima era
Guappari, ora è bappa. Un vero
cinematografo.

AVV. LUIGI BEMBO
FORLÌ

Forlì 13 settembre 1932

On.le

Sig. AVV. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

Riferendomi al nostro incontro di Bologna e affinché Ella sia esattamente informato del giudizio che io ho creduto opportuno promuovere contro l'Alma Parens, mi permetto inviarLe copia della citazione che ho fatto oggi stesso notificare alla Società in persona dei due suoi amministratori delegati nella sua sede di Bologna.

Non ho più vedute il Comm. Giordani; ma so che ha richiesto per espresso notizie e conti all'impegnato che tiene in

Cattolica l'amministrazione dei poteri che sarebbero stati venduti all'Alma Parens e al quale il fallimento continua a corrispondere lo stipendio.- Giordani vuol dargli ordini, ma non gli ha pagato finora un centesimo e neppure ha stabilito con lui un contratto di impiego.

Con distinti ossequi.

Luigi Beum

comunicato a Della Torre

il 15 sett. 92

Milano, 12 Settembre 1932.

Caro Della Torre,

Sabato scorso ho parlato a lungo con l'avv. Bembo, venuto puntualmente al convegno a Bologna.

Egli ha del Giordani un pessimo concetto e quindi fa molta distinzione fra te e il tuo socio. Verso di te è deferentissimo e pieno di buona intensione per risolvere amicamente la complicata questione.

Abbiamo subito precisata la situazione del Fallimento Verni verso la Soc. Alma Parens, a cui il Fallimento ha venduto, con compromesso firmato dal Giordani e dall'avv. Fabbri per incarico tuo, il terreno in parte di arenili e in parte coltivato della superficie complessiva di mq. 1.300.000 (dunque la parte coltivata fa parte della superficie acquistata e non è qualche cosa in più e di diverso). Il prezzo stabilito è di L. 1.175.000 e dovrà essere pagato così: Lire 300.000 già versate; le altre 875.000 in tre rate a queste scadenze:

30 giugno 1932	L. 300.000
30 sett. 1932	" 300.000
31 dic. 1932	" 275.000

Come vedi è scaduta la prima rata e alla fine del mese scadrà la seconda.

Di più c'è l'acquisto delle scorte vive della parte di terreno coltivata e il rimborso di alcune spese colturali. In totale si debbono versare circa 100/mila lire che, dedotto il ricavo del grano in circa 30.000 lire, residuano a L. 70.000.

Ti avverto che il Giordani non ha versato un centesimo di quanto gli hai mandato, assicurando invece l'avv. Bembo che a giorni tu avresti provveduto al saldo.

Questa, dunque, la situazione, la quale può complicarsi domani se il Curatore = premuto dal Giudice delegato = dovesse invocare la risoluzione del contratto per mancato pagamento. Non c'è nel contratto la clausola risolutiva, ma certo si può chiedere egualmente la risoluzione. Deciderà poi il giudice della eventuale lite.

Abbiamo discusso a lungo circa le possibili soluzioni, a cui l'avv. Bembo accennava nella sua lettera.

La soluzione a cui faceva cenno il Bembo è questa.

Il signor Ceschina (il fratello dell'editore, quello, per intenderci, della Sanitaria) sarebbe disposto a rilevare l'affare. Poiché il Fallimento ha venduto a L. I. 175.000 ed ha incassato già 300.000 lire, così il Ceschina darebbe all'incirca un milione lasciando al Fallimento di svincolarsi coi primi compratori. In tal caso il Fallimento, non volendo né perdere né guadagnare, ti restituirebbe il di più incassato cioè fra le 100 e le 150/mila lire.

Come vedi la soluzione sarebbe da prendersi in considerazione se tu non fossi esposto per altre 900/mila lire. Se tu avessi versato soltanto le 300/mila lire si potrebbe trattare per migliorare l'entità del recupero.

L'altra soluzione, a cui tu mi hai fatto cenno, cioè di una compra da parte tua a prezzo ribassato, non mi pare più possibile.

Al primo accenno mio, molto prudente e cauto, il Bembo ha resistito, facendomi osservare che le possibilità di vendita al prezzo di circa una lira al metro ci sono già e concrete, alludendo evidentemente

al Ceschina.

Io credo che se tu hai mezzo di avvicinare o fare avvicinare il Ceschina potrai forse trovare qualche via di soluzione.

Intanto il Bembo, pur protestando le sue migliori intenzioni e il proposito di rimanere amico nostro, mi ha esposto la necessità di citare la Soc. Alma Parens per il pagamento della rata scaduta e poi successivamente delle altre rate. Egli desidera però che l'azione giudiziaria non interrompa i nostri buoni rapporti.

Io credo che forse l'inizio di un'azione non sarà per nuocere. Darà il segno e l'occasione di affrontare in pieno la questione Giordani e regolare così una vertenza che ostacola e complica ogni possibilità di sistemazione dell'affare.

Saluti cordiali

aff.

Caro Della Torre,

Milano, 12 settembre 1932

Il sabato ^{sereno} ho parlato a lungo con l'avv. Benbo, venuto puntualmente al convegno a Bologna.

Egli ha del Giordani un bellissimo concetto e quindi fa molta distinzione fra te e il tuo socio. Verso di te è deferentissimo e pieno di buona intenzione per risolvere amichevolmente la ~~una~~ complicata questione.

Abbiamo subito precisata la situazione del Fallimento Verri verso la Soc. Anna Pareus, a cui ^{il fallimento} ~~ha~~ venduto con compromesso firmata dal Giordani e dall'avv. Fabbrì per incarico tuo, ~~è~~

il terreno in parte ~~di~~ ^{di} Pareusili e in parte coltivato della superficie complessiva di mq. 1.300.000 (dunque la parte coltivata fa parte ~~di~~ della superficie acquistata e non è

qualche cosa in più e di diverso)
Il prezzo stabilito è di £ 1.175.000
e dovrà essere pagato con Lire
500 già versate; le altre 875.000
~~devono~~ in tre rate a queste
scadenze:

~~per~~ 30 giugno 1952 £ 300.000

30 settembre 1952 £ 300.000

31 dicembre 1952 £ 275.000

come vedi è scaduta la prima
rata e alla fine del mese ^{scaduta} la
seconda.

Di più c'è l'acquisto delle sarte
vive della parte di terreno coltivata
e il rimborso di alcune spese
colturali. In totale si debbono
versare circa 100 mila lire ~~che~~
~~per la~~ che per il fatto d'avere la
Civetta che, per devoto il ricavo

del grano in circa 30.000 lire,
residuano a £ 70.000.

Ci avverti che il fiondano non
ha versato un centesimo di
quanto gli hai mandato, assi-
curando l'avv. Secundo che a
^{invece} giorni tu avresti provveduto
al saldo.

Questa dunque, la situazione,
la quale può complicarsi domani
se il curatore - presunto dal
giudice delegato - dovesse invocare
la risoluzione del contratto per
il mancato pagamento. Non c'è
nel contratto la clausola risolutiva,
~~ma e quindi recitata sempre~~
~~la sentenza~~

ma certo si può chiedere (e quel
giudice) la risoluzione. Deciderà poi il giudice
il merito della eventuale lite.
Abbiamo discusso a lungo circa
le possibili soluzioni, a cui

l'avv. Dembo arcivescovo nella
sua lettera. ~~Tre in sostanza~~
~~possono essere le sottoposti~~

~~La sottoposti~~ La sottoposti a cui faceva
cenno il Dembo è questa.

Il sig. Ceschini (il fratello dell'editore
quello, ~~di~~ per intenderci, della Sanitaria)
sarebbe disposto a rilevare
l'affare. Poiché il fallimento
ha venduto a fl. 175.000 ed ha
incassato già 900 mila lire,
così il Ceschini darebbe all'invista
un milione lasciando al fallimento
~~l'esercizio~~ di svicolarsi coi
prisoni compratori. In tal
caso il fallimento non volendo
né perdere né guadagnare
ti restituirebbe il di più incassato
cioè fra le 100 e le 150 mila
lire.

Come vedi la soluzione sarebbe
da prendersi in considerazione
se tu non ~~sei~~ fossi esposto per
altre 900 mila lire. Se ~~ci fosse~~
tu avessi versato soltanto le 500
lire si potrebbe trattare per
migliorare ~~la somma~~ ^{l'entità dell'} recupero.

L'altra soluzione, a cui tu
mi hai fatto cenno, cioè di una
compra da parte tua a prezzo
ribassato, non mi pare più possibile.
Al primo accenno mio, molto
prudente e cauto, il Serubio ha
resistito, facendomi osservare
che ~~la~~ le possibilità di
vendita al prezzo di circa una
lira al metro ci sono già e
concrete, alludendo evidentemente al Cesina.
So credo che se tu hai mezzo
di avvicinare o fare avvicinare

il besciuna potrai forse trovare
qualche via di soluzione.

Intanto il Senio, pur protestando
le sue migliori intenzioni
e il proposito di rimanere
amico nostro, mi ha esposto

la necessità di citare la

Loc. Anna Parens per il

pagamento della rata

scaduta e per ~~per~~ il successi-
vamente delle altre rate.

desidera però che ~~l'atto~~ ^{egli}

l'azione giudiziaria non
interrompa i nostri buoni
rapporti.

So bene che forse l'impedimento
di una azione non sarà

per unire. Darà il segno
e l'occasione di approfittare
in pieno la questione Giordani
e regolare con una vertenza
che ostacola e complica
ogni possibilità di sistemazione
del affare.

Saluti cordiali

aff

AVV. LUIGI BEMBO
FORLÌ

Forlì 10 settembre 1932

On.le Sig. AVV. IVANOE BONOMI

VOITA MANTOVANA

Da persona che ho incontrato oggi casualmente a Bologna ho saputo che il Senatore che dovrebbe soy venire a mutuo all'Alma Parens la somma necessaria per completare i pagamenti ancora dovuti all'Amministrazione fallimentare Verni sarebbe l'On. Cappa, che è stato veduto in visita alla tenuta in sieme col Comm. Giordani.

Quantunque la cosa non abbia importanza per le nostre trattative, ho voluto informarla affinché Ella sappia che cosa il Giordani sta imbastendo attualmente.

La ringrazio di nuovo della sua cortese accoglienza e della cordialità dimostratami e le porgo i più distinti ossequi

Avv.
Luigi Bembo

risposto ringraziando
13 sett. 32

R. TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ

Ad, istanza dell'Avv. Luigi Bembo nella sua qualità di curatore della Ditta Fratelli Verni di Cattolica e come tale autorizzato con decreto del giudice delegato al fallimento dell'II Settembre 1932, residente a Forlì e per elezione domiciliato a Forlì stesso presso il suo procuratore Avv. Comm. Luigi Conti;

Ritenuto che l'istante, in seguito ad autorizzazione del giudice delegato, ma con riserva dell'omologazione del Tribunale, vendeva nel Febbraio scorso alla Società Alma Parens con sede in Bologna, rappresentata dai suoi amministratori Comm. Angelo Giordani e Sen. Luigi Della Torre i terreni di proprietà Verni in parte arenili in parte a coltivazione posti in Comune di Misano e confinanti dalla Parte di Riccione col Rio Alberello e dalla Parte di Cattolica col fiume Conca, a monte con la Ferrovia dello Stato e a mare col limite della proprietà Verni, della superficie designata soltanto come elemento di indicazione e senza garanzia da parte del venditore, di ha. II5 circa; che il prezzo fu stabilito a corpo in Lire L. 175.000 delle quali Lire 300.000 da versarsi contestualmente alla firma del preliminare, Lire 300.000 en-

tro il Giugno 1932, altre Lire 300.000 alla fine settembre dello stesso anno e le residue Lire 275.000 alla fine Dicembre 1932 con decorrenza a favore del fallimento dal 1° Genn. 1932 degli interessi sul prezzo nella misura del 5%, oltre l'obbligo del rimborso dell'imposta di Ricchezza Mobile.

Che, successivamente (precisamente il 28 Maggio 1932) e conforme ai patti del contratto, l'Alma Parens rilevava dall'Amministrazione Fallimentare in base a stime di periti il bestiame esistente nei poderi e le scorte morte per un importo complessivo di Lire 81.900 che dovevano essere pagate, ai termini della consuetudine locale nei 29 giorni; Che però l'Alma Parens non ha versato nè le Lire 300000 della rata di prezzo scaduta al 30 giugno scorso, nè l'importo del bestiame o scorte morte, mentre uno dei suoi Amministratori (Il Comm. Giordani) ha dichiarato che non potrà pagare in termine neppure la rata di Lire 300.000 che andrà a scadere alla fine del mese corrente, dovendo prima procurarsi la somma attraverso un'operazione di mutuo, e solo a parziale pagamento dell'importo delle scorte ha ceduto all'istante il grano di parte padronale ricavato dai terreni in questione, da cui si realizzerà complessivamente una somma che non supererà certo le Lire 32- 33000;

Che nei rapporti intervenuti fra l'istante e l'Alma Parens deve ravvisarsi, non un contratto bilaterale alla cui existen-

za fa difetto da parte dell'Amministrazione fallimentare l'omologazione del Tribunale che, non essendo intervenuta, impedisce il rogere di una efficace obbligazione della curatela, una promessa di acquisto da parte della Società, accettata dalla curatela, che ha diritto pertanto di esigerne l'adempimento o in mancanza il risarcimento dei danni;

Che a tutela dei diritti del fallimento l'istante intende provvedere giudizialmente, ottenendo frattanto il sequestro giudiziario dei terreni e delle scorte relative; Ritenuto quant'altro ecc.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al R. Tribunale Civile di Forlì

HO CITATO

COME CITO CON L'ATTO presente la Soc. Anonima Alma Parens con sede in Bologna Via Calliera, 32 in persona dei suoi amministratori delegati Sigg. Comm. Angelo Giordani e Sen. Luigi Della Torre a comparire avanti il Tribunale Civile di Forlì alla sua udienza del giorno 23 settembre 1932 ore 9 antimeridiane per ivi con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante gravame e senza cauzione: I° dichiararsi la stessa Società Alma Parens inadempiente alla promessa di acquisto dei terreni sopradescritti e al contratto di acquisto del bestiame e scorte morte e tenuta perciò al risarcimento dei danni tutti derivanti e derivanti all'Am-

ministrazione fallimentare in conseguenza del suo inadempimento, danni che, a prescindere per ora dai minori titoli, dovranno stabilirsi nel minor prezzo che il fallimento andrà a ricavare in una successiva rivendita dei terreni e delle scorte in confronto al prezzo pattuito con l'Alma Parens.

2°) Ordinarsi frattanto ai sensi degli Art. 1875 N° I cod. civ. e 921 cod. proc. civ. il sequestro giudiziario dei terreni e delle scorte di cui sopra, con la condanna della stessa Alma Parens nella spesa ed onorari.

Il Presidente del Tribunale di Forlì - sull'istanza verbale del procuratore dell'attore - Ritenuta l'urgenza e visti gli Art. 876 Cod. comm. 147 - 148 - 154 Cod. proc. civ. - Abbrevia il termine a comparire della metà fissando l'udienza del giorno 23 Settembre 1932 ore 9 con che la citazione sia notificata non più tardi del

Forlì 12 Settembre 1932 X°

R. TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ

Ad istanza dell'Avv. Luigi Bombo nella sua qualità di curatore della Ditta Fratelli Verni di Cattolica e come tale autorizzato con decreto del giudice delegato al fallimento dell' // settembre 1932, residente a Forlì e per elezione domiciliato in Forlì stesso presso il suo procuratore Avv. Comm. Luigi Conti;

Ritenuto che l'istante, in seguito ad autorizzazione del giudice delegato, ma con riserva dell'omologazione del Tribunale, vendeva nel Febbraio scorso alla Soc. Alma Parens con sede in Bologna, rappresentata dai suoi amministratori Comm. Angelo Giordani e sen. Luigi Della Torre i terreni di proprietà Verni in parte arenili in parte a coltivazione posti in comune di Riccione e confinanti dalla parte di Riccione col Rio Alberello e dalla parte di Cattolica col fiume Conca, a monte con la Ferrovia dello stato e a mare col limite della proprietà Verni, della superficie designata soltanto come elemento di indicazione e senza garanzia da parte del venditore, di ha 115 circa ;

Che il prezzo fu stabilito a corpo in L. 1.175.000 delle quali L. 300.000 da versarsi contestualmente alla firma del preliminare, L. 300.000 entro il giugno 1932, oltre L. 300.000 alla fine settembre dello stesso anno.

stesso anno e le residue L. 275.000 alla fine Dicem
bre 1932 con decorrenza a favore del fallimento del
1° Genn. 1932 degli interessi sul prezzo nella misu
ra del 5%, oltre l'obbligo del rimborso dell'imposta
di ricchezza mobile.

Che, successivamente (precisamente il 28 Maggio 1932)
e conforme ai patti del contratto, l'Alma Parens rile
vava dall'Amministrazione Fallimentare in base a sti
ma di periti il bestiame esistente nei podori e le
scorte morte per un importo complessivo di L. 81900
che dovevano essere pagate, ai termini della consue
tudine locale nei 29 giorni;

Che però l'Alma Parens non ha versato né le L. 300000
della rata di prezzo scaduta al 30 giugno scorso, né
l'importo del bestiame e scorte morte, mentre uno dei
suoi Amministratori (il Comm. Giordani) ha dichiara
to che non potrà pagare in termine neppure la rata
di L. 300.000 che andrà a scadere alla fine del me
se corrente, dovendo prima procurarsi la somma attra
verso un'operazione di mutuo, e solo a ^{parziale} personale pa
gamento dell'importo delle scorte ha ceduto all'is
tante il grano di parte padronale ricavato dai
terreni in questione, da cui si realizzerà comples
sivamente una somma che non supererà certo le li
re 32 - 33000;

Che nei rapporti intervenuti fra l'istante e l'Alma Parons deve ravvisarsi, non un contratto bilaterale alla cui esistenza fa difetto da parte dell'Amministrazione fallimentare l'omologazione del Tribunale che, non essendo intervenuta, impedisce il sorgere di una efficace obbligazione della curatela, ma una promessa di acquisto da parte della società, accettata dalla curatela, che ha diritto pertanto di esigerne l'adempimento o in mancanza il risarcimento dei danni;

Che a tutela dei diritti del fallimento l'istante intende provvedere giudizialmente, ottenendo frattanto il sequestro giudiziario dei terreni e delle scorte relative;

ritenute quant'altre ecc.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al R. Tribunale Civile di Perli

PO CIVATO

come che con l'atto presente la soc. Anonima Alma Parons con sede in Bologna Via Galliera, 32 in persona dei suoi amministratori delegati Sigg. Comm. Angelo Giordani e Soc. Luigi Della Torre a comparire avanti il Tribunale Civile di Perli alla sua udienza del giorno 23 settembre 1932 ore 9 antimeridiane per ivi con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante

gravare e senza cauzione: 1° dichiararsi la stessa
società Alma Parana inadempiente alla promessa di ac-
quisto dei terreni sopradescritti e al contratto di
acquisto del bestiame e scorte morte e tenute perciò
al risarcimento dei danni tutti derivati e derivandi
all'amministrazione fallimentare in conseguenza del
suo inadempimento, danni che, a prescindere per ora
da minori titoli, dovranno stabilirsi nel minor prog-
no che il fallimento andrà a ricavare in una succes-
siva rivendita dei terreni e delle scorte in confron-
to al prezzo pattuito con l'Alma Parana. 2°) ordi-
narsi frattanto ai sensi degli art. 11 1875 n. 1 cod.
civ. e 921 cod. proc. civ. il sequestro giudiziario
dei terreni e delle scorte di cui sopra, con la con-
danna della stessa Alma Parana nelle spese ed onorari.
Il Presidente del Trib. di Ferri - sull'istanza verba-
le del procuratore dell'attore: - ritenuta l'urgenza
e visti gli art. 876 cod. comm. 147, 148, 154 cod.
proc. civ. - Abbrevia il termine a comparire della
notà fissando l'udienza del giorno 23 Settembre 1932
ore 9 con che la citazione sia notificata non più
tardi del

Ferri 12 settembre 1932 anno X°



ATTO DI CESSIONE DI CREDITO LITIGIOSO

-"-"-"-"-"

Milano addì

Il sottoscritto:

Comm. Angelo Giordani di Bologna, ivi domic. e resid.
colla presente dichiara di cedere al/ai pure sotto-
scritto Banca Zaccaria Pisa di Milano in persona del
signor

che dichiara di acquistare:

il credito litigioso di L. 531.880,10 professato

da esso cedente signor Comm. Angelo Giordani -

nei confronti del sig. Comm. G. ppe Rusconi di Milano

e risultante dai seguenti atti :

a)- notifica di diffida e di ingiunzione di paga-
mento, in data 26 Maggio 1928 - V. Uff. Giud. Bini
del Trib. di Milano, ed istanza di esso cedente Comm.
Angelo Giordani , al debitore sig. Comm. Giusep-
pe Rusconi - , per la somma di L. 531.880,10 per
titolo di corrispettivo di prestazioni di mandataria
commerciale in affari diversi, con protesta di pri-
vilegio sui mobili e macchinari nell'atto descritti;

b)- atto di opposizione in data 29 Maggio 1928 V.
Uff. Giud. Molteni (R. Trib. Milano) ed istanza del de-
bitore sig. Comm. G. Rusconi ad esso cedente sig.
Comm. A. Giordani , con citazione di questo a

comparire per l'oggetto aventi il Tribunale Civile di Milano per l'udienza del giorno 25 Giugno 1928 successivamente differita in pendenza della discussione della causa*-

La cessione del credito litigioso di cui sopra è fatta dal cedente sig. Comm. A. Giordani - alla cessionaria Banca Zaccaria P i s a - , come accetta sino a concorrenza della somma di L. 100 000 pro solvendo di altrettanta somma da esso cedente dovuta al^{la} cessionaria Banca Zaccaria P i s a, oltre gli interessi ed accessori su detta somma maturandi, da calcolarsi netto di qualsiasi spesa ed oneri di lite per il cessionario ed espressamente convenendosi che sulla riscossione del detto credito litigioso sarà in tutto devoluto a favore del cessionario ogni ricavo sino a concorrenza del saldo del proprio credito sussegnato di L. per capitale, oltre interessi ed accessori; devolvendosi infine a favore del cedente ogni eventuale eccedenza fra l'ammontare della riscossione del credito ceduto e l'importo del debito.-

Ed in quanto la cessione suddetta è fatta ed accettata pro solvendo dell'indicato debito si conviene e si stipula fra le parti quanto segue :

1°)- se la riscossione definitiva del credito liti-

gioco ceduto non consentiva estinguere in capitale,

- 3 -

interessi ed accessori tutti l'importo del debito in corrispettivo del quale la cessione è fatta, il cedente sig. Comm. A. Giordani rimarrà debitore verso il cessionario delle differenze, che dovrà pagare a norma degli accordi col creditore e ciò entro e non oltre il giorno

che se a tale data il debito litigioso ceduto non si fosse ancora potuto totalmente o parzialmente esigere nei confronti del debitore ceduto.

2°)- Per la trattazione della lite relativa al credito ceduto e per la esazione del credito stesso il cedente ed il cessionario d'accordo, e ciascuno per quanto di proprio interesse, delegano l'Avv. Piero Mulassano di Milano, che sarà all'uopo ed irrevocabilmente investito di regolare procura del cedente per l'espletamento di tutti gli atti e pratiche opportuni.- Qualora si rendesse necessaria la surroga del detto mandatario, le parti non potranno procedervi che d'accordo.-

3°)- Il sunnominato mandatario renderà il conto dagli atti espletati e della riscossione del credito ceduto ad entrambe le parti contraenti e ripartirà fra esse il ricavo del credito litigioso ceduto secondo quanto fra esse parti convenuto col presente

atto.-


4°)- Il cedente assume a proprio esclusivo carico le spese dell' lite, qualunque sia l'esito della lite stessa e così pure ogni spesa e tassa relativa alla sua obbligazione, al credito ceduto ed al presente

atto.-

5°)- Il cessionario è autorizzato a notificare, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il presente atto di cessione al debitore ceduto per tutti gli effetti di legge.-

Letto, confermato e sottoscritto in triplo originale, di cui uno per il cedente, e due per il cessionario oltre la copia ad uso di registrazione.-

Il cedente



Il cessionario

Forlì 6 Settembre 1932

Ill.mo Sig. Dott. Sen. LUIGI DELIA TORRE

M I L A N O
Via Cernaia n. 2

Le confermo la mia lettera 26 Agosto scorso che non dubito le sia pervenuta, ma alla quale non è mai stata data risposta.

Penso che Ella sia assente dagli affari per ragioni di riposo e di cura e con ciò spiego il ritardo a rispondere: ad ogni modo, poichè si tratta di cosa urgente, mi permetto di replicare e di insistere.

L'Amministrazione Pallimentare infatti non può durare, relativamente al contratto dei noti arenili Verni, in questa posizione di incertezza, per la quale non le è dato sapere se il contratto verrà eseguito o se verrà abbandonato, mentre vi è il fatto molto significativo che ormai sono scadute due delle rate di prezzo previste per un complessivo ammontare di L. 600.000 senza che sia stato in alcun modo provveduto, come non si è fatto fronte neppure al pagamento del bestiame.

Ho veduto l'altro giorno il Comm. Giordani il quale mi ha detto che entro la settimana corrente Ella sarebbe passato di qui e mi avrebbe versato il saldo del bestiame; ma io dubito di queste assicurazioni perchè trovo strano che, se ciò fosse, Ella non si fosse dato premura di rispondere alla mia lettera tranquillizzandomi e perchè, dal complesso del discorso fatto dallo stesso Giordani, ho ricevuto l'impressione che egli da tempo non fosse in comuni-

cazione con Lei.

Mi sono d'altra parte pervenute notizie che mi avvertirebbero che il Giordani starebbe trattando per attirare altri soci Bolognesi nell'affare, in sostizione di Lei che se ne vorrebbe disinteressare.

Se ciò fosse esatto e nell'incertezza che le nuove pratiche condotte dal Comm. Giordani possano portare ad una utile conclusione, forse sarebbe conveniente per l'Alma Parens e per Lei trovare d'accordo con l'Amministrazione Fallimentare una via di soluzione amichevole.

Io sono per questo a Sua disposizione, pronto anche ad incontrarmi con Lei a Bologna (per risparmiarle il disagio di arrivare fin qui) in una delle frequenti occasioni che Lei avrà di trovarci.

Ma occorre sollecitare perchè, essendo già molto inoltrata la liquidazione fallimentare, io non posso lasciare l'importante pendenza degli arenili senza una risoluzione o amichevole o giudiziale e sono fermo nel proposito di agire giudizialmente prima che con la fine del mese corrente si maturi l'epoca del pagamento della terza rata di prezzo.

Le sarò grato di un pronto riscontro e le porgo distinti ossequi

Dr.
Luigi Beccari

Forlì 6 Luglio 1932

RACCOMANDATA

Preg.mi Signori

Sen. Dott. LUIGI DELLA TORRE
Amministratore Soc. An. "Alma Parens"

M I L A N O
Via Cernaia n. 2

Cpm. ANGELO GIORDANI
Amministratore Soc. An. "Alma Parens"

B O L O G N A
Via Galliera n. 32

Non avendo avuto effetto le mie precedenti, debbo rivolgermi nuovamente a Loro nella mia qualità di cura tore del fallimento della Ditta erni per invitarli a provvede re non più tardi del giorno 11 corrente al versamento delle se- guenti somme dovute all'Amministrazione fallimentare.

- 1) L. 81.900 importo bestiame e scorte morte che do-
vevano essere versate il 27 Giugno scorso
- 2) L. 20.000 importo approssimativo anticipazioni col-
turali fatte per conto dell'Alma Parens
- 3) L. 300.000 importo seconda rata di prezzo di acqui-
ste dei terreni, che doveva essere versata
_____ alla fine dello scorso Giugno.

L. 401.900

Ove non venga provveduto nel suindicato termine dell' II cor rente, sarò costretto a tutelare giudizialmente le ragioni del fallimento, e cioè anche a sgravio delle mie responsabilità verso i creditori, verso il Giudice e verso gli stessi falliti.

Con distinti saluti

Avv. Luigi Bembo

Forlì 26 Agosto 1932

Ill.mo Sig. Bott. Sen. LUIGI DELLA TORRE

M I L A N O
Via Cernaia - 2

Ella sarà certo informato, anche perchè deve esserle regolarmente pervenuta la mia raccomandata del 6 Luglio scorso, che la Società Alma Parens non ha fino ad oggi pagato nè l'importo del bestiame, nè la seconda rata di prezzo di L. 300.000, mentre con la fine del corrente mese verrà a scadere la terza rata di altrettante L. 300.000.

Il Comm. Giordani, per spiegarmi il mancato pagamento, mi ha detto che Ella si era opposto al versamento di altre somme perchè non era ancora definita la questione col demanio per la mancata esecuzione dei lavori. - Ora però mi risulta da fonte attendibile che la questione è stata risolta e deve firmarsi, ed è stata firmata in questi giorni la convenzione che sana ogni inadempienza sia da parte del Comune di Misano, come da parte della Ditta Verni.

Dovrei ritenere perciò che è così rimosso ogni ostacolo al pagamento da parte dell'Alma Parens e mi permetto quindi di rivolgermi a Lei per pregarla di darmene esplicita cortese conferma.

Se il pagamento non dovesse avvenire, io dovrei, per preciso incarico del Giudice Delegato al fallimento, dar corso agli atti il che possibilmente vorrei evitare.

Qualcuno, che afferma di avere parlato con Lei, mi ha detto che Ella vuol disinteressarsi completamente dell'affare: forse mi gioverebbe saperlo perchè chissà che non potesse trovarsi una so-

luzione di amichevole assestamento.

Con molte scuse e distinti ossequi mi abbia

*Per
Anzi Bemm*

AVV. LUIGI BEMBO
FORLÌ

Forlì 27 Giugno 1932

Ill.mo Sig. Dott. Luigi Della Torre

M I L A N O

Espresso


L'altro giorno ho scritto al Comm. Giordani per ricordargli che oggi scadeva il termine per il pagamento del bestiame ed altre scorte in complessive L. 81.900 e che alla fine mese doveva pagarsi l'altro acconto di L. 300.000 sul prezzo della tenuta.= Inoltre l'amministrazione fallimentare deve essere rimborsata di L. 20.000 circa per anticipazioni colturali relative ai poderi, come da conti inviati a suo tempo allo stesso Comm. Giordani che promise di regolarli insieme al pagamento del bestiame.

Non avendo ricevuto nulla, mi permetto di rammentare la cosa a Lei pregandola di provvedere urgentemente almeno per il pagamento delle scorte e delle anticipazioni in L. 100.000, salvo conguaglio.

In attesa Le porgo i migliori ossequi

Luigi Bembo
Cavaliere Francesco Verri

AVV. LUIGI BEMBO
FORLÌ



Ill.mo Signor

Dott. Sen. LUIGI DELIA TORRE

~~MILANO~~

~~Via Corraio n. 2~~

(Varese)

Casciago

Telefoni all'Hotel 28/ luglio 1932

Majestic dove dimora
Carpineo Bonomi

Ammonizione
colloquio
domenica
32 luglio

Io devo fermarmi per anche ancora

ma domani tra riportici per Bonn

dom Sabato 30 attendo una tua

telefonata in un'attesa per sentire

quando potremo vederci tanto più che

devo cominciarci da fare perché ho una

nel processo molto affannoso finora e

potrei sapere a che punto sia l'Hotel

per tua risposta Salut cordale He Pore



BIGLIETTO POSTALE
DA 50 CENTESIMI



A. S. L. - via S. Bonanni

Piazza Libertà n. 44?

Roma

Stampe

A. F.

l'avv.

Giuseppe Bonomi



Manoscritto
del secondo
parere

Roma

Piazza di S. Pietro 14

QUESITO PRIMO

" Se gli organi del Consorzio (Consiglio e Comitato) hanno po=
" testà di modificare le norme relative al loro funzionamento,
" o se invece tale potestà, come per ogni altra modificazione,
" dell'atto costitutivo non sia riservata esclusivamente alle
" parti consorziate, e se comunque è necessario il nulla osta
" del Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 20 del
" R.D. 9 ottobre 1919 N°2161."

E' fuor di dubbio che anche nei veri e propri Con=
sorzi, aventi personalità giuridica e di diritto pubblico vige il
principio che i Consigli o i Comitati non hanno potestà di mo=
dificare le norme relative al loro funzionamento.

Come è noto, non si ha nei Consorzi una generale ed
unica disciplina legislativa, ma si hanno solo disposizioni per
le varie categorie di consorzi (bonifiche, difesa idraulica, ir=
rigazioni, ecc.) disperse in diverse e numerose leggi. Malgrado
tale eterogeneità e varietà di norme, tutti gli studiosi della
materia (Porrini, Abisso, Sabuci, ecc.) riconoscono ed affermano
come principio comune ad ogni e qualsiasi figura di consorzio,
che il funzionamento degli organi consortili è regolato dallo
statuto regolarmente deliberato e approvato: e le eventuali mo=
difiche a tale funzionamento non possono essere introdotte

se non mediante modificazione dello statuto regolarmente deliberata ed approvata.

Sempre per quanto riguarda i veri e propri consorzi di diritto pubblico, la deliberazione delle modifiche statutarie spetta all'Assemblea dei consorziati (a cui soltanto in casi eccezionali di vastità del comprensorio, come per le più grandi bonifiche, la legge sostituisce un'Assemblea di delegati), e l'approvazione spetta al Governo che ha l'ultima parola e può adottare, perfino d'ufficio, modifiche di statuto, anche diverse da quelle deliberate e volute dall'Assemblea.

Non è il caso di maggiori dettagli, anzi quanto sopra è detto ad abundantiam, per inquadrare il problema giuridico non si riferisce - se non per trarne indiretto argomento - al caso attuale nel quale, come già si disse, rispondendo ad altro quesito, non si tratta di un vero e proprio consorzio, avente personalità giuridica e di diritto pubblico, ma piuttosto di una società civile, considerata come consorzio in senso improprio, soltanto per alcuni limitati e determinati rapporti che essa pone in essere, senza intaccare, neppure per quei rapporti, l'individualità e la personalità giuridica dei componenti il Consorzio.

Ciò posto, se per i veri e propri consorzi di diritto pubblico vale il principio che il funzionamento degli organi consortili non può essere modificato se non si modifica lo statuto, - a maggiore ragione vale analogo principio per un consorzio improprio e prevalentemente di diritto ci-

vile, come quello di cui ora si tratta. Il funzionamento degli organi, ed in generale ^{il funzionamento del} ~~del cosiddetto~~ Consorzio, non può essere modificato se non con modifica degli atti da cui il Consorzio ha avuto vita.

Tali atti sono :

- a) La convenzione 20 Luglio 1923, con la quale gli enti interessati stabiliscono i reciproci rapporti, sulla cui base deve sorgere il consorzio;
- b) L'atto costitutivo 23 Gennaio 1924 con cui, in base a detta convenzione, gli stessi componenti regolano la formazione ed il funzionamento del Consorzio.

E' di tutta evidenza che convenzione ed atto costitutivo devono considerarsi inscindibilmente in quanto determinano insieme, per così dire, lo statuto giuridico del Consorzio. Basta vedere come l'atto costitutivo si riferisca espressamente e continuamente alla convenzione 20 Luglio 1923, che richiama nelle sue premesse, e subito all'art. I dispone : "E' costituito il consorzio elettrico dell'Aniene, di cui alle citate convenzioni per l'oggetto e con tutte le relative condizioni e modalità stabilite nelle convenzioni stesse, che qui si intendono integralmente trascritte". Dopo di chè l'art. 3 dell'atto costitutivo richiama : "il consiglio, a cui è affidata l'amministrazione del consorzio a norma dell'art. I4 della convenzione 20 Luglio 1923.", ed altri

richiami vi sono, ininterrottamente, agli art. 4 lett. f ed h.; art. 6 lett. a, b, c, art. 8 penultimo comma; art. II che parla della "più volte richiamata convenzione"; art. 12 ecc.

Nun dubbio che l'atto costitutivo è l'applicazione e l'esecuzione della convenzione, da cui il Consorzio attinge la sua ragione e la sua forza di vita.

Il modo con cui il consorzio deve funzionare è sostanzialmente fissato nella convenzione 20 Luglio 1923; e non può essere modificato, senza che si modifichi la convenzione.

I due enti consorziati hanno, con la detta convenzione, stabiliti ~~per i rapporti tra loro~~ i loro rapporti che sono stati già esaminati, rispondendo ad altro quesito. Hanno cioè precisato, principalmente che :

- 1) La proprietà degli antichi impianti è riservata alla Società Anglo-romana, ora di Elettricità (art. VII);
- 2) Si procede alla costruzione dei nuovi impianti a spese comuni ed a forma di consorzio (art. IX e seg.);
- 3) L'esercizio degli impianti nuovi del Consorzio, come di quelli vecchi della Società, è affidato alla Società stessa (art. XIII);
- 4) Viene regolata e ripartita tra Società ed Azienda Municipale, con misure e zone convenute, la distribuzione e la vendita di energia agli utenti. (art. XVII e seg.)

E' su queste ~~base~~ definite e salde basi che nasce il Consorzio; e l'art. XIV della convenzione ne affida l'Amministrazione ad un Consiglio in cui sono rappresentati la società (6 membri); il Comune di Roma (3); ed anche quello di Tivoli (1), che non è ente consorziato, ma ammesso nell'amministrazione per la tutela di alcuni suoi diritti.

Di grande importanza, assolutamente decisiva per ogni questione che possa essere sollevata (per esempio la proposta di passaggio dell'esercizio dalla Società Romana al Consorzio) è l'art. XXVI della Convenzione: "tutte le superiori convenzioni sono inscindibili fra loro e formano un solo complesso indivisibile, salvo quanto è contemplato dagli art. XVII e seguenti". Vale a dire - tranne per quanto riguarda il riparto di zone per la distribuzione d'energia, che evidentemente può essere soggetto a mutevoli esigenze di clientela, di consumo, ecc. - gli altri punti rimangono intangibili. Ciascuno di essi (e così l'esercizio degli impianti da parte della Società) costituisce un elemento integrante ed essenziale ~~la cui separazione guiere scindibile~~ del sistema e della struttura economica e giuridica della complessiva convenzione. Toccare e distruggere uno di quei punti significherebbe far cadere nel nulla tutta la convenzione ed il consorzio che è su di essa fondato. A meno, naturalmente, che non intervenga una convenzione ed un accordo nuovo. Ogni decisione e stipulazione al riguar-

do spetta agli enti che hanno concordata e stipulata la convenzione in vigore.

A questa chiara ed inequivocabile affermazione convergono e concludono così i principi generali di diritto, che valgono in tema di società civili, come quelli che abbiamo già ricordati in tema di consorzi amministrativi veri e propri.

Non è possibile, senza cader nell'assurdo, ammettere che gli organi del Consorzio (Consiglio e tanto meno Comitato) possano deliberare da sé una modifica (ad esempio, il passaggio d'esercizio dalla Società al Consorzio) che modificherebbe l'essenza stessa e l'oggetto del Consorzio.

L'art. 5 dell'atto costitutivo consente al Consiglio, per l'amministrazione del consorzio, "i più ampi poteri" e li specifica: "approvazione di regolamenti interni e di personale, di contratti e transazioni, autorizzazioni a stare in giudizio, compilazione di preventivi e consuntivi... ecc.", la quale specificazione, sia pure esemplificativa e non tassativa, chiarisce e contermina la natura di quegli "ampi poteri".

Sarebbe vera assurdità pensare un solo momento che il Consiglio d'amministrazione possa alterare, con una semplice sua deliberazione, l'oggetto del Consorzio che esso è chiamato ad amministrare.

Lo stesso art. 5 dell'atto costitutivo si incarica del resto di confermare, nel modo più definitivo, se

ve ne fosse bisogno, che il Consiglio è tenuto a rispetta=
re anche il caposaldo che sembra destar^e più preoccupazione
agli effetti del presente quesito. Infatti la lettera b)
dell'articolo affida al Consiglio di amministrazione di e=
saminare ed approvare il conto che la Società Anglo Romana
dovrà rendere alla fine di giugno ed alla fine di dicembre
di ciascun anno, a norma dell'art. XIII della convenzione."

Ecco dunque che una volta ancora, esplicitamente, e
proprio dove si parla dei poteri del Consiglio, è richie=
mato ed alzato come limite insuperabile il patto che af=
fida l'esercizio degli impianti alla Società.

Nulla si può desiderare di più per ribadire nel
modo più sicuro che:

- a) gli organi consorziali non possono modificare il funzio=
namento del Consorzio;
- b) occorrerebbe, a siffatto fine, una formale e precisa mo=
dificazione dell'atto costitutivo, epperò, per l'inscin=
dibilità già posta in luce, della convenzione del 1923;
- c) Questa modificazione non potrebbe avvenire se non per
concorde volontà delle ~~due~~ parti consorziate.

Resta da esaminare se e come abbia podestà di
intervenire per una eventuale modificazione della conven=
zione l'autorità governativa.

E qui è anzitutto da eliminare che il Ministero
dei Lavori Pubblici abbia ad intervenire, ai sensi dell'art

20 del R.D. 9 Ottobre 1919 n. 2161. Non si ha per nulla qui il caso ed il profilo di una cessione di utenza a cui il citato articolo si riferisce. Utente resta sempre il Consorzio (e per vecchi impianti utente *sotteso* la Società), a chiunque sia affidato l' *esercizio* degli impianti.

Ma ha lo Stato diritto d'intervenire per le sue funzioni generali in materia di acque pubbliche e più speciali per consorzi di derivazione in cui, come altra volta si disse, rientra il Consorzio dell'Aniene? L'unica norma di legge che abbiamo in materia è il primo comma dell'art. 13 del ^{Decreto-legge} 9 Ottobre 1919 n. 2161 *che suona così:*

« *per* assicurare la più razionale utilizzazione del corso di acqua, o per rendere alcune delle domande concorrenti fra loro compatibili, il Ministero dei Lavori Pubblici, su parere conforme del Consiglio Superiore, potrà invitare i richiedenti ad apportare le opportune modificazioni ai rispettivi progetti e, ove/occorrano opere in comune, potrà imporre ai concessionari l'obbligo di consorzarsi per quanto si riferisce a dette opere. »

Si potrebbe osservare che nella specie *ce* di cui si tratta, furono gli stessi richiedenti (in origine Comune di Tivoli ed Anglo Romana) a domandare di essere autorizzati a costituirsi in consorzio, ed il decreto di concessione appunto accolse la richiesta di autorizzazione. Comunque la concessione fu fatta ad un consorzio da costi-

tuirsi. E sono due proporzioni giuridiche egualmente esatte:

- a) *che* la costituzione del consorzio era condizione essenziale imposta dall'autorità governativa perchè la concessione avesse luogo;
- b) *che* il Consorzio ha effettivamente la sua origine ed il suo titolo d'esistenza nella convenzione e nel consenso delle volontà che lo ha costituito; senza di che la condizione come sopra posta non avrebbe avuto occasione di verificarsi e la prescrizione governativa sarebbe rimasta senza efficacia.

Non si tratta di un consorzio veramente obbligatorio o coattivo nel senso che (come avviene in altri casi di opere idrauliche, ^{di} irrigazione, ecc.) lo Stato possa, occorrendo, costituire d'autorità il consorzio, ~~è~~ sulla richiesta della maggioranza, ^{di} un dato quorum, o perfino contro la volontà di tutti gli interessati. Lo Stato, ~~nel~~ ^{nel nostro} caso, dice soltanto: se non vi consorziate, non vi dò la concessione. E' un'obbligatorietà solamente indiretta, ben diversa dalla figura di consorzio obbligatorio e coattivo che si ha in altri rami di legislazione.

Il Vitale (Regime delle acque, p. 389) ricorda che l'Ufficio centrale del Senato modificò l'originaria dizione di quello che oggi è il citato art. 13, "rendendo da obbligatoria in facoltativa... la costituzione del Consorzio". Osserva inoltre che il carattere di obbligatorietà che noi abbiamo

chiamata indiretta, e cioè la costituzione del consorzio come condizione per la concessione della derivazione, "imprime una particolare fisionomia all'ente al momento della sua costituzione, ma, appena cessata la costituzione, il consorzio diventa una figura comune di associazione di diritto privato, per quanto soggetta, sotto alcuni aspetti alla tutela dell'autorità amministrativa, ciò che non deve apparire strano, ne è inconsueto nel nostro diritto trovar(enti di diritto privato sottoposti a vigilanza governativa."

In che cosa consiste, e fino a che punto può spingersi la vigilanza governativa? Anzitutto, per quel che ci interessa, nel verificare che la condizione di costituzione del consorzio sia ^{stata} osservata. E più precisamente che siano state rispettate le "condizioni speciali e garanzie da osservarsi" che erano state prescritte dall'art. 10 del disciplinare di concessione 22 Marzo 1920, ~~(vedi p. 44 del volume di atti pubblicati nel 1928)~~ Non risulta ~~in detto volume di atti~~ in che modo abbia avuto luogo la constatazione governativa di adempimento della posta condizione; ^{ma è} da ritenersi che l'atto costitutivo del Consorzio, stipulato dalle parti il 29 gennaio 1924, ~~essi~~ ~~abbia~~ ~~ottenuto~~ l'approvazione ^{il} nulla osta del Ministero. Con che l'intervento governativo, per quanto concerne lo statuto giuridico del Consorzio, è da considerarsi esaurito.

Può bensì ritenersi che ove le parti modificassero per loro accordo l'atto costitutivo e la convenzione da cui

esso rampollò, il Ministero avrebbe facoltà d'intervenire per riconoscere che le condizioni poste inizialmente non sono state pregiudicate, ed in tal senso ed a questi soli effetti la nuova convenzione sarebbe sottoposta a approvazione o nulla osta.

Ma non può affatto ammettersi, e sarebbe assurdo concepire, che il Ministero abbia facoltà d'imporre modifiche al funzionamento del consorzio e dei suoi organi, senza l'accordo e contro la volontà anche di una sola delle parti consorziate.

Tutto quanto si è detto più volte sulla natura del consorzio dell'Aniene, che è Associazione di diritto privato e consorzio improprio e non già consorzio amministrativo, si oppone ad un intervento governativo, come è quello ipotizzato ad absurdum.

Si può dunque senza esitazione alcuna concludere che, senza il consenso degli enti consorziati, e quindi senza il consenso della Società, non può essere modificato il funzionamento del Consorzio, specialmente per quanto riguarda il temuto proposito di togliere alla Società l'esercizio degli impianti consorziali. Contro le inammissibili ipotesi di una modifica in detto senso da parte del Consiglio di amministrazione o mediante un decreto governativo, la Società potrebbe vittoriosamente far valere le sue ragioni in via giudiziaria e giurisdizionale.

per un querto

101

180

100

Quesito Primo

« Le gli organi del Consorzio (Consiglio
« e Comitato) hanno potestà di
« modificare le norme relative
« al loro funzionamento a se-
« invce tale potestà, come per
« ogni altra modificaione dell'atto
« costitutivo non sia riservata
« esclusivamente alle parti consor-
« ziate e se comunque è necessario
« il nulla osta del Ministero dei
« Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 20
« del R. D. 9 ottobre 1914 N. 2161. »

È fuor di dubbio che anche per i veri e
~~consorzi~~ propri Consorzi, aventi perso-
nalità giuridica e di diritto
vige il principio che il pubblico
gli e i comitati non hanno

E-3-4

potestà di modificare le norme
relative al loro funzionamento.

Come è noto, non si ha per i Consorzi
una generale e unica disciplina
legislativa, ma ~~di~~ si hanno varie
disposizioni per le varie categorie
di Consorzi (bonifiche, difesa
idraulica, irrigazione, ecc) disperse
in ^{diverse} numerose leggi: ~~di~~ Malgrado
tale eterogeneità e ~~forte~~ ~~estesa~~
varietà di norme, tutti gli
studiosi della materia (Pirini
Abisso, Labuci, ecc) ricorrono
ad ogni e qualsiasi principio comune
consorzio, che il funzionamento
degli organi consorziali è regolato
dallo statuto, ~~e che~~ regolarmente
deliberato e approvato; e le

5

~~apposita per la~~

eventuali modifiche
a tale fusione
mente non prou
ene introdotte
te non mediante

modificazione dello

statuto, regola-

mente delibe-

rata ed ap-

provata.

6
Sempre per quanto
riguarda i veri e
proprii concorsi di
diritto pubblico,
la deliberazione
delle modifiche
salutarie spetta
all'Assemblea
dei concorsuali (a
cui soltanto in
casi eccezionali
di necessità dell'
compensorio, come

7

per le più grandi
benefiche, la legge
sostituirne un "Annu-
blea di delegati);
e l'approvazione
spetta al governo,
che ha l'ultima
parola, e può
adottare, perfino
d'ufficio, modifiche
di statuto, anche
diverse da quelle

8

deliberate e valute
dall' assemblea.

Non è il caso
di maggiori deltap;
ausi quante sopra
è detto ad abbu-
datium, per inqua-
drare il problema
giuridico; e non
si riferisce - R
non per tanto
indirette argomento -

9

al caso attuale;
nel quale, come
già si disse rispon-
dendo ad altro que-
sito, non si tratta
di un vero e pro-
prio consorzio, avendo
personalità giuridica
e di diritto pub-
blico, ma piuttosto
di una società
civile, considerata

10

come Courvoisier in
senso improprio, soltanto
to per alcuni li-
mitati e determinati
rapporti che era
fame in essere,
senza inlaccare,
neppure per quei
rapporti, l'indubi-
tata dualità e la fermezza
l'ala gerarchica dei
componenti il Courvoisier.

11

Ciò posto, —
e per i veri e proprii
consorti di diritto
pubblico vale il
principio che il
funzionamento degli
organici consorzi non
può essere modifi-
cato e non ri-
modifica lo
statuto — a
maggor ragione

12

onde analogo
principio per cui
consorzio improprio,
e prevalentemente
di diritti civili,
come quello di
cui ora si trat-
ta. Il fess-
zionamento
degli organi ed
in generali del
cosiddetto Consorzio

13

non più essere
modificati e non
cui modifica degli
atti, da cui il
Congresso ha avuto
vita.

tali atti sono:

a) la convenzione
di Lugano 1923, con
la quale gli enti
interessati stabiliscono
i reciproci rapporti,
sulla cui base
deve sorgere il

comuni;

14

b) l'atto costitutivo

29 gennaio 1924, con
cui, in base a

detta convenzione,

gli stessi componenti

regolaro la forma

zione ed il fun-

zionamento del

Consiglio.

È di tutta

evidenza che

15

convenzione ed
atto costitutivo devo-
no considerarsi
inseparabilmente
in quanto deter-
minano insieme,
per cui deve, lo
statuto giuri-
dico del Com.

104710 Berta

vedere come l'atto

costitutivo si

16

referenza espressamente
e continuamente
alla convenzione 20
luglio 1929; che
richiama nelle sue
premesse; e subiti
all'art. 1 dispo-
ne; che è contenuto
il corso elettrico
dell'Aniene, di
cui alle citate con-
venzioni per l'oggetto
e con tutte le

17

relative condizioni
e modalità stabilite
nelle convenzioni stesse
che qui si intendono
inequalmente tra
scritte » i dopo di che

l'art 1 dell'atto

costitutivo richiama:

« il consiglio, a
cui è affidata

l'amministrazione

zione del consorzio

a norma dell'art

18

14 della convenzione
de luglio 1927 ;
ed altri richiami vi sono,
ininterrottamente, agli
art. 4 lett. f ed h ;
art 6 lett. a, b, c ;
art. 8 penultimo
comma ; art 11 che
parla della " più
volte richiamata
convenzione ; art.

12 ecc.

19

Non dubbio
che l'atto costi-
tutivo è l'ef-
ficacazione e l'esecu-
zione della conven-
zione, da cui il
contratto attinge
la sua ragione e
la sua forza
di vita.

20

Il modo con
cui il consiglio
deve funzionare è
sostanzialmente
fissato nella
convenzione 20
luglio 1923; e
non può essere
modificato, senza
che si modifichi
la convenzione.

21

I due enti
conjugati hanno
con la detta conve-
zione, stabiliti con
caposaldi ben detti
i loro rapporti, che
sono stati già no-
minati, riferendo
ad altro quesito.

Hanno cioè pre-
cisato, principal-
mente che:

1) la proprietà degli
 antichi impianti è
 riservata alla Società
 Anon. romana, ora
 di Elettricità (art.

VII) ;

2) si procede
 alla costruzione dei
 nuovi impianti
 a spese comuni ed

a forma di

consorzio (art.

(X e seg);

1) l'elenco degli
 impianti nuovi del
 Comune, come si
 quelli vecchi della
 Società, e' afforato
 alla Società stessa

(art. XIII);

4) viene rep.
 Pato e ripartita
 tra Società ed

Azienda Municipale

con misure e

24

Zone convenute,
la distribuzione e
la vendita di esse,
fra gli utenti (art.
XVIII e seq.)

Le quote
ben definite e salde
basi che usano
il Consiglio; e

l'art. XIV della
convenzione ne
affida l'Ass.

25

enumerazione ad
un Consiglio, in cui
sono rappresentati

la società (6 membri);

il Comune di Roma

(2); ed anche quello

di Brivoli (1), che

non è ente consorziale,

ma annovero nell'ente

ministeriale per

la tutela di alcuni

suoi diritti.

26

di grande impor-
tanza, assolutamente
decisiva per ogni
questione che
potrà essere solleva-

ta ~~è specificamente~~

~~per quella cui si~~

~~è riferito in~~

~~un collegio del~~

~~l'ing. Lubro,~~

~~ivi del~~

~~passaggio dell'esercizio~~

(per esempio, la
proposta di
passaggio dell'esercizio
dalla Soc. Romana
al Consorzio)

27

dalla ~~locuzione~~
~~Comunione~~ e l'art.
XXVII della Conven-
zione: "tutte le
superiori convenzioni
sono inscindibi-
li fra loro e
formano un solo
complesso indivi-
sibile, salvo quanto
è contemplato
dagli art. XVIII

28

e ripetuti. Tale
a dire — termine
per quanto riguarda
il riparto di forze
per la distribuzione
d'energia, che
evidentemente
può essere soggetto
a mutevoli
esigenze di
cicli, di
crescita, ecc —

29

gli altri punti rimas-
sono intangibili. Co-
scium si emi (e con
l'averemo degli impres-
ti da parte della
Società) costituire
un elemento inte-
grante ed essenziale,
in nessuna guisa
reducibile, del
sistema e della
struttura economica;

30

mica e giuridica
della complessiva con-
venzione. Toccare
e distruggere uno di
quei punti signifi-
cherebbe far cadere
nel nulla tutta
la convenzione ed
il consiglio che
è sovra-erato
fondato.

31

A meno, natural-
mente, che non
intervenga una
convenzione ed un
accordo nuovo.

Ogni decisione e
stipulazione al
riguardo spetta
agli enti, che
hanno concordata
e stipulata la conven-
zione in vigore.

32

A questa chiara
ed inequivocabile
affermazione convergo,
no e conclusivo
con i principi
generali di diritto,
che valgono in
tema di società
civili; come
quelli che abbiamo
già ricordati in
tema di

33

consorzi amministrativi
proprii e.

proprii.

Non è possibile
senza cadere nell'erro-
re, ammettere
che gli organi
del Consorzio (Com-
itato e tanto meno
Consorzio) possa-
no deliberare
da sé una
modifica, ad

34

esempio, il pas-
saggio d'ordini
dalla Società al
Comitato, che
modificarebbe l'es-
sena stessa e

l'oggetto del Con-

siglio.

L'art. 5 dell'atto
constitutivo concern-
te al Consiglio,
per l'ammministrazione
del comitato,

35

"i più ampi po-
 teri" e li spesi-
 fica: "approvato.
 ue di regolamenti
 interni e di fer-
 sociale, di
 contratti e fran-
 zioni, autorma-
 zione a sta-
 in giudizio, con-
 pularione di
 preventivi e

36

consuntivi ... ecc. i
la quale specifica
zione, sia pure
esemplificativa e
una tassativa, chia
rice e contenuta
la natura di
questi "ampii
poteri".

Sarebbe vera
amudità pensare,
in solo momento,

37

che il Consiglio
d'ammunistrario,
ne possa ottenere,
con ^{una} semplice sua
deliberazione, l'oggetto
del Contratto, che
esso è stato
ad ammuni-
strare.

Lo stesso art.
5 dell'atto
costitutivo si richiama
richiama del resto

di confermare,
nel modo più defini-
tivo, se ve ne fosse
bisogno, che il Con-
siglio è tenuto
a rispettare anche
il caposaldo, che
sembra dover più
preoccupazione agli
effetti del presente
questo. Infatti
la lettera h/ del

39

l'articolo affiora al
Gruppo di uomini
ristorazione di 'era
vivere ed approvare
il credo che la società

autonomica dovrà
rendere alla fine

di gruppo ed
alla fine di

di essere di

ciò che è

a norma del

40

P' art. XIII della
convenzione. Ecco
denique che una volta
autore, esplicitamente,
e proprio dove si parla
dei poteri del Couri-
glio, e' richiesta
mentre ed alatto,
come limite insuper-
bile, il fatto
che affida l'esecuzione
degli impianti alla
Societa' -

41

Tutta si può desiderare
diffusi, per ricordare
nel modo più sicuro
che:

a) - gli organi costituenti
non possono modificare
il funzionamento del
consiglio;

b) - occorrerebbe, a
"fatto fatto", una
formale e precisa
modificazione.

dell'atto costitutivo,

42

effetti - per
l'incisurabilità già
posta in luce =
della convenzione
del 1923;

c) - e questa
modificazione non
potrebbe avvenire
se non per concorde
volontà delle due
parti coinvolte
te .

43

resta da esaminare
e e come
abbia potestà d'intervenire
per una eventuale
modificazione
della convenzione,
l'autorità governativa.

È qui il
problema da
eliminare che

44

~~(secondo il modo
in cui il progetto
è impostato)~~ il
Ministero dei Lavori
pubblici abbia ad
intervenire, si
riferisce all'art. 20
del R. D. 9 ottobre
1919, n. 2161. Non
si ha per nulla,
qui, il caso ed
il profilo si

45

una versione di
ulense, a cui il
citato articolo si
riferisce. ~~Notente~~
resta sempre il
consorzio (e per
occoli impianti ulente
soltero la Società),
a chiunque sia
affidato l'eres-
sione degli im-
pianti.

46

Ma ha lo Stato
diritto di intervenire,
cioè per le sue funz.
zioni generali in
materia di acque
pubbliche, e più
specie per concessioni
di derivazione in cui
come alla volta si
disse, ricorre il
Comune dell'Amme?

47

L'unica nota di
legge, che abbiamo in materia,
è il primo comma
dell'art. 13 del d. l.

9 ottobre 1919, n. 2161.

"
per assicurare la più
razionale uti-
lizzazione
del corso d'acqua
o per rendere alcune
delle domande conser-

venti fra loro consor-

tibili, il numero

48

dei lavori pubblici, ma
parere conforme del
Consiglio Superiore, potrà
invitare i richiedenti

ad appalare le offer-

tive modificandosi ai
rispettivi progetti e,

ove occorresse opere

in comune, potrà

imporre ai concorrenti

vari l'obbligo di

conosciamli per quanto

si riferisce a dette opere

49

Si potrebbe osservare
che, nella specie di cui
qui si tratta, furono
gli stessi richiedenti (su
origine Comune o Triboli
ed AngloRomana) a
lavorare da essi

autorganali a coltura;

in consorzio; ed il

desiderio si converrà

appunto accogliere

la richiesta di

autorganizzazione.

50

Comunque, la concorsione
ne fu fatta ad un
concorso da costituirsi
gi. E sono due
proposizioni giuridiche
egualmente esatte:

a) che la costituzione
del concorso
era condizione
essenziale imposta
dall' autorità
governativa perché

51

la concorrenza avere
luogo;

b) che il concorrente
ha effetti o successi
la sua origine ed il
suo titolo d'esistenza
nella concorrenza e
nel concorso delle
volontà, che lo ha
costituito; senza di
che la condizione
come sopra fatta

52

non avrebbe avute occa-
sione di verificarsi, e
la prescrizione gi-
bernativa sarebbe rimasta
senza efficacia.

Non si tratta di
un concorso veramente
obbligatorio o coattivo,
nel senso che
(come avviene in
altri casi di opere
idrauliche, etc.)

53

giurone ecc... } lo Stato
potrà, occorrendo, costi-
tuire d'autorità il
consorzio (sulla richiesta
della maggioranza, di
un dato quorum, o
perfino contro la volun-
tà di tutti gli
interessati). Lo
Stato, ^{in questo caso,} dice ~~se~~ ^{soltanto; se} non
vi consorziate, non
vi dà la cura

54

zione, l'us' obbligatoria
ta' solamente iudicata;
ben diversa dalla
figura di consuetudine
obbligatoria e contraria,
che si ha in altri
casi di legge.

Il Vitale (opuscolo
delle acque, p. 289) ricor-
da che l'ufficio
consulente del Senato
modificò l'originaria

55

devono si quelle che
oggi è il citato art.

19, "rendere o

obbligatoria in facoltà,

tra ... la costituzione

del consorzio". Ovvero

vuole che il carattere

di obbligatorietà, che

noi abbiamo chiamata

indiretta, e cioè

la ~~costituzione~~ costituzione del con-

56

torneo come concordi
per la concisione delle
derivazioni "impone una
particolare fissazione
all'ente al momento
della sua costituzione,
ma, appena cenata
la costituzione, il
movimento diventa una
figura come di una
cinnone di diretta
pianta, per questo

57

roggella, sotto alcuni
spetti alla tutela
dell'autorità amministrativa;

istituito; ciò che
non deve apparire strano,

ne è inusitato

nel nostro diritto

trovare enti di diritto

privati sottoposti

a vigilanza governativa,

nativa.

58

In che cosa consiste
e fino a che punto può
proporsi la vigilanza
governativa? In punto,
per quel che ci interessa,
nel verificare che
la condizione si coste-
trone del commercio
sia stata onerosa
ta. È più
prettamente che

59

nono stato rispettate

le "condizioni speciali e

generali da osservarsi"

che non state permesse

dall' art. 10 del

disciplinare di cui

ve ho parlato nel

(vedi p. 44 del

volume di atti

pubblicati nel

1928). Non risulta

60

da dette volumi si
atti in che modo
abbia avuto luogo
la constatazione gover-
nativa di adempimento
nella posta condizio-
ne. L'è da ritenersi
che l'atto conclusivo
del Consiglio, stipulato
dalle parti il 29
gennaio 1924, è
più volte citato

61

abbia ottenuto l'appro-
vazione o nulla osta
del Ministero, con che
l'intervento governativo
per quanto concerne
lo statuto giuridico
del Consorzio è
da considerarsi
esaurito.

Può bene
rilevarsi che,
ove le parti

62

modificavano per loro
accordo l'atto costitutivo
e la convenzione,
da cui era nato,
il Ministero avrebbe
facoltà di intervenire
per riconoscere
che le condanne
sono pienamente
non sono state
pregiudicate, ed

63

in tal senso e a
questi soli effetti la
nuova convenzione
sarebbe sottoposta a
una approvazione o
nella sostanza.

Ma non può
afatto ammettersi
e sarebbe assurdo
conferire, che
il Ministero abbia

64

facoltà di imporre
no di froche al fun-
zionamento del

consorzio e dei

suoi organi, senza

l'accordo e contro

la volontà anche

di una sola

delle parti con-

venziate.

65

Tutte queste si
e dette piu volte sul-
la natura del consor-
zio dell' Aniene, che
e associazione di
diritti privato e
consorzio improprio,
e non già consorzio
amministrativo, si
oppone ad un
intervento governa-

66

too, come è quello
ipotizzato ad absurdum,

~~[Con che, del resto
non si vuol dire
semplicemente, che
anche nei rapporti
di diritto amministrativo
il governo
abbia la facoltà
di imporre di autorità
ta' ogni e qualsiasi~~

67

~~modificazione allo~~
~~statuto consorziale. Anche~~

~~per consorzi pubblici~~

~~- e la giurisdizione~~

~~lo conferiva - vi~~

~~sono tenuti e casi~~

~~oltre cui~~

~~in cui non si può~~

~~andate nella mo-~~

~~dificazione governa-~~

~~tiva seguita~~

~~lidi~~

68

~~Se quanto riguarda~~
~~il caso, più al esame,~~
~~del Consorzio dell'Alentejo,~~
Si può dunque,veramente

esitare alcuna,

concludere che la

~~Società può stare~~

~~perfettamente~~

~~tranquilla.~~

senza il consenso degli

~~che senza il~~
enti consorziati, le quindi

~~non consenso~~

senza il consenso della Società,

69

non fui essere
ne deficate il fus.
d'onamento del
Consiglio, ~~speci.~~
mente per quanto

riguarda il tenente
proposito di togliere
alla Società l'eres-

isio. degli impianti

consorziali.

~~colonia~~

Conto

70

le inammissibili
ipotesi di una modifica
in detta senso su
parte del Consiglio
di amministrazione,
o mediante un
decreto governativo,
la Società potrebbe
volontariamente far
valere le sue
ragioni in via

77

giudicare e quindi,
dichiarabile

X

X

X

100

tenere ora ad
un recordo ordine
di argomentazioni,
potrebbe farle dire che
le trasformazioni ed i con-
ferimenti contemplati
dalle istruzioni 21 ottobre

1931 non possono

essere considerati ed

aver le stesse tratti-

menti nelle cerchie

di utenza, o ai altri

del Decreto-legge 1919.

101

frà in formato la
Società Anglo Romana si
era trasformata nella Società
Elettrica e Gas (gasel)
di Roma, senza che
io gettassi, né potessi gettare,
dubbio alcuno sulla

verità del nulla

ortà. Avvenivano

altri (come lo

strumento accennato)

102

più concubazioni ed essi
fickano nella gasclet
delle univari ronele
guessi d' utento coltersi,
che la concubazioni
e le concubazioni i unial

avevano casisti nei

maggi del Cou.

topio ; e neppure

per questi affari

non essi dubbio

the occasione nella offa

103

Anche l'altro
le trasformazioni
non è in sostanza
che una delle
istituzioni e ra-
tionalizzazioni
di aziende e so-
cietà nuove,
che il governo ha
suggerite e consigliate.

104
anche in relazione
all'odierna crisi
economica. ha gestione
ed il ramo elettrico

della Iselet è stato
distaccato da quello
del gas, e più logica-

mente acciolti e

coordinati nelle

Società romana

di elettrici

ta. Si tratta,

105

in fondo, si com-
pletare un processo
di arrestamento,

non di un
~~funzione~~ nelle
situazioni an-

teriori.

La parola
della legge (art. 10)
non può essere
intesa in un
senso meramente

106

è formale. Le conde
la lettera dell'abito
non cadrebbe nell'officio
di nulla osta una
società concerno,
varia ed utente
che annunzio
nuove e con diverse
allubunoni, da
trasformare
profondamente
la natura, e

107

dei eventual-
mente nuovi
garanzie di buon
adempimento delle
condizioni di concessio-
ne e di buon
uso del diritto.
Invece un riordi-
namento, come
l'attuale, che
specializza e

108

fortifica la società
dovrebbe essere

colloquio a nullità,

solo perché muta

il nome e l'età.

chella della so-

ietà.

È solo sono

le argomentazioni
che è frivole

addirittura e che

non mancano

109

di equità e di volentieri,
mentre volere; ma
non è, neppure più,
da ricorrere
che la trasformazio-
ne, cui come
è avvenuta, nel

regio 21 ottobre

1931 - con

l'esplicito trasferimento
dei diritti a favore
dell'Aspe Romana

110
ad alio aneud -
riveste il profilo
esterno di una
camicia di uterū.

offerì, anche se
questo nuovo
punto di vista,

è da chiedersi

il nella ostā -

in terzo

tempo infine è

da considerare

117
e non sia avvenuti,
da fatti dell'anno
impugnati, questi
ricorsi venuti in
atto della ~~volontà~~
della Società ro-
mana di elettricità
alle altre aut.
zioni. Non sembra
probabile. L

comunque, per
meglio cautelarsi,

112

si compie si
decidere di nulla
osta.

La richiesta
conveniva sia fatta;
accennando che
non venne prima
inviata (sebbene
lo strumento sia
dello scorso ottobre)
perché non si
riteneva ~~essenziale~~

613

fu applicabile l'art.
10, non trattandosi
di vera esazione
di ulcure, ma
solamente di ademp-
pimento delle ditte
impartite dal governo
per la razionalizza-
zione e la siste-
matizzazione dell'
azienda ecc. Ad

116
ogni modo, per
maggiore cautela
e referenza all'Amico,
si chiede il
nulla osta, anche
se esso non sia

stilla mente neces.

torio a mente

di legge ecc ecc.

recorru guentó


raguesito

Questione secondo

- « Se il nulla osta del Ministero dei
« Lavori Pubblici, ai sensi del citato art.
« col. è necessario per la validità
« del trapasso dalla Elettricità e
« Gas di Roma alla Società Romana
« di Elettricità dei diritti spettanti
« alla prima sugli impianti idro-
« elettrici di Cirioli, come all'atto
« 9 ottobre 1931 ~~per~~ a rogito
« Notaio Capo, N. 13415 di
« Repertorio. »
-

72

II



Di questo
Loige ~~ho~~ secondo
questo * Dal fatto che
con strumenti 31 ottobre
1931 la proprieta
degli antichi impianti
di Tricoli, Pese

73

chei sepi i rapporti
consorziali, ed ~~è~~ in
completo è diritto
ed overi contemplato
nella convenzione

ho luglio 1923, di
cui si è tenuto

volte

parlate, ³
dalla Elettricità e Gas di Roma
sono stati ~~aff~~ appor-

tati e conferiti

alla Società Romana

di Elettricità

76

Si è con ~~l'atto~~ ^{l'atto} ~~stesso~~ _{stesso} =
 nente verificata una
 cerione di utenza?
 Ed è pertanto richiesto
 il nulla osta del
 Ministero dei Lavori Pubbli-
 a nente del =

l'art. 20 del decreto-legge
 9 ottobre

1919, N. 2161 9

75

Lo strumento stesso
affaccia il dubbio,
in quanto all'articolo

Lo fa "Salvi", ove

occorra, i

superiori ricorrono,

sciamenti di

legge. ~~77~~

76

La tesi che il

nella oste non occorre,
potrebbe ~~per~~ essere sostenuta

con vari ordini

di argomentazioni

che qui si esau-

gna, qualunque

ne sia il

valore.

In primo luogo
 potrebbe sostenersi che
 l'articolo 20 non trovi
 applicazione al ~~caso~~ caso
 presentì, per la
 speciale posizione
 giuridica in cui
 si trovava l'Arglo-
 Romana; giacchè
 essa una età
 menzionaria agli
 effetti del ~~caso~~

4.8

R. Decreto 9 settembre 1920,
N. 8988 per le

nuove divansioni

dell'Ateneo; il

commissario

è il Comisario;

la Società Anglo

Giamaica non

era che un

anteriore utente,

da rassicurarli mi

(fu la considerazione

altro volte ~~mi~~.

79.

svilupate) ad un
intenti sottopo, in
quattro il nuovo
convenzionali le
aveva riconosciuta
ed assicurata la
proprietà dei
veicoli impianti
ed una carta
spontanea dota-
zione di ener-
gia idraulica ed elettrica.

80

Si comprende
l'obbligo del nella-
osta ministeriale
per la cessazione
delle concessioni
vere e proprie, che
l'Amministrazione
ha fatte intuitus
personae, con
clausole e con-
dizioni, di cui

84

essa vuol assic.
rare il rispetto;
e la considerazione
ne della persona
fatica e morale,
che ha affronta
la convenienza, può
avere molta impor.
tanza; ond'è
giusto che veda
~~vedo~~ se costituisce

83

molti tempo incor-
porate in patrie
pirati; per regola
acquisti o per prescrip-
ione; e — come
nel rinvio
non si ha riguardo
al carattere perso-
nale dell'utente
ma unicamente
al fondamento
obbiettivo del
diritto — sarebbe

84

così che anche
nei numerosi
trattati non
dovessero più influire
e la considerazione
della persona,
e si dovessero
trattare, più che
di vero nulla osta,
di demerita al
Ministero, perché
questo possa

85

seguire le vicende,
e tenere aggiornato
il catasto delle
utenze - baste
però, nel caso si
verrebbe meno
la necessità - del
nella ostia, per
la figura speciale
in cui si
trovano questi

86

utenti sotteri,
toll', per cui
dite da un primo
primo, in cui
computazione si
fronte alle Stato,
e collocati in un
secondo primo, si
fronte al concorso
vario o utente
principale, che
deve ~~la~~ dare loro

87

un dato quantitativo
lativo di energia.

gia.

Le considerazioni
sulla portata ~~di~~ ~~gi~~
~~di~~ ~~gi~~ sottolievano
una diversa

gradazione di
posizioni. Si può

aggiungere che è

proprioamente al

Istituto delle

88

unnessari che
si riferisce al
carattere intuitivo
personale ed il
criterio normale
della ^{non} ~~ide~~ di dilibità e
senz' affetto
dell' ^{distrazione} ~~Amore~~ che
il Ravelletti' ed
all' ~~unnessari~~ han
no meno in luce
nella teoria general.

89

to delle courbes

zioni. ~~Altri~~ Anche

~~nel loro concorrente~~

~~dell'art. 10 del~~

~~Decreto legge del 17/1/19~~

il Pacelli (Acque

pubbliche, p. 219)

ed il Marrassino

e Conte (Commer-

ciali p. 114) ~~---~~

hanno come ragione
della disposizione dell'art. 20

Pi adempimento

delle condizioni

90

cui viene sottoposta
la concessione; ad em-
pimento che ~~costituisce~~
un obbligo personale
del concessionario;

effici questi non
può ~~mutare~~ mutare
stato

il nulla osta
del concedente.

Ma se tutte queste considerazioni
e argomentazioni ~~sono tutt'altro~~
che infondate ~~essi non~~ ~~deve~~ possono suffragare la tesi
che non ~~occupa~~ ~~fac~~ ~~nel~~
il nulla osta dell'art. 20, non bisogna

91

però discusso che
che contro questa tesi
~~essa~~ sta il testo
letterale della legge.

È bene vero che
l'art. 20 è collo-
cato tra atti stralci
che parlano di procedure
di nuove concessio-
ni. Ma l'articolo
suona: « Le utenze
un famoso essere
cedute senza

92

il nulla osta del
Ministero dei Lavori Pubblici

Ed e' ausi da

ricordare che, mentre

il corrispondente

art. 10 dell' ~~anteriore~~ anteriore

Decreto-legge 20 novembre 1946 #

n. 1664, diceva:

"Le concessioni e

le utenze non

possono essere cedute.))

~~essa~~ la successiva

è vigente legge

93

parla soltanto di
«utero», in un senso
generale che abbraccia
e contiene ~~anche~~ anche le
menzioni. La

legg. non distingue:
tutte le utere

sono soggette per la
cedibilità a nulla

osta. Anche quelle

più antiche, mera-

mente si conoscono.

94

per lo quali — secondo
una teoria svolta dal
Chironi, dal Vacchelli
e da altri valenti
giuristi, — sarebbe
avvenuta una
conversione giuri-
dica, per la quale la legge
sarebbe conservata
i vecchi diritti di
utenza, che avevano
speso carattere
dominicale,

95

equivalenti ormai
a diritti di com-
prensione.

Atteso il dispo-
~~posto~~ della legge
non sembra quindi
si possa fonda-
tamente sottrarsi

all'obbligo di
richiedere il

nella osta. ~~Atte~~

~~giura della società~~
~~incidera troppo nella~~

96-97-98
~~98~~

Non sembra
dunque che dal punto
di vista delle riforme,
lasciando ripetutamente,
già la Società
astenersi dal processare,
che il nulla

~~costa~~. C'è al più
nell'inammissibile

ipotesi che

il Ministero

negasse il nulla

costa, sarebbe

99

da vedersi se
fene possibile
un'azione per
ridurre il potere
dell'Amministrazione
suei limiti logici
e giusti, per quanto
riguarda la cerchia
ne di utenze,
e non di vere
concessioni.

100
A tal fine e per lasciare ~~intatta~~
intatta la possibilità di
~~una~~ azione nel caso (in
verità molto improbabile) di
un rifiuto di nulla osta da
parte dell'Amministrazione
si consiglia ~~la~~ ~~domanda~~ di
che la domanda da presen-
tarsi ~~si~~ al Ministero dei
Lavori Pubblici faccia valere
i diritti che eventualmente
si potranno fare valere.
La domanda dovrà ^{però} dire
che è stata rivolta

301
Soltanto ora, mentre il
~~la~~ l'istrumento di ^{conferimento} ~~esportazione~~
e' dello scorso ottobre, ^{perche}
si riteneva, ~~non fosse~~
resto ancora si ritiene
che non ~~fosse~~ applicabile
al caso l'art. 20 ~~non~~

trattandosi di ~~vera~~ ~~esportazione~~
~~di interoga~~, ~~ma~~ soltanto
di un diverso raggruppa-
mento di aziende, ~~esportazione~~

102
per cui all'originaria Anglo-
mana si è sostituita la
Gasquet, e questa, dopo aver
assorbito altre Società per forze
idrauliche, si è sdoppiata
mettendo in essere, per il
rarmo elettrico, la Società Romana
di Elettricità, senza che mai
la sostanza dell'ente che
fornisce dell'energia abbia
mutati i suoi caratteri
essenziali; pur mutando
le sue proporzioni e le
sue varie ramificazioni
in industrie affini. E pertanto

103
la richiesta di nulla osta
viene fatta per deferenza
all'Amministrazione
e non per ricorrenza
necessita di far scappare
una ~~mutazione~~ ^{vera e propria} cessazione
di utenza che in verità
non ~~vi~~ ^{vi} è stata.

Letra puerita

Q puerita

Quinto terzo

« Se per rinunciare alla concessione
 « di cui al R. D. 9 settembre 1920,
 « n. 8988, modificate con R. D.
 « 15 aprile 1926 n. 3894, per la
 « parte relativa al serbatoio
 « dell'Empiglione e allo sbarramento
 « di Ponte Lucano, il
 « Consorzio Idroelettrico dell'Inghilterra
 « possa agire direttamente, o se
 « la rinuncia stessa debba essere
 « fatta dagli enti consorziati;
 « in questa ultima ipotesi
 « se il Governatorato di Roma

« possa agire senza il consenso
 « del Comune di Livoli, in
 « virtù della cessione fattagli
 « da quest'ultimo con la
 « convenzione 20 luglio 1923. »

Per impostare esattamente
 questo quesito giova
 ricordare questi
 tre punti:



~~Ad implenda crassa
 il loro queriti, giova
 ricordarsi quanto Regis.~~

α) Il nome di broli
 non è un ente corso.
 riato. L'atto costitutivo
 e la ~~esclusiva~~ anteriore convenzione,
 che danno vita al corso,
 hic, parlano sempre
 di due enti corsi.
 riato, 77 f. la società che

116

Romano ed il Comune
di Roma, che si sostituisce
nel Comune al Comune
di Civitoli, il quale
altresì pertanto non
è consociato. ~~Il~~ ~~Il~~

Comune di Civitoli è integ-
~~amente~~ ~~interamente~~ venuto nella città

legione del coronario

come dice l'art. XXV
della convenzione

20 luglio 1923

per prenderne atto;

117

e gli è stato riconosciuto il diritto
di avere un rappresentante
nel Consiglio di Amministrazione
del Credito, per la
tutela dei propri
diritti.

B) Tali diritti
sono di vario genere;
e fra essi quelli
di cui all'art. I
dell'altra convenzione

118

in pari data ~~(per il~~
~~volumi si all)~~ per

un canone di un

centesimo al Kilowattora

sull'energia prodotta

dal Consorzio; ed

all'art. VI per

diritto di riscatto

che il Comune di Livoli

si è riservato sulla

quota di comparteci-

zione al Consorzio

del Comune di Roma.

119

c) la costruzione del
sebalcio dell'impugnazione

e dello sbarramento
al ~~posto~~ ^{ponte} Lucano

preveduto parte

della originaria

concessione ottenuta

dal Comune di Civoli

in costituendo consorzio

con l'Aquila Romana

in forza del decreto

reale 9 dicembre

120

1920 (vedi art. 1
e alle disposizioni
rel disciplinar
22 marzo 1920)
Fu in seguito che
il Comune di Trovati
cedé la concessione
al Comune di
Rovero, per la
parte che gli
gettava; e
la concessione

121

quindi contenga e
riguarda anche il
verbale e lo

obarramento

predetti -

Ciò premesso,
sembra chiaro che
il Comune di Trovi
non abbia modo
di impedire e porre
il veto, anche
e rimessi alla

122

costruzione delle

opere si cui sopra
alla costruzione del serbatoio
La riuscita deve
e dello sbarramento deve essere
~~una~~ fatta dal Consorzio;

e - l'altra

di opere compere

nelle nuove per cui

il consorzio vi è

costituito - ~~sembra~~

possa bastare la delibera

zione del Consiglio

d'ammunizione. Comun.

11

123

que, me si ritenga
che debbano interve-
nire nella Forma

anche i singoli

enti convenuti, ~~che~~
interverranno ~~per~~ la Società e

il Comune di Roma,

~~ma non~~ ^{ma non} ~~per~~ il Co-

mune di Biodei,

che non è con-

giunto.

Insomma il Comune di Livoli
 non può impedire l'atto di
 rinuncia, che è perfetto
 quando pronanga dal Consi-
 gio, che è il concessionario,
 delle opere da farsi dal Consi-
 gio stesso all'impiglione
 e al ponte Lucano.

Ma però il Comune di
 Livoli affacciare ^{in seguito} una ragione
 di danno, in quanto la rinuncia
 ad opere che, ~~atteso~~ se eseguite
 accrescerebbero la produzione
 di energia elettrica, leve i

suoi diritti che, nel caso
 in esame, si concretano
 nella percezione ^{della} ~~del~~ canone di
 ogni Ritorattora ^{di un centesimo} sull'energia
 prodotta. Ma trattasi sempre
 di una ragione di danno
 da far valere per suffragare
 una domanda di risarcimento,
 non già di un diritto nel
 Comune di Tivoli di impedire
 rinvii a concessioni ^{chieste}
~~esse non ha ottenuto~~
 per un Consorzio di cui non
 fa più parte.
 Sotto questo rispetto sarebbe quindi

126

~~Sarà~~ ~~Tullio~~ ~~di~~

opportuno che il Comune

di Livoli aderisse

alla ^{rinuncia} ~~rinuncia~~ per

mezzo del suo rap-

presentante nel ~~comitato~~ ^{consorzio},

e tanto meglio

direttamente,

per evitare ~~che~~ che

in seguito ~~non~~ possa

lo stesso Comune
avanzare domanda di danni
per risarcimento.

Sulla validità di queste pretese
 per danni e ~~materialmente~~
 da farsi ogni riserva, restando
 da vedere se effettivamente
 sarebbe diminuito in modo
 sensibile il canone comunale
 sull'energia prodotta in
 caso di rinuncia alle ~~opere~~
 sopra indicate opere; e se
 dovendo in tal caso il
 Comune di Livoli corrisponder
 un minor prezzo per
 l'eventuale riscatto della
 quota di partecipazione nel

consorzio spettante al
Comune di Roma, non
debb, per tale considera-
zione, mancare il
titolo a danno.